IL CODICE
DELLE PERIZIE

OSSIA

LE LEGGI DI PROCEDURA

RIGUARDANTE GLI ACCESSI SOPRA LUOGO

DE' GIUDICI E DEGLI ARCHITETTI

DELL' AVVOCATO

LEPAGE

VERSIONE ITALIANA

Dell' Architetto

FRANCESCO DE CESARE

ANNOTATA DAL MEDESIMO SU CIÒ CHE RIGUARDA IL MODO DI PROCEDERE LEGALMENTE NELLE PERIZIE DEGLI ARCHITETTI, LORO ATTRIBUZIONI, METODO DI COMPILARE I RAPPORTI, ED ATTI NECESSARII PER TALE PROCEDURA, ARRICCHITA DEGLI ANALOGHI FORMOLARII, E DEGLI ARTICOLI CORRISPONDENTI ALLE NOSTRE LEGGI.

NAPOLI 1833
Presso Saverio Starita
Strada Quercia n.° 14.

L' EDITORE

La fortunata accoglienza colla quale è stata dal pubblico ricevuta l'opera classica del celebre Lepage riguardante le *Leggi sugli edifizii*, e le non poche richieste ricevute onde ristampare in un modo più amplamente annotato da conosciuto professore la terza ed ultima sua parte riguardante le leggi di procedura per la visita de'luoghi, opera quasi nuova nel suo genere, ed oltremodo necessaria, specialmente agli architetti incaricati del disimpegno di perizie giudiziarie, ci ha determinati alla pubblicazione della presente opera, avvalendoci della traduzione istessa, che l'ornatissimo Architetto Sig. Francesco de Cesare volle gratuitamente eseguire, allorchè pubblicammo ne' principii di quest'anno l'intera opera di Lepage (1), e che ha in questa ristampa arricchita la parte di cui si tratta di altre moltissime note, per ren-

(1) L'Architetto de Cesare non tradusse che questa sola parte, ed arricchì il secondo volume di molte note.

derla confacente a' nostri usi, alle nostre leggi, ed alle nostre consuetudini; esponendo il modo legale da tenersi nelle diverse circostanze, che presentar si possono nella esecuzione delle perizie giuridiche, ed altre utilissime aggiunzioni di sommo vantaggio ed assolutamente necessarie nel disimpegno degl' incarichi giudiziarii affidati a' periti architetti.

N. B. *Gli articoli del Codice di procedura per lo regno delle due Sicilie corrispondenti agli articoli del Codice francese si sono segnati fra due parentesi.*

IL CODICE
DELLE PERIZIE

NELLE controversie che insorgono relativamente alle servitù ed alle riparazioni degl' immobili, egli è quasi sempre indispensabile che nel luogo litigioso acceder debba il giudice o i periti per la riconoscenza de' fatti. Si rende necessario perciò, e fa parte essenziale delle leggi su gli edifizii l' indicare le procedure e le formole da eseguirsi nelle operazioni tutte concernenti le visite de' luoghi. Ciò è quanto sarem noi per ispiegare nel corso di quest' opera, nella quale cercheremo di porre sott' occhio quanto prescrive su di un tal punto il Codice di procedura ne' giudizii civili: e per facilitare maggiormente la intelligenza del disposto di questa legge in tale materia, presenteremo un formolario di tutti gli atti che si richiedono, onde procedere con quella regolarità, che in questa specie di operazioni si rende indispensabile.

Quest' opera sarà divisa in tre capitoli. Il primo tratterà delle visite de' giudici di circondario. Il secondo si verserà su ciò che ha luogo, allorchè un giudice delegato dal tribunale si trasferisce nel luogo della controversia. Il terzo sarà poi consacrato alla esposizione di quanto riguarda i rapporti de' periti.

CAPITOLO I.

Delle visite e delle riconoscenze locali de' giudici di Circondario.

È una parte delle attribuzioni de' giudici di Circondario il decidere le controversie relative alle azioni intentate per danni cagionati a' campi, a' frutti, a' raccolti; per rimozioni di termini, per usurpazioni di terre, di alberi, di siepi, di fossi ed altri simili recinti, non che per attentati sul corso delle acque: in una parola la competenza di tali giudici si estende sulle azioni tutte che al possessorio hanno attinenza e che fossero state eseguite entro l'anno antecedente alla istanza. *Codice di procedura civile*, *art.* 3 (103) (1).

Innanzi al giudicato medesimo van trattate le controversie, che riguardano le riparazioni locative, le indennità pretese da' conduttori pel non uso della cosa locata, quando tal controversia non cada sul dritto di reintegrazione, e le indennità dovute a' locatori per le degradazioni degl' immobili. *Ivi.*

Quindi di frequente fa d' uopo, che si debba procedere alla visita de' luoghi, e che estimar si debba il valore delle indennità reclamate, prima che i giudici di

(1) Oltre le sopra indicate azioni, fra le altre che sono della competenza de' giudici di Circondario, vi si annoverano quelle, che riguardano le servitù nel possessorio; quando però il possesso non sia stato interrotto oltre di un anno: la *nunciazione* di nuova opera, a sol' oggetto d' impedire ogni innovazione, che alterasse lo stato attuale della cosa: le urgenti riparazioni non solo per ragion di affitti, come dicemmo, ma per danni che possa soffrirne il vicino, ed altre competenze estranee al nostro assunto, *art.* 103.

Circondario possano pronunciare sulla maggior parte delle cause di loro competenza relative alle materie di cui abbiam fatta la enumerazione. Vedrem perciò in un primo articolo in qual modo vengano ordinate le visite de' luoghi e gli apprezzi, in un altro articolo tratteremo del modo come il giudice di Circondario procede in questa operazione.

ARTICOLO I.

Quando ed in qual modo venga ordinata la visita e l' apprezzo.

Sempre che il giudice di Circondario crede necessario conferirsi personalmente ad ispezionare i luoghi di cui è controversia per verificarne le circostanze asserite, e per determinarne le indennità domandate, il Codice di procedura, *art.* 41 (145) lo autorizza a disporre, che i luoghi in controversia vadan da lui visitati alla presenza delle parti (1).

---

(1) Una tale verifica è conseguenza di una querela avanzata da una parte. Si dice, *querela*, la dimanda fatta per esercitare un' azione possessoria: cioè per ottenere che la giustizia facci cessar la molestia prodotta da un terzo in danno di un proprietario nel possesso di una cosa. Tale domanda che non deve riguardare il dritto, ma bensì il fatto sarà sempre prodotta davanti il giudice del luogo dov' è situata la cosa litigiosa, *art.* 103, ed intentata fra l' anno del turbato possesso, da colui che o per se stesso o per altri a' quali si succede si è in pacifico possesso da più di un anno a titolo di proprietario, *art.* 127.

Nella querela non altro deesi domandare che il possesso pacifico della cosa per la quale si prova molestia. È vietato perciò e-

Soventi l' oggetto della visita e della estimazione esige delle cognizioni estranee al giudice di Circondario.

---

spressamente dalla legge di cumulare il *possessorio* col *petitorio*, cioè di mescolarvi delle conclusioni tendenti a quistioni sulla proprietà, *art.* 129. Chi trovasi avanzata domanda per farsi dichiarar proprietario della cosa di cui gli vien contrastato il possesso, non più potrà agire nel possessorio : l' *art.* 130 chiaramente prescrive « che l' attore nel petitorio non avrà più facoltà di agire nel possessorio ». La istituzione perciò di un' azione petitoriale è per se stessa una formale rinuncia di proseguire un' azione possessoriale intrapresa. La competenza poi di un' azione in petitorio è del tribunale civile.

Il reo convenuto nella causa del possessorio non potrà fare le sue difese sul petitorio, finchè non sarà stata diffinitiva la istanza nel possessorio : e se rimarrà succumbente non potrà passare al petitorio, finchè non avrà pienamente soddisfatto a tutte le condanne contro di lui pronunziate : *art.* 131. Se però la parte vittoriosa fosse in mora di far liquidare gli articoli portati nella sentenza di condanna, il giudice del petitorio potrà fissare un termine per la liquidazione ; spirato il quale sarà ammessa l' azione nel petitorio. *Ivi.*

Una tale querela dev' esser fatta dall' usciere del giudicato ov' è il domicilio della parte citata, e sarà compilata nel seguente modo :

Citazione in querela per atto di usciere.

» L' anno . . . il giorno . . . ad istanza del sig. A. . . . di professione . . . dom. . . io F. . . usciere presso il giudicato . . . come da Real decreto, domiciliato . . . ho citato il sig. C. . . negoziante dom. . . ad oggetto di comparire il giorno . . . avanti al giudice del Circondario di . . . nel locale delle sue solite udienze sito . . . per rispondere alla seguente domanda dell' istante.

» Dichiara esso sig. A. . . di possedere da più anni diversi appartamenti della casa sita . . . di cui altra porzione si appartiene ad esso sig. C. . . Ha costui nel passato mese, senza sua intesa,

Egli ordina allora, che periti nominati da lui stesso di ufficio nella sentenza medesima l'assistino nell'accesso locale, e gli faccian conoscere il diloro parere. *Ivi art.* 42 (145).

Sarà perciò da questi nominato all'uopo uno o tre periti, secondo che la entità della controversia richiederà: non essendo a seconda lo spirito dalla legge il nominarne un numero pari: la nomina di tali periti è di assoluta competenza de' giudici, quando la necessità il richiede, escludendo le parti da una tale facoltà (1): giammai in effetti i periti vengono direttamente incaricati di eseguire alcuna visita da per se soli trattandosi di giudicati di Circondario (2): egli è indispensabile che questa venga fatta dal giudice assistito dal suo cancelliere, e

---

aperto un vano di passaggio fra l'androne posseduto in comune, ed un basso di sua proprietà, in effetti della quale innovazione l'istante trovasi turbato nel possesso, avendo esso sig. C. . . indotta una servitù di passaggio nell'androne in comune. Conchiude perciò che questi sia condannato a rimetter tutto nel pristino stato, ed a' danni, spese, ed interessi.

» Copia dal presente atto è stata da me lasciata nel domicilio sopra menzionato del sig. C. . . . consegnandola a persona sua familiare, come ha detto.

Sottoscr. F. . . Usciere

(1) In linea convenzionale possono le parti nominare di accordo uno o tre periti, ed anche due, rimettendo al giudice la nomina del terzo: purchè però le parti siano di età maggiore.

(2) Tali erano le disposizioni del Codice francese all'art. 42, ma le nostre leggi di procedura all'art. 145 prescrivono, che il giudice non possa accedere sopra luogo, se non quando creda insufficiente un rapporto di periti; e la sua visita deve aver luogo dietro istanza di una delle parti.

l' intervento de' periti qualora la circostanza il richiegga non è che per consultargli, e sentirne il loro parere.

Nel codice di procedura civile nulla è disposto in ordine alla ricusa de' periti nelle cause di competenza de' giudici di Circondario; ma perchè i medesimi sono sempre nominati di ufficio, così posson sempre ricusarsi prima ch' essi prestino il giuramento. Si vedrà nel seguente capitolo i motivi di ricusa ammessi ne' tribunali, i quali si riducono a' medesimi per le cause de' giudicati di Circondario.

Tutte le sentenze che non sono definitive, rese in contradittorio e pronunciate dal giudice di Circondario in presenza delle parti, secondo l' art. 28 (132) del codice menzionato, non han bisogno di una speciale spedizione. La sentenza che ordina una visita locale o una stima, essendo per sua natura interlocutoria bisogna distinguere se la medesima sia resa in contradittorio o in contumacia. Nel primo caso non si potrà levarne spedizione, ma il giudice dovrà indicarvi il luogo, il giorno e l' ora in cui dovrà eseguirsi la visita locale; e la sentenza istessa terrà luogo di una citazione per le parti che non sono presenti.

Se dunque non può levarsi copia della sentenza e notificarla, in qual modo avranno conoscenza legale i periti del giorno destinato dal giudice per essere da' medesimi assistito? Avranno essi tal conoscenza mediante una cedola di citazione rilasciata dal giudice alla parte attrice, ed in essa sarà fatta menzione del disposto nella sentenza istessa per ciò che concerne la perizia ordinata; e nel medesimo tempo vi sarà fatta menzione del luogo, del giorno e dell' ora fissata per procedere alle operazioni locali, *ivi art.* 29 (133).

Si domanda come mai potrà eseguirsi la operazione

prescritta in una sentenza non essendo questa spedita? La risposta è consagrata nell' art. 30 (134) ove è disposto, che tutte le volte che il giudice si trasferirà nel luogo in contesa sarà accompagnato dal suo cancelliere che porterà seco la minuta della sentenza.

Ma se una delle parti presenti voglia produrre appello di una sentenza interlocutoria, come potrà farlo se questa non sia spedita? In tal caso l' art. 31 (1) decide che debba rilasciarsi spedizione alla parte appellante.

Allorchè la visita e la stima venga ordinata con sentenza pronunciata in contumacia egli è indispensabile di levarne spedizione per farla intimare alla controparte: questa vien pure notificata a' periti, se di ufficio furono nominati, ad oggetto di assistere il giudice di Circondario nell' accesso locale. La notificazione fatta alla parte ed a' periti conterrà pure la citazione per trovarsi sul luogo nel giorno e nell' ora indicata dalla sentenza pronunciata in grado di contumacia.

Sentenza resa in contradittorio che ordina una visita e stima.

« Considerando che per pronunciare sulla rimozione de' termini di cui è controversia, egli è necessario di osservare i luoghi, e di valutare, forse, i pretesi danni. »

« Noi N. N. giudice di circondario del . . . prima di decidere sul merito ordiniamo, che il giorno venti del corrente mese a mezzogiorno assistiti dal nostro cancelliere

(1) Il nostro Codice di proc. all' art. 35 corrispondente al sopra indicato, niente dice in ordine a tale spedizione.

re ci trasferiremo sul fondo dell' attore, situato nel Comune di . . . . . . soggetto alla nostra giurisdizione, e dove le parti saran citate ad intervenire. Nello stesso tempo ad oggetto di conoscere l' entità del danno se vi ha luogo nominiamo i periti A. B. C. abitanti in questo Comune: i quali mediante cedola, che rilasceremo ad istanza della parte diligente verranno citati per trovarsi presenti alla nostra visita locale ».

Noi qui non esporremo, che le formole ordinarie de' motivi e della dispositiva delle sentenze, atteso che la introduzione di questi atti è sempre del tenore medesimo.

In primo luogo si dichiarano i nomi, le professioni, ed i domicilii delle parti; siegue quindi la enunciativa della domanda, e quella delle eccezioni prodotte; indi si espone il fatto, il punto di dritto, ed i motivi che determinano il giudice; ed in fine la ordinanza vien pronunciata nel tenore seguente:

Cedola di citazione intimata a' periti in vigore della precedente sentenza.

« Noi N. . . giudice del Circondario di . . . distretto di . . . citiamo i signori A. B. C. domiciliati in questo Comune, tutti e tre periti nominati di officio con nostra sentenza pronunciata il giorno . . . tra il sig. . . . attore, ed il sig. . . . reo convenuto, affinchè i medesimi si trovino il giorno venti del corrente mese a mezzogiorno, nel luogo ov' esiste il fondo dell' attore *denominato* . . . situato in questo Comune, *luogo detto* . . . per ivi prestare il giuramento *nelle nostre mani*, e per assisterci nella visita che dobbiamo fare ad oggetto di ri-

conoscere le circostanze della rimozione de' termini del detto fondo, per sentire il loro parere sulla entità del danno se vi ha luogo (1).

» S' intimi fra due giorni dall' usciere C. . .

» Firmato N. . . giudice del Circondario. . .

» L' anno milleottocentotrentatre, il giorno 13 Marzo in . . .

» Ad istanza del sig. N. . . . di professione . . . . domiciliato . . . io C. . . . usciere presso il giudicato del Circondario . . . domiciliato . . . ho data copia della presente cedola di citazione a' signori architetti A. domiciliato . . . B. domiciliato . . . C. domiciliato . . . citandoli a comparire il giorno venti del corrente mese a mezzogiorno nel luogo denominato . . . ad oggetto di . . .

» Copia della presente cedola collazionata e firmata è stata da me lasciata nel domicilio de' periti suddetti, consegnandola a persone loro familiari, come han detto (2).

Specifica. . .

Firmato C. . . usciere.

---

(1) Il formolario della segnata citazione proposta dall' Autore è mancante di data, del nome dell' attore, dell' enunciativa dell' oggetto in compendio, e di altre particolarità prescritte dal codice di procedura francese, e dal nostro all' art. 101.

(2) L' Autore poi non segna nel suo formolario che la indicazione del solo Comune, la designazione precisa del luogo da noi aggiunta con ciò che è segnato di *corsivo* sono condizioni necessarie praticate dall' accortezza de' nostri magistrati. Termina tale cedola con una dichiarazione che si fa a' periti che il loro compenso sarà tassato giusta la *tariffa per le spese giudiziarie*; essendo questa inutile, perchè conosciuta di dritto vien trascurata nelle sentenze emesse da' nostri giudicati. Tali picciole alterazioni nella traduzione da' formolarii dell' Autore saranno da noi praticate quante volte se ne conosca necessità, e ciò per presentare il formolario nel modo più conforme alle nostre procedure.

Sentenza pronunciata in contumacia, che ordina una visita e stima.

» Considerando, ec. (*come nella precedente formola*)

» Noi N. . . giudice del Circondario di. . . dichiariamo, che il sig. D. . . reo convenuto ha incorsa la contumacia; ciò non ostante prima di far dritto ordiniamo, che il dì 20. del corrente mese a mezzogiorno, colla continuazione assistiti dal nostro cancelliere ci trasferiremo nel luogo ov' esiste il fondo del sig. . . attore, situato in questo Comune, luogo detto . . . onde procedere alla visita, alla presenza delle parti legalmente chiamate. Nominiamo quindi per assisterci in occasione di detta visita, e perchè ci diano il parere sulla entità del danno i periti A. B. C. i quali ad istanza della parte più diligente, verran citati a ritrovarsi sul luogo nel giorno e nell'ora sopra assegnata ».

La notificazione di questa sentenza di cui se ne leva spedizione per esser resa in contumacia vien fatta alla parte contumace colla intimazione di trovarsi presente alla visita. In vigore dello stesso giudicato sono similmente citati i periti, e se ne fa estratto in quella parte che le riguarda, e ciò si esprime nel principio dell' atto di citazione.

ARTICOLO II.

In qual modo si eseguisce la visita e la stima.

Nel giorno e nell' ora stabilita il giudice di Circondario unitamente al suo cancelliere, che seco porta la

minuta della sentenza si trasferisce sul luogo in controversia, ove eseguir si deve la visita.

I periti, già legalmente avvisati, come dicemmo nel precedente articolo, si faranno ritrovar presenti; anche le parti, similmente avvertite, potranno presenziarvi se gli aggrada; giacchè mancando una di queste si procederà null' ostante all' operazione di cui trattasi (1).

A tal' effetto egli esamina i luoghi, verifica i titoli che gli son presentati, e riceve le osservazioni e i rilievi delle parti che sono presenti, essendo poi assistito da' periti riceve il loro giuramento e sente il parere de' medesimi. Quando il merito della controversia è sufficientemente discusso ed esaminato il giudice profferisce sul luogo istesso la sentenza definitiva, altrimenti egli rimette le parti alla udienza indicandone il giorno. *Cod. di proc. art.* 42 (145).

Dev' essere redatto processo verbale della visita fatta dal giudice sia egli o no assistito da' periti?

È necessario distinguere se la controversia dev' esser decisa con sentenza definitiva, o no. Nel primo caso non occorre redigerne processo verbale: basta che la sentenza faccia menzione che la visita sia stata eseguita dal giudice: ed essendo il giudice assistito da' periti la sentenza deve enunciare il loro nome la prestazione del giuramento ed

---

(1) Se la intima di una tale visita è stata comunicata alla controparte colla indicazione precisa dell' ora, appena che questa sarà scorsa, il giudice ed i periti procederanno alle loro operazioni locali, ma se, come nel suddetto esempio si assegna l' ora *colla continuazione*, questa espressione richiede, che quante volte non siano riuniti col giudice ed i periti anche le parti, le operazioni non possono incominciare, se non sarà scorsa un' ora dopo quella dell' appuntamento, ciò che intendesi per *continuazione legale*. Vedremo in seguito le procedure necessarie non intervenendo alcuno de' periti.

il loro parere, nè essi debbono apporvi la loro firma. *Cod. di proc. art.* 43 (146).

Nelle cause appellabili poi il cancelliere deve stendere processo verbale nel quale sarà enunciato il giuramento prestato da' periti. Sarà desso sottoscritto dal giudice, dal cancelliere, e da' periti; e se questi non sanno o non possono scrivere ne sarà fatta menzione. *Ivi art.* 42 (145).

Sentenza definitiva pronunciata sul luogo.

« Fra F. . . . mercante merciaio domiciliato . . . attore comparso da una parte.

« E M. . . calzolaio domiciliato . . . reo convenuto dall' altra parte.

« Essendosi da noi emessa sentenza in contraddizione delle parti nel giorno . . . in virtù della quale ci siamo trasferiti col nostro cancelliere quest' oggi alle undici antimeridiane nella bottega situata in questo comune nella strada . . . quale bottega l' attore aveva dato in affitto ad esso M. . . con un contratto di locazione ora giunto al suo termine. Abbiam noi ritrovato sul luogo oltre le suddette parti il sig. C. perito domiciliato. . . e che noi nominammo nell' anzidetta nostra sentenza per assisterci nella presente visita. Il medesimo dopo di aver prestato nelle nostre mani il giuramento di darci il di lui parere secondo i dettami di sua coscienza, e non altro dirci che la verità, e dopo aver visitati i luoghi di cui è controversia, ha detto, che le riparazioni che debbono cedere a carico dell' inquilino consistono in rimpiazzare quattro fogliette di legname nell' uscio, sei quadrelli di argilla, ed una serratura, la di cui mancanza sembra derivata da sua colpa. L' ammontare delle spese di queste riparazioni giu-

sta i dettami dello stesso perito ammonta a franchi 39: in conseguenza noi abbiamo emessa la nostra sentenza nel luogo istesso ».

» Intese le parti ciascuna delle quali è persistita nelle sue conclusioni; il punto di fatto si è che esistono i reclamati deterioramenti pe' quali è domandata indennizzazione, resta ora a conoscersi se di dritto il reo convenuto M. sia obbligato a pagare la reclamata indennità ».

» Considerando che non v' è ragione, di esentare il reo convenuto di fare eseguire le riparazioni agli oggetti deteriorati, e che la spesa occorrente per le medesime è stata determinata per franchi 39 ».

» Noi giudice di circondario pronunciando definitivamente condanniamo il sig. M. . . reo convenuto a fare eseguire nel termine di tre giorni le riparazioni locative sopra menzionate nella bottega di cui si tratta; elasso un tal termine lo condanniamo a pagare a beneficio dell' attore F. . . la somma di franchi 39, ed in mancanza potrà esservi astretto per tutte le vie di dritto. Lo condanniamo ancora alle spese del presente giudizio liquidate in . . .

» Così giudicato oggi. . . . »

Processo verbale di visita in una contestazione soggetta ad appello.

» Oggi . . . alle undici antimeridiane. Noi giudice del Circondario . . . ci siamo trasferiti col nostro cancelliere nel fondo denominato . . . di proprietà del sig. L. . . chirurgo domiciliato . . . e ciò in esecuzione di nostra sentenza del giorno . . . pronunciata in contraddizione delle parti, tra il detto sig. L. . . attore, ed il sig. G. . . conduttore ivi domiciliato. Pervenuti sul luogo

vi abbiamo ritrovato il detto sig. L. . . ed i sig. H. I. K. periti da noi nominati coll' anzidetta sentenza, onde darci il loro parere circa l' usurpazione di cui si tratta, e determinare l' ammontare de' danni, se ve ne sono.

» Avendo atteso più di un' ora, nè essendo comparso il sig. G. . . o alcuno in suo nome, Noi abbiamo proceduto in contumacia del medesimo. Abbiamo fatto prestare nelle nostre mani il giuramento da' sopranominati periti, di bene e fedelmente adempire l' incarico loro affidato a seconda i dettami di loro coscienza: in seguito coll' assistenza de' medesimi abbiamo riconosciuti i termini del fondo dell' attore, e ne abbiamo fatto il confronto con quelli enunciati ne' titoli di sua proprietà.

» Abbiamo creduto unitamente a' suddetti periti, che la usurpazione fatta sul fondo dell' attore sia stata di due *ettari*; e siccome una tale usurpazione sembra essere stata fatta da otto mesi, così ne risulta che l'attore è restato privo del prodotto per quest' anno sulla estensione di due *ettari*. Questa porzione di terreno usurpato, secondo il parere de' periti poteva produrre dodici quintali di frumento, che valutati a dodici franchi il quintale costituisce l' ammontare del danno dovuto a franchi centoquarantaquattro.

» In fede di che ne abbiamo disteso il presente processo verbale, per la compilazione del quale ci siamo occupati sino alle quattro pomeridiane, e lo abbiamo sottoscritto unitamente al nostro cancelliere, facendovi apporre la firma de' periti H e K, giacchè il perito sig. I ha dichiarato che non poteva sottoscrivere per ritrovarsi ferito nella mano destra ».

Sottoscritti ec.

Viene in seguito pronunciata la sentenza definitiva o immediatamente dopo, o posteriormente alla udienza, che sarà motivata sulle circostanze espresse nel processo verbale, di cui se ne fa menzione.

CAPITOLO II.

Degli accessi de' giudici sul luogo della controversia.

Allorchè un giudice di circondario crederà di dovere osservare personalmente i luoghi in controversia, sia per verificarne lo stato, sia per valutarne le indennità dovute, egli dispone come dicemmo di trasferirsi sul luogo. Il tribunale civile, quando lo crede necessario può altresì commettere ad uno de' suoi giudici di conferirsi nel luogo di cui è quistione, assistito o no da' periti: Una tale operazione si chiama, *accesso del giudice sul luogo.* Questi due metodi malgrado tendessero allo stesso scopo, debbono essere fra loro ben distinti, essendo ben diversa fra di essi la procedura, a causa della differenza delle autorità giudiziarie che v' intervengono.

Nel primo articolo si vedrà, in quali circostanze, e come venga ordinato l' accesso del giudice di tribunale sul luogo, e nel secondo vedremo come si procede in questa operazione.

ARTICOLO I.

Quando ed in qual modo venga ordinato l' accesso del giudice sul luogo.

La procedura nelle cause che richieggono l' accesso del giudice sui luoghi litigiosi, è solamente di competenza dei

tribunali superiori a' giudicati di circondario. La legge ha preveduto il caso in cui la decisione di una controversia sottomessa ad uno degli anzidetti tribunali, dipende dalla ispezione de' luoghi, nè sarebbe sufficiente una semplice relazione de' periti. Ciò accade non rade volte, allorchè trattasi di materie concernenti le servitù: quando la circostanza richiede che si debbano discutere i titoli sul luogo medesimo, il tribunale commette ad uno de' suoi giudici, che si trasferisca unitamente al cancelliere, onde ascoltare sul luogo i rispettivi rilievi delle parti.

Alcune volte il tribunale ordina ad un giudice di eseguire una visita locale, nominando contemporaneamente i periti; e ciò per molte ragioni. Primieramente, può darsi il caso che sia necessario il parere de' periti su di alcuni oggetti per una parte, mentre non sia sufficiente per l'altra. In secondo luogo, accade che un giudice sia delegato per eseguire la visita de' luoghi in controversia, malgrado precedentemente siano stati nominati de' periti; ciò succede quando la parte istessa domanda la visita del giudice, ed allorchè la stessa teme che si frappongono degli ostacoli, che il giudice delegato può solo superare, atteso l'autorità che gli conferisce il tribunale. Per esempio, se l'istante prevede che si debba far di ufficio qualche apertura onde procedere alla visita, o che possono aver luogo delle vie di fatto contro di lui medesimo o contro i periti; in questi casi può domandare che i medesimi eseguiscano la loro operazione alla presenza del giudice.

Queste disposizioni sono consagrate nell'articolo 295 (389) del Codice di procedura: in virtù del medesimo viene autorizzato il tribunale, nei casi in cui lo crede necessario, di ordinare di ufficio, o dietro istanza di alcuna

delle parti, che uno de' giudici si trasferisca sul luogo della controversia. Nei casi però in cui sia sufficiente una relazione de' periti, il tribunale, in vigore dell' articolo medesimo, non può ordinare la visita del giudice, che dietro istanza di una delle parti. Quindi, allorchè sia domandata la visita de' periti da alcuna delle parti, e venga accordata dal tribunale, l' istante, o anche la parte avversaria, può chiedere che questa visita sia fatta alla presenza di un giudice delegato. Se i motivi prodotti per ottenere una tale precauzione si ritroveranno ben fondati, il tribunale ordinerà la visita de'luoghi, e nella ordinanza medesima delegherà uno de'suoi giudici per una tale operazione.

Egli è da marcarsi, che quando l' accesso di un giudice sul luogo viene ordinato, sia o no coll' assistenza de' periti, sarà questi uno di quelli intervenuti nella pronunciazione della sentenza medesima che tal visita avrà ordinata, affinchè questi sia bene istrutio su ciò che riguarda l' oggetto controverso. *Ivi art.* 296 (390).

Lo stesso Codice prescrive all' *art.* 1035 (1112), che quante volte trattasi di procedere ad una operazione da un giudiee delegato in virtù di una sentenza, e che le parti o i luoghi in controversia siano troppo lontani, allora in questa sentenza può delegarsi un giudice del tribunale prossimo a' luoghi ove le operazioni debbono eseguirsi, o anche un giudice di circondario, secondo che lo esigerà la circostanza. Il giudicato medesimo potrà autorizzare il tribunale vicino tanto a nominare i periti, che a delegare uno de' suoi giudici, o un giudiee di circondario per procedere alla operazione di cui trattasi. Ciò posto si domanda se questa disposizione è applicabile alla visita de' luoghi (1).

(1) Il Codice di procedura francese parla generalmente di lon-

Vien prescritto nell' *art.* 396 (390) che il giudice destinato ad accedere su qualche luogo non può essere altri che uno di quelli intervenuti allorchè fu pronunciata la sentenza, che ordinò la visita: ed è perciò che il disposto nell' articolo 1035 (1112) essendo in termini generali, non può applicarsi a quei casi per li quali è stato prescritto particolarmente il contrario. Se infatti si vada a riflettere il motivo pel quale si determina il tribunale ad ordinare un accesso locale, ed a nominare per questa operazione uno de' suoi giudici, chiaramente si conosce, che gli necessitano de' schiarimenti derivanti da ispezioni locali da discutersi con uno de' giudici, che intervenne alla pronunciazione della sentenza colla quale venne la visita ordinata, supponendolo già istrutto dello stato della controversia. Se infatti fosse stata sufficiente una semplice relazione, il tribunale non ne avrebbe affidata la visita che a' soli periti: or l' *articolo* 295 (369) non permette di unire ad un rapporto di periti l' accesso del giudice sul luogo, se non quando la presenza di un giudice delegato sia espressamente domandata da una delle parti.

---

tananza; il nostro codice all' incontro all' *art.* 1112. classifica questa in lontananza nella stessa provincia, e fuori provincia, e prescrive ciò che siegue « Trattandosi di ricevere un giuramento, una cauzione, di procedere ad esame, ad un imterrogatorio sopra fatti ed articoli, di nominar periti, e generalmente di far qualunque operazione in forza di una sentenza, se avverrà che le parti, ed i luoghi in quistione siano troppo distanti, ma nella stessa provincia o valle, il tribunale potrà deputare un giudice dal suo seno, o anche un giudice di circondario, secondo la esigenza de' casi: se fuori provincia o valle, incaricherà il tribunale della rispettiva provincia o valle a nominare uno de' suoi membri o un giudizio di circondario ad oggetto di procedere alle operazioni ordinate ».

Bisogna perciò distinguere se l' accesso locale sia ordinato per mettere il giudice nel caso di somministrare de' lumi, allorchè il tribunale deve decidere sul merito della contestazione; in questo caso noi pensiamo, che il tribunale non ne otterrebbe mai lo scopo, incaricando un giudice lontano, dal quale non si potrebbe ottenere che un semplice rapporto. Sarà adunque necessario, che in esecuzione dell' *art.* 296 (390) l' accesso locale, per quanto lontano egli sia il luogo in controversia, si faccia da un giudice il quale sia intervenuto nella pronunciazione della sentenza con cui l' accesso fu ordinato, e che dovrà assistere alla udienza, allorchè la medesima causa sarà discussa.

Ma se l' accesso locale non sarà ordinato, che dietro richiesta di una delle parti, la quale credesse necessario farvi presenziare un' autorità per evitare le opposizioni che potrebbero incontrarsi, o per farsi aprire delle porte per dritto, può in tal caso venir commessa una tale visita ad un giudice appartenente ad un tribunale diverso da quello che ha ordinata la perizia, giusta la facoltà accordata coll' *art.* 1035 (1112), poichè allora d' altro non trattasi, che di avere una relazione per ischiarimento nella decisione della causa.

Ci sia di esempio una contestazione, in cui si tratti di servitù, poichè essendo quistione su di una tale materia, soventi dovrassi procedere alle osservazioni locali. Suppongasi che le parti siano d' accordo sul fatto, e che la contestazione verta solamente nella interpetrazione del titolo in forza del quale fosse costituita la servitù. Da una delle parti si vorrebbe estendere il dritto di servitù un pò forse più del dovere, dall' altra si amerebbe restringerla: e perchè trattandosi di cose dubbie si propende a

decidere sempre a favore del fondo serviente, così è necessario, che la discussione de' titoli sia fatta sul luogo istesso. In tal caso non fa di mestieri l'opera del perito; ma egli è indispensabile che un giudice del tribunale riconosca i luoghi medesimi, onde farne relazione, acciò il tribunale abbia gli schiarimenti necessarii, specialmente quando la decisione dovesse essere definitiva; malgrado la distanza di luoghi in questione, è assolutamente necessario che sia destinato uno de' giudici intervenuti alla udienza in cui fu ordinata la visita; altrimenti il tribunale non otterrebbe gli opportuni schiarimenti onde poter decidere la causa in merito.

Qualora oltre la discussione de' titoli sul luogo controverso, occorresse di riconoscere alcuni fatti, la di cui ispezione esigesse l'intervento de' periti, il giudice delegato verrà assistito dai medesimi, e l'operazione è nullostante affidata ad uno de' giudici del tribunale da cui venne ordinata; atteso che, anche in questa seconda ipotesi, la verifica de' fatti non è il solo oggetto della controversia: si vede anzi esser necessario, che l'esame de' titoli sul luogo in contestazione sia fatto da uno di quei giudici che dovrà intervenire alla decisione della causa.

Ma se le parti non fossero discrepanti che sopra alcune circostanze facili ad esser verificate da' periti, sarà in tal caso sufficiente il solo rapporto fatto da' medesimi: ciò non ostante qualora si tratti di entrare in una casa di uno assente, o di una persona la quale possa credersi che sia disposta ad opporsi a qualunque operazione, mettendo in uso ogni mezzo, e forse la stessa violenza; ovvero se v'è a temersi, che una delle parti possa inveire con ingiurie o passi a delle vie di fatto contro i periti, il tribunale seguendo la richiesta delle parti, potrà

ordinare, che la visita sia fatta coll' intervento di un giudice; in questo caso è chiaro esser sufficiente che venga steso soltanto un semplice processo verbale della operazione; potrà perciò esser destinato un giudice qualunque, ed anche uno che appartenga ad un tribunale vicino ai luoghi; e ciò nel modo prescritto nella disposizione generale del citato articolo 1035 (1112).

Potrà il giudice delegato esser ricusato, appartenga o no al tribunale che ha ordinata la operazione, come si pratica per le altre cause, e ne' modi prescritti dal Codice di procedura. Ma questo non è luogo di trattenerci su di una tale materia: diremo soltanto che l' atto di ricusa per essere ammesso, se trattasi di una tale sentenza resa in contraddizione, deve essere presentato entro i tre giorni dopo l' emanazione della medesima: qualora la sentenza sia stata pronunciata in contumacia, l' atto di ricusa devesi proporre entro i tre giorni dopo spirato il termine accordato per fare opposizione, il quale è di giorni otto; finalmente, se ha luogo l' opposizione, entro i tre giorni dopo la pronunciazione della sentenza che rigetta l' opposizione.

Anche i periti nominati per assistere il giudice delegato in una visita, possono essere ricusati, nello stesso modo come se fossero soli incaricati di redigere un rapporto. La ricusa de' periti sarà trattata nel capitolo seguente, unicamente destinato a ciò che concerne le loro operazioni.

La visita de' luoghi ordinariamente non viene ordinata con sentenza resa in contumacia, atteso che non è quasi mai necessaria, se non quando si debbano discutere sulla faccia del luogo i titoli, il di cui senso è controverso; ciò che non succede, se non quando le parti sono presenti. Ma può darsi il caso che tutt' i patroci-

natori stati citati, e che uno de' medesimi sia contumace: allora la causa è discussa in contraddizione per coloro che si presentino, ed in contumacia pe' non comparsi. In questa occasione si dovrà osservare ciò che è prescritto dall' articolo 153 (247) del Codice di procedura, il quale prevede il caso in cui una delle parti citate comparisce, e l' altra sia contumace.

Colla prima sentenza viene dichiarata in contumacia la parte che non comparisce: l' effetto della contumacia si riunisce, riserbandosi a pronunciare dopo un elasso di tempo proporzionato alla distanza del domicilio della stessa parte contumace.

Questa sentenza di riunione si notifica alla parte contumace con una nuova citazione a comparire nel giorno in cui la causa verrà richiamata. Se dietro tale notificazione, la parte contumace comparisce, la sentenza che ordina la visita locale sarà resa in contradditorio; persistendo però questa parte a non comparire, la seconda sentenza resa sarà per questa una seconda contumacia, la quale valerà tanto quanto una sentenza resa in contraddittorio, e perciò non sarà soggetta ad opposizione, com' è formalmente deciso dal citato articolo: ed in vigore della stessa si procede alla operazione.

Può anche la parte contumace presentarsi nell' atto istesso che si eseguisce la operazione di cui trattasi, e ne sarà fatta menzione nella redazione del processo verbale; anche dopo questa può intervenire in causa, nello stato però in cui trovasi la procedura; non ha dritto perciò a produrre opposizione contro ciò che fu ordinato ed eseguito senza il di lei concorso. È però questa parte facoltata di proporre tutte quelle osservazioni che ridondar possono in suo favore, come se fosse intervenuta nella

operazione, la quale può finanche venire intaccata di nullità, o di errori incorsi nella esecuzione.

Sebbene di rado succeda, che venga ordinata una perizia con sentenza contumaciale, allorchè vi ha un solo reo convenuto; nulla ostante non è del tutto impossibile, che un tal caso si presenti alcune volte. In tal circostanza è d' uopo osservare, giusta l' articolo 155 (249) del Codice di procedura, che le sentenze contumaciali non possono essere eseguite prima della scadenza di giorni otto dalla notificazione fatta al patrocinatore, quando la sentenza è stata pronunciata contro una parte avente patrocinatore; e dalla notificazione fatta alla persona o al domicilio, quando la sentenza fosse stata pronunciata contro la parte che non abbia costituito patrocinatore alcuno. Il termine di otto giorni comincia a decorrere dal giorno in cui è rimesso al giudice delegato l' originale della sentenza contumaciale: un tal termine però si aumenterà di un giorno per ogni tre miriametri di distanza dal domicilio della parte contumace (1).

Spirato quindi il termine legale, il giudice delegato procede alla visita de' luoghi nel modo di cui si parlerà nell' articolo seguente.

Quantunque, il Codice di procedura, non permette eseguire una sentenza contumaciale prima della scadenza di giorni otto dalla seguita notificazione, onde si abbia il tempo di produrre opposizione, se v' ha luogo; nulla ostante è prescritto dallo stesso Codice, che fa d' uopo eccettuare il caso in cui per una somma urgenza si creda necessario, che questa si esegua prima della scadenza del termine sud-

(1) Presso noi per ogni quindici miglia.

detto, facendone menzione nella sentenza istessa nella quale venga prescritto, che si esegua non ostante opposizione.

In tal caso sarà sufficiente che la notificazione della sentenza sia eseguita, per potersi immantinenti procedere alla operazione di cui si parla, senza che vi sia alcun bisogno che scada l' intervallo di tempo solito accordato per fare opposizione.

Sentenza che ordina semplicemente una visita de' luoghi.

» Fra il sig. P. . . . , attore . . . , e il sig. E. . . , reo convenuto. . . .

» In forza di atto di citazione del giorno . . . . , il sig. P. . . conchiude, che sia fatta proibizione al sig. E. . . , di fare alcun alzamento sul muro che separa le loro contigue proprietà, atteso che questo muro non è nè può divenire comune, per la ragione che tra 'l medesimo e lo stabile contiguo vi esiste uno spazio di esclusiva proprietà dell' attore; domanda infine che il reo convenuto sia condannato alle spese.

» Nella risposta comunicata, il sig. E. . . . ha fatta l' eccezione, che il muro di cui trattasi è comune, e che non esiste il preteso spazio di proprietà allegato dall' attore; ciò che facilmente si può rilevare dai segni esteriori ivi esistenti, non che dall' enunciativa de' medesimi titoli: in conseguenza le di lui conclusioni tendono ad ottenere che il tribunale, prima di far giustizia, si compiaccia di ordinare l' accesso di un giudice sul luogo della controversia, all' oggetto che si proceda alla visita del muro di cui è quistione, alla presenza delle parti debitamente chiamate; salve le sue ragioni, e colla riserva

di subordinare, seguita che sia l'anzidetta operazione, quelle conclusioni che crederà del caso, ed anche di poter acquistare la comunione di detto muro, nel caso in cui, contro ogni evidenza, non fosse il medesimo dichiarato comune.

» La controversia in punto di fatto si risolve nella quistione, se il muro sia comune; o tale non essendo, se la comunione possa acquistarsi.

» Considerando, che l'ispezione del muro di cui trattasi, e l'esame de' titoli, sono i soli mezzi per verificare se questo muro sia comune; o non essendolo, se competa al reo convenuto la facoltà di acquistarne la comunione.

» Il tribunale ordina, senza pregiudizio de' dritti delle parti sul merito della controversia, che il muro il quale serve di separazione alle due case delle parti, situate in questa città, debba essere visitato dal sig. G. . . . , uno de' giudici intervenuti a questa udienza, all' oggetto di esaminare se la comunione di questo muro sia comprovata da segni legali, o stabiliti col mezzo de' titoli; e qualora la comunione dello stesso muro non sia riconosciuta, verifichi se realmente vi esiste al di là del medesimo uno spazio di proprietà asserito dall' attore, ciò che impedirebbe al signor E. . . . di poter acquistare la comunione del detto muro. All' atto che verrà steso il processo verbale di questa visita, le parti, o i loro patrocinatori, potranno fare quei rilievi ed osservazioni che crederanno; in vista di che il tribunale, dietro la relazione del giudice delegato, ordinerà quello che sarà di ragione: riservate le spese ».

Se l'accesso del giudice delegato venga assistito nella visita da' periti, data la circostanza che il punto di di-

ritto debba essere discusso sul luogo, e che il punto di fatto possa essere soltanto verificato da persone intelligenti, la sentenza sarà motivata come segue:

» Considerando, che il concorso de' periti per l'ispezione de' luoghi, e la discussione de' titoli esaminati dal giudice sulla faccia del luogo stesso, sono i soli mezzi per verificare se il muro di cui trattasi sia comune, o non essendolo, se la comunione possa essere acquistata;
» Il tribunale ordina, ec.

Nel caso poi che il tribunale debba ordinare la visita del giudice, soltanto per istanza espressamente fatta da una delle parti, i motivi della sentenza verranno concepiti in questi termini:

» Considerando, che per poter decidere se il muro è comune, o se possa divenirlo, è d'uopo che questo venga esaminato da persone intelligenti; e che il signor E. . . . ha fatto istanza che la visita sia fatta da un giudice assistito da' periti, e che ciò è conforme all'articoli 295 (389) del Codice di procedura.
» Il tribunale ordina, ec.

Qualunque sia il motivo che determina il tribunale ad ordinare che la visita de' periti si debba fare alla presenza del giudice, la parte dispositiva della sentenza sarà del tenore seguente:

» Il tribunale ordina, senza pregiudizio delle ragioni delle parti sul merito della controversia, che il muro il quale serve di separazione alle due case delle parti, situate

in questa città, luogo detto . . . , debba essere visitato dal signor G. . . . , uno de' nostri giudici intervenuti a questa udienza, il quale sarà assistito da uno o da tre periti, che le parti potranno nominare di accordo nell' intervallo di tre giorni dalla notificazione della presente sentenza; in difetto lo stesso giudice sarà assistito dai signori B. . . . C. . . . e D. . . . architetti che nominiamo di officio.

» I periti scelti dalle parti, o altrimenti quelli nominati di ufficio, prestato che avranno il loro giuramento nelle mani del giudice delegato, lo assisteranno, affine di esaminare, ec. . . . »

Il dippiù è come la parte dispositiva della formola precedente.

ARTICOLO II.

Del modo con cui si procede alla visita de' luoghi.

Dopo la pronunciazione della sentenza che ordina una perizia, la parte più diligente ne leva spedizione dalla cancelleria del tribunale, e la fa notificare con atto di patrocinatore, se la medesima sia stata resa in contradditorio, o pronunciata in contumacia contro il patrocinatore che non è comparso alla udienza: rispetto alla parte che non ha costituito patrocinatore, la notificazione della sentenza è fatta alla persona o al domicilio. Otto giorni dopo la notificazione della sentenza contumaciale, se questa vien fatta al patrocinatore, si può procedere alla visita de'luoghi. Quando poi la notificazione sia fatta alla persona o al domicilio, sarà accresciuto, oltre gli otto gior-

ni, un giorno per ogni tre miriametri di distanza (15 miglia) calcolata dal domicilio della parte contumace al luogo ove sieda il tribunale; e dopo decorso l' intervallo richiesto di otto giorni si può procedere alla visita de' luoghi. Non v' ha poi bisogno di alcuna dilazione, allorchè una sentenza pronunciata in contraddittorio sia stata notificata al patrocinatore.

Siccome per un accesso locale si richieggono alle volte delle spese pel viaggio, che nè il giudice delegato, nè il cancelliere è obbligato ad anticiparle; così il Codice di procedura all' art. 301 (395) ha disposto, che le spese dell' accesso devono anticiparsi dall' attore, facendone deposito in cancelleria (1). In conseguenza ottenuta che si avrà la spedizione della sentenza, la parte diligente dovrà in seguito depositare in cancelleria una somma sufficiente per le spese del viaggio. Se nel determinar questa insorgesse difficoltà tra la parte attrice ed il can-

(1) Il Titolo XII del Lib. III. del Codice di procedura parla degli accessi in generale, e prescrive all' art. 395. *l' anticipazione ed il deposito in cancelleria delle spese dell' accesso della parte che ne avrà fatta la istanza*; nè limitando questa anticipazione nel solo caso che l' accesso debba eseguirsi dal solo giudice, e dal suo cancelliere, si deduce che essendo questi assistiti da' periti, una tale anticipazione deve comprendere anche le spese, che per i medesimi occorreranno. Dovendo poi eseguirsi la visita da' soli periti è dovuto allora un tal deposito? Par che si debba decidere per l' affermativa: poichè ivi solo parlando la legge degli *accessi* senza distinzione alcuna, non debbon questi interpetrarsi ristretti nel solo caso che i medesimi si eseguano da' giudici: non dobbiam noi fare distinzione quando la legge non la determina. Vedremo in seguito se mancandosi dalla parte al deposito delle somme per tali spese potranno i periti esimersi dal conferirsi ne' luoghi controversi.

celliere, se ne farà avvisato il giudice delegato, il quale determinerà l'ammontare presuntivo delle spese occorrenti per la visita. Una tale somma poi determinata per approssimazione non deve intendersi certamente fissata nella via definitiva; ed è perciò, che importando questa una somma maggiore di quella preveduta, la parte è tenuta a corrisponderne il dippiù a compimento; nel modo istesso avrà il dritto alla restituzione del dippiù, quando l'ammontare delle spese fosse stato minore della somma depositata (1). La liquidazione di queste spese e delle vacazioni dovute al giudice ed al cancelliere sarà fatta unitamente a quella delle spese dell'intero giudizio, ed il tutto andrà a carico della parte soccumbente.

Colui che deposita una somma per le spese di una visita fa rilasciarsi dal cancelliere il certificato di deposito, a cui la stessa parte vi unisce la copia della sentenza e l'originale della notificazione debitamente eseguita, il tutto si presenta al giudice delegato accompagnato da una istanza, in piè della quale emette questi una ordinanza, che determina il luogo, il giorno e l'ora dell'accesso sul luogo controverso. *Codice di procedura art.* 297 (391).

Tale ordinanza viene notificata con atto da patrocinatore a patrocinatore, e tien luogo di citazione. *Ivi.* La legge non parla del caso in cui una delle parti non avesse costituito patrocinatore in causa, in tal circostanza perciò non sarà necessario notificare la ordinanza di cui trattasi. In effetti la sentenza contumaciale colla quale venne ordinato

(1) È facile il decidere che nel determinare le spese di viaggio occorrenti per un accesso locale non deve prendersi norma dalla spesa effettiva che vi necessita, ma da quella bensì che viene accordata dalla tariffa per le spese giudiziarie, allorchè assegna *la indennità del migliatico*, essendo queste le spese riconosciute per legge.

l' accesso locale fu precedentemente notificato alla parte incorsa in contumacia o alla persona, o al domicilio: se questa lascia con indifferenza trascorrere l' intervallo di tempo accordato senza produrre opposizione, e per conseguenza senza costituir patrocinatore, si presume che la stessa acconsenta, che si proceda senza il suo intervento. Ecco dunque perchè la legge mentre che prescrive che la ordinanza del giudice delegato venga notificata con atto da patrocinatore a patrocinatore, non ordina che la notificazione istessa debba esser fatta al domicilio della parte, quando questa non abbia costituito patrocinatore.

Malgrado ciò si opina da alcuni giureconsulti, che nel caso in cui è quistione supplir si debba al silenzio della legge, e far notificare la ordinanza del giudice delegato alla parte nel suo domicilio. Fondano costoro il di loro parere nel disposto nell' art. 261 (356) dello stesso Codice, il quale trattando di esame di testimonii prescrive, che la parte non munita di patrocinatore sia citata al di lei domicilio per intervenire alla udienza. Credono essi perciò che vi sia ragione a conchiudere che adottar si debbano gli stessi principii in ordine ad una perizia locale ordinata contro una parte, che non abbia costituito patrocinatore.

Può rispondersi a tale osservazione, che v' è una grande differenza tra un esame di testimonii, e l' accesso locale fatto dal giudice; ed è tanto ciò vero, che se il legislatore avesse avuto in pensiero di rendere uniforme queste due procedure, avrebbe prescritto per l' accesso del giudice su i luoghi litigiosi, quando fu stabilito per lo esame de' testimonii: la formalità di cui trattasi deve precisamente aver luogo in un caso e non nell' altro, per la ragione che la medesima fu stabilita trattandosi d' un

esame di testimonii, e non per una visita de' luoghi. Vien disposto d'altronde nell' art. 1034 (1110), che se la operazione di un perito esigesse più di un accesso locale, basterà indicare soltanto il giorno e l'ora del primo accesso, non essendo necessario reiterare la citazione alle parti contumaci (1). Lo spirito della legge si è, che non si debba far più caso delle parti messe sufficientemente in mora per ciò che riguarda le operazioni preparatorie. In vista di ciò egli è della massima evidenza, che la disposizione dell' art. 261 (356) per lo esame de' testimonii è da considerarsi come una eccezione alla regola generale, e non deve applicarsi oltre il caso ivi preveduto.

Finalmente in comprova di questa ultima opinione basti il dire, che la tassa per la notifica della ordinanza emessa dal giudice delegato non è specialmente caricata alla parte che non ha costituito patrocinatore; da ciò può chiaramente conchiudersi, che non deve punto avere luogo una tale notificazione.

Allorchè trattasi di una controversia nella quale viene ordinato l'accesso locale del giudice, essendo inteso il pubblico ministero, dovrà esser questi presente alla visi-

---

(1) Ad oggetto di evitare de' cavilli, nella prima citazione, si dà conoscenza alla controparte, che l'accesso locale siasi determinato pel giorno e l'ora indicata *colla continuazione*, ciocchè si estende non solo per la continuazione dell' ora, come dicemmo nella nota alla pag. 15, ma anche pel prosieguo delle visite ne' giorni sussecutivi. Nel caso poi che tali visite vadano interrotte, è un sistema darne legale conoscenza alla parte contumace nella ripresa dopo ciascuna interruzione, malgrado che nell' articolo suddetto venga prescritto che « non sarà necessario di reiterarle, benchè queste dovessero continuarsi in altri giorni » senza dire in altri giorni consecutivi.

ta ? Il codice di procedura all'art. 300 (394) decide formalmente non esser necessaria che nel solo caso in cui egli sia parte (1). Quindi se la causa sia tale da rendersi semplicemente a cognizione del pubblico ministero, come allorchè si trattasse dell' interesse di un Comune, di un minore, di beni dotali, di una ricusa, o di una quistione di stato civile, basta che la sentenza pronunciata all' udienza sia preceduta dalle conclusioni del medesimo, non vi è alcun bisogno che acceda sul luogo. Ma se il pubblico ministero è parte nella causa, come per esempio se questi avesse provocata la interdizione di un demente, il quale sia privo di parenti, o non rappresentato da' medesimi, l' accesso del giudice sul luogo controverso non potrà aver luogo, che in concorso del regio procuratore, poichè in tal caso è questo magistrato la sola parte requirente.

Il giudice delegato nel giorno ed ora determinata si trasferisce sul luogo col suo cancelliere, e vi redige il suo processo verbale. Comincia questo col far menzione della sentenza colla quale venne ordinata la visita, si

---

(1) Secondo il Codice di procedura francese all'art. 300 bastava che il pubblico ministero fosse *parte* per intervenire in una visita; il nostro Codice all' incontro nell' art. 394 vuole di più, che questi sia *parte principale*. In vista di ciò ove il pubblico ministero dà semplicemente le sue conclusioni, giusta l' art. 177, non è da considerarsi come parte principale; è inutile perciò che assista ad un accesso ordinato in una causa fra un minore ed un maggiore. Non è così però ove si tratti d' invigilare gl' interessi di un presunto assente, giacchè allora giusta l' art. 120 del Codice civile n' è direttamente incaricato. Può esimersi da tal obbligo col chiedere che venghi nominato un curatore, specialmente quando l' oggetto non sia di grande entità.

prosiegue coll' indicare la ordinanza da lui emessa in esecuzione della sentenza istessa con cui venne fissato il giorno e l' ora per la esecuzione della operazione di cui trattasi: vien quindi accennato il nome delle parti intervenute, e la dichiarazione in contumacia per quelle non comparse, dopo però di aver verificato, che la ordinanza da lui emessa fu debitamente notificata alle parti contumaci, se poi non gli fosse presentato l' originale della citazione, o che rilevasse dal medesimo esser nulla la notificazione, dichiara allora che non può aver luogo la operazione pe' motivi che indicherà nel suo processo verbale, il quale vien chiuso colla di lui sottoscrizione e con quella del cancelliere.

In questo caso, la parte requirente altro espediente non ha che di depositare nuovamente una somma per le spese della visita, far istanza per ottenere un' altra ordinanza che fissi il giorno e l' ora della operazione, e farla notificare nella via regolare, in modo che il giudice delegato, che si trasferisce per la seconda volta sul luogo in controversia, trovi che si sono adempiute le prescritte formalità senza poter essere attaccate di nullità.

Quando il giudice ritrova in regola gli atti antecedenti procede alla visita de' luoghi, tanto in assenza che alla presenza delle parti debitamente citate. Descrive nel di lui processo verbale quelle cose che ha da esaminare giusta il di lui incarico, e fa quelle osservazioni che crede necessarie per farne rapporto al tribunale; egli sente i rilievi delle parti presenti, e gl' inserisce nello stesso verbale, ciascun de' quali vien sottoscritto dalle medesime, e se alcuna di esse non sappia scrivere ne sarà fatta menzione dal giudice delegato. Le parti possono essere assistite o rappresentate dai loro patrocinatori, atteso che la tariffa delle spese giudi-

ziarie, *art.* 92 (62 § 11) accorda ai patrocinatori che assistono agli accessi de'giudici il dritto alle vacazioni che entrano nella tassa. Lo stesso articolo però non permette ai patrocinatori d' intervenire alle visite de' periti, se non quando sono espressamente richiesti dalle parti, per la ragione che il giudice delegato può emettere delle ordinanze sulla faccia del luogo; ciò che succede soltanto dietro istanza de' patrocinatori.

Se l' oggetto della visita richiede più di un accesso locale, il giudice delegato, prima di chiudere una convocazione, indica il giorno e l' ora di quella che siegue, senza che sia necessario di citare le parti incorse in contumacia: ha perciò luogo un tale secondo accesso, anche senza la intesa delle parti contumaci. È questa la disposizione dell' articolo 1034 (1116) del Codice di procedura relativamente alle intimazioni che si fanno per assistere alle relazioni de' periti; sicchè anche è applicabile la stessa disposizione in ordine agli accessi del giudice. Infine il processo verbale è firmato dal giudice e dal cancelliere; ciò che si fa in ciascun accesso, in guisa che si può dire che questi sono comprovati da altrettanti processi verbali particolari.

Qualora il giudice delegato incontrasse qualche ostacolo nel corso della operazione, egli fa uso dell' autorità conferitagli, onde superargli. Se, per esempio, si tratta di aprire delle porte, emette tosto la necessaria ordinanza, e ne fa menzione nel processo verbale. Nel caso poi che incontrasse ostacoli tali, da non potersi superare senza esserne specialmente autorizzato da una sentenza, dichiara che ne farà rapporto al tribunale nel giorno della udienza ch' egli fisserà: ciò che serve d' intimazione alle parti, acciò v' intervengano, se loro aggrada; e tien

luogo di citazione anche per le parti che hanno mancato di trovarsi presente. Nel giorno fissato per la udienza, il giudice delegato fa il suo rapporto, dopo il che si procede nei modi prescritti dalla sentenza che viene emanata. Occorrendo di dover continuare le visite locali, la sentenza può fissare il luogo, il giorno e l'ora; in difetto, ad istanza della parte attrice, il giudice delegato emette un' ordinanza che fissa il luogo, il giorno, e l'ora in cui riprenderà le sue operazioni, e ciò in vigore di nuova autorizzazione conferitagli: questa ordinanza dev' essere notificata con atto di patrocinatore a patrocinatore.

Per esempio, se in un primo accesso si conosca che atteso la qualità e la complicazione degli oggetti da esaminarsi, non si possa avere una precisa cognizione dei luoghi se non colla scorta di una pianta, il giudice delegato non ha la facoltà di ordinare che questa venga rilevata, senza esserne espressamente autorizzato da una sentenza. È questo uno de' casi in cui egli deve farne rapporto al tribunale, il quale ordina ciò che crede conveniente. Se adotta il progetto di fare estrarre la pianta de' luoghi litigiosi, nomina di uffizio la persona per la esecuzione di questo lavoro, oppure incarica il giudice delegato di scegliere colui che crede; ciò che da quest' ultimo vien fatto mediante un' ordinanza di cui se ne fa cenno nel processo verbale (1).

(1) Il giudice delegato non altrimenti che i periti non possono oltrepassare i limiti di quanto gli venne affidato con una sentenza; in modo che, quando il tribunale avrà ordinata una semplice descrizione de' luoghi, si suppone che abbia creduto inutile farne rilevare la pianta. Quante volte però di accordo le parti vi acconsentissero, si può a tanto devenire, e togliere il giudice dal caso di farne rapporto al tribunale. Il tutto dev' essere minutamente esposto nel processo verbale.

Del resto, il perito nominato di ufficio o dal tribunale o dal giudice delegato, è citato a comparire per prestare il giuramento in vigore di una ordinanza, la quale indica il luogo, il giorno, e l'ora destinata per un tale atto, dopo di che egli eseguisce il lavoro affidatogli, che poi rimette al giudice delegato. Allora questi, ad istanza della parte più diligente, emette un' ordinanza che indica il luogo, il giorno e l'ora in cui proseguirà la visita.

Quest' ordinanza è notificata con atto di patrocinatore a patrocinatore; e qualora alcuna delle parti non avesse costituito patrocinatore, non occorre di doverne fare alla medesima la notificazione.

In effetti le ordinanze che si emettono dal giudice delegato durante il corso delle sue operazioni in niente differiscono dalla procedura della prima visita; e dalla legge istessa vien giustificato, che una tale ordinanza non deve esser notificata alle parti che non hanno costituito patrocinatore.

La visita è continuata nel giorno ed ora fissata, presenti o assenti le parti; e se la pianta dietro le osservazioni fatte dalle stesse parti, è riconosciuta conforme allo stato de' luoghi, il giudice delegato l'approva, e la sottoscrive unitamente al cancelliere, facendone altresì menzione nel di lui processo verbale. Qualora poi fosse questa inesatta, il giudice delegato ordina che sia corretta in conformità ai rilievi fatti dalle parti.

Finora abbiam supposto che il giudice delegato proceda alla visita de' luoghi senza essere assistito da' periti. E siccome, giusta quanto abbiamo accennato nel precedente articolo, può accadere che si faccia la nomina dei periti, e che nello stesso tempo un giudice delegato debba

fare la visita coll' assistenza dei medesimi, sia per avere degli schiarimenti sopra un punto di diritto quali debbono riconoscersi da persone dell' arte, sia per garantire le loro operazioni. In tal caso il giudice, dal canto suo, stende un processo verbale, mentre i periti sotto la sua autorizzazione fanno soltanto la loro relazione. In conseguenza non ne risulta alcuna confusione tra le due operazioni: quella del giudice delegato si eseguisce nel modo che abbiamo detto; rispetto all' altra parte de' periti, si osserverà quanto saremo per ispiegare nel capitolo seguente.

È quì da osservarsi però, che se i periti incontrano resistenza, si dirigono immediatamente al giudice delegato che si ritrova con essi sul luogo, e questi emette le analoghe ordinanze, o pure ne farà rapporto al tribunale.

È da osservarsi ancora che la presenza del giudice delegato non è necessaria per garantire la operazione dei periti se non durante il tempo da essi impiegato nella visita de' luoghi, e nel ricevere le osservazioni delle parti: quindi è evidente che quando i periti si ritirano per deliberare sull' oggetto della loro visita, e per redigere il loro rapporto, ciò si eseguisce senza l'intervento delle parti nè v' è più bisogno dell' autorità giudiziaria. Per la qual cosa il processo verbale del giudice delegato può esser chiuso all' atto in cui i periti dichiarano di ritirarsi per emettere il loro parere.

Istanza da presentarsi al giudice delegato per l' accesso sul luogo.

» Al sig. F. . . giudice del tribunale civile di . . .
» Il signor D. . . vi espone, che in vigor di sentenza

pronunciata il giorno . . . tra esso ed il signor H. . . , della quale qui si unisce copia , Voi , siete stato delegato per procedere alla visita del muro che separa la casa dell' esponente da quella del detto signor H. . . , situate ambedue nel Comune di . . . Per la di cui esecuzione l' istante ha depositata nella cancelleria la somma preventiva per le spese della visita , come risulta dal certificato qui pure annesso.

» La prega perciò che vogliate compiacervi , d' indicare , il giorno e l' ora in cui sarete per procedere alla visita sul luogo in quistione.

A dì . . .

Sott. B. . . . patrocinatore.

In piè di questa istanza , accompagnata dagli anzidetti due ricapiti , il giudice delegato emette una ordinanza del tenore seguente ;

» Ordiniamo che in vigor della sentenza qui sopra menzionata , nel giorno . . . , alle ore dieci antimeridiane , Noi procederemo all' accesso di cui si tratta (1).

A dì . . .

Sott. F. . . giudice delegato.

Questa suddetta istanza nella quale è segnata l' anzidetta ordinanza del giudice delegato non passa in cancelleria , ma vien consegnata unitamente alle produzioni al patrocinatore della parte attrice. Ne farà costui due copie , ed in piè di ciascuna di esse vi aggiunge la intima concepita nel seguente modo , cioè :

---

(1) Una tale ordinanza dev'esser registrata.

» Ad istanza del sig. B. . . patrocinatore del signor D. . . si notifica al signor J. . . . patrocinatore del sig. H. la sopra riportata ordinanza, colla intimazione di ritrovarsi unitamente alla parte, se gli aggrada, nel fondo denominato . . . sito . . . nel suddetto giorno ed ora fissata colla menzionata ordinanza, ad oggetto di esser presente alla visita di cui si tratta.

Sott. B. . . patrocinatore.

Le due copie di quest' atto vengono presentate agli uscieri di udienza dello stesso tribunale, ed uno di essi è incaricato di notificarne una al patrocinatore cui va diretta. L' usciere vi appone in piè di ciascuna copia il suo atto di notificazione, e ne porta un esemplare alla casa del patrocinatore cui deve essere significato, restituisce poi l' altro esemplare al patrocinatore della parte requirente; che sarà per lui l' originale della intima.

Se il reo convenuto non ha costituito patrocinatore, non deve farsi alcuna notificazione, per l' ora e pel giorno stabilito per l' accesso locale, come si è poc' anzi dimostrato; anzi una intimazione fatta alla parte che si sostiene a non voler costituire patrocinatore, sarebbe contraria al disposto dall' articolo 297 (391) del Codice di procedura, nè sarebbe riconosciuta dalla tariffa giudiziaria.

Quando la visita deve aver luogo alla presenza dei periti, essi sono citati in vigore della ordinanza emessa dal giudice delegato, onde si trovino sulla faccia del luogo nel giorno ed ora fissati, tanto per prestare il giuramento, che per dare il loro parere.

Processo verbale di una visita sul luogo della controversia.

» L' anno ec. il dì . . . del mese di . . . , alle ore sei antemeridiane, Noi F. . . , giudice delegato con sentenza pronunciata dal tribunale di . . . , del giorno . . . ed in vigore di nostra ordinanza del giorno . . . segnata in piè dell' istanza presentataci nello stesso giorno , assistito dal signor L. . . , cancelliere presso il detto tribunale, siamo partiti dal luogo di nostra residenza per trasferirci nella città di . . . , distante due miriametri e per procedere alla visita del muro comune che separa due case situate nella detta città, strada detta . . . ai numeri 16 e 17. Siamo giunti sulla faccia del luogo alle dieci ore antemeridiane, come fu stabilito nell' anzidetta nostra ordinanza ,

» È comparso avanti di noi il signor D. . . . , assistito dal signor B. . . , suo patrocinatore , il quale ci ha presentata copia della sentenza che ordina la visita : egli ha pure prodotta la di lui istanza : in piè della quale è segnata la nostra ordinanza che fissa il giorno e l' ora della operazione, non che l' originale della intimazione fatta in vigore della menzionata ordinanza ; la istanza , ordinanza e citazione rimarranno annesse alla minuta del presente processo verbale : dietro ciò il detto signor D. . . ci ha fatto istanza di procedere alla visita, e si è sottoscritto unitamente al signor B. . . , di lui patrocinatore.

Sottoscritti D. . .

B. . . , patrocinatore.

» Si è presentato altresì il signor H. . . , assistito dal signor J. . . , di lui patrocinatore , il quale ha dichiarato di non fare alcuna opposizione , che segua la visita di cui trattasi ; ed ha detto di non sapere scrivere , per cui la presente dichiarazione venne sottoscritta soltanto dal di lui patrocinatore.

Sottoscritto J. . . , patrocinatore.

» Delle quali comparse , dichiarazioni ed istanze Noi abbiamo dato atto alle dette parti. Dopo di che , alla presenza delle medesime , Noi abbiamo proceduto alla visita del muro che divide le loro case ; ciò che vien comprovato da quanto segue.

» Noi abbiamo rilevato che il muro di cui trattasi è dell' altezza di . . . indi abbiamo . . . ec.

Qui si fa la descrizione de' luoghi controversi , indi si riportano le osservazioni rispettive delle parti , e le ordinanze che il giudice delegato può emettere per l' esecuzione di quanto riguarda il di lui incarico , come sarebbe l' ordine di far de' cavamenti , di aprire una porta , o di altra cosa necessaria per l' esame a lui commesso. In seguito egli riporta il modo con cui i suoi ordini sono stati eseguiti , ed il risultato nella esecuzione ; in una parola , fa menzione di tutte le circostanze che si presentano nel corso della operazione. Terminata che sia la medesima , e dopo che il cancelliere abbia inserito nel processo verbale tutti gli analoghi rilievi , il giudice delegato lo chiude ne' termini seguenti :

» Dopo aver finita la nostra operazione , per la quale siamo rimasti sul luogo dalle ore dieci antemeridiane sino

alle ore tre pomeridiane, la spedizione della mentovata sentenza fu resa al signor B. . ., patrocinatore del signor D. . ., ed abbiamo chiuso il presente processo verbale, che fu sottroscritto dal detto signor D. . . dal di lui patrocinatore, e dal patrocinatore del signor H. . ., come pure da noi e dal nostro cancelliere; e rispetto al signor H. . ., egli ha nuovamente dichiarato di non sapere scrivere.

Sottoscritti D. . .
B. . ., patrocinatore.
J. . ., patrocinatore.
F. . ., giudice delegato.
L. . ., cancelliere.

Qualora alcuna delle parti non fosse intervenuta alla operazione, se ne fa menzione nel processo verbale, in cui si annuncia la comparsa della parte che trovasi presente, ed il giudice delegato così prosiegue:

» La parte comparsa ci ha fatto istanza di procedere alla visita de' luoghi litigiosi, tanto alla presenza che in assenza della controparte, e si è sottoscritta col suo patrocinatore.

Sottoscritti D. . .
B. . ., patrocinatore.

» Dopo di aver aspettato fin dopo le undici ore, senza che il signor H. . .; nè alcuno in di lui nome, sia comparso, Noi abbiamo dato atto di comparsa e di sue istanze al signor D. . ., dichiarando in contumacia il detto signor H. . .; ed abbiamo ordinato che, non

ostante l' assenza di quest' ultimo, si sarebbe proceduto alla visita del muro di cui trattasi : ciò che fu eseguito nel modo come appresso.

» Noi abbiamo rilevato che il muro, ec. . .

Può alcune volte accadere che la parte non sia assistita dal suo patrocinatore, e che la medesima non si trovi presente alla visita, o che compaja per essa il suo patrocinatore, o pure uno speciale procuratore : in questi diversi casi, nel processo verbale si fa menzione del carattere con cui ciascuna parte assiste alla operazione ; cioè, o da per se stessa sola o in compagnia del suo patrocinatore o di tutt'altra persona che la rappresenti. Allorchè non compaja il suo patrocinatore, è d' uopo che colui che la rappresenta sia munito di uno speciale mandato di procura, il quale rimane annesso alla minuta del processo verbale, in dove ne sarà fatta menzione.

Qualora non si possa terminare la operazione in un solo accesso, s' indica il luogo, il giorno e l' ora in cui si farà il seguente accesso, e ciò si esprime in questi termini :

» Dopo di esserci trattenuti sul luogo, per la operazione qui sopra menzionata, dalle ore dieci antemeridiane sino alle ore quattro pomeridiane, ciò che costituisce due vacazioni, abbiamo rimessa al giorno seguente la continuazione della visita, facendo intimazione alle parti di trovarsi nel medesimo luogo alle ore nove antemeridiane ; e il signor D. . . si è sottoscritto diunita al di lui patrocinatore : ed avendo il signor H. . . dichiarato di non sapere scrivere, il presente fu sottoscritto

dal di lui patrocinatore, come pure da Noi, unitamente al nostro cancelliere.

Sottoscritti. D. . .
B. . ., patrocinatore.
F. . ., giudice delegato.
L. . ., cancelliere.

Nel giorno seguente si dà principio al secondo accesso nel modo medesimo tenuto nel primo, e si comprova la comparsa delle parti nel seguente modo:

» Oggi . . . del mese di . . . dell' anno . . ., a nove ore antemeridiane, in vigore della intimazione da Noi fatta alle parti nell' atto che fu chiuso il processo verbale di jeri, qui sopra trascritto, ci siamo trasferiti col signor L. . ., cancelliere, nella casa del signor D. . . sita in questa città di . . . strada detta. . .

» Le stesse parti, nelle qualità medesime identificate nel processo verbale di ieri, assistite pure dai loro patrocinatori, sono comparse avanti di Noi, e ci hanno fatto istanza per la continuazione della visita de' luoghi, e si sono sottoscritte, ad eccezione del signor H. . ., il quale ha dichiarato di non sapere scrivere.

Sottoscritti D. . .
B. . ., patrocinatore.
J. . ., patrocinatore.

» Delle quali comparse ed istanze Noi abbiamo dato atto alle parti. Quindi si è continuata la operazione nel modo che segue.

» Avendo esaminato il cavamento, che ordinammo di fare, onde riconoscere la profondità delle fondamenta del muro, ec.

Se con un secondo accesso la operazione non è terminata, s' indica il luogo, il giorno e l' ora in cui sarà eseguito il terzo, nel modo istesso che abbiamo accennato pel secondo accesso. Finalmente si chiude l' ultima visita coll' enunciare che la operazione è terminata, facendo menzione che si sono resi alle parti tutti gli atti da esse comunicati, siccome abbiamo dichiarato nel precedente esempio.

Allorchè ebbe luogo la nomina de' periti contemporaneamente all' ordinanza della visita, il giudice delegato, dopo aver fatta menzione della comparsa delle parti, e dichiarate in contumacia quelle che non sono intervenute, giustifica la presenza de' periti, e la presentazione a lui fatta delle copie d' intimazione da essi ricevute, in vigore dell' ordinanza dal medesimo emessa, per trovarsi sulla faccia del luogo: egli ordina in seguito che dette copie d' intimazione debbano rimanere annesse alla minuta del processo verbale, fa in seguito prestare il giuramento a' periti, e ne fa menzione nel processo istesso (1). Premessi tali preliminari il giudice procede alla visita dei luoghi coll' assistenza de' periti medesimi; riceve le osservazioni, le istanze ed i rilievi delle parti; espone le interpellazioni dirette a' periti e le risposte ricevute, emette quelle ordinanze che crede necessarie per facilitare a' periti le opportune indagini; in una parola,

(1) L' atto del giuramento consiste nella domanda che il giudice fa a' periti dicendogli: *giurate che nel disimpegno dell' incarico a voi affidato con sentenza . . . agirete secondo i dettami di vostra coscienza, dicendo la verità*; i periti alzeranno la mano destra, ed il giuramento sarà adempito: Una tale domanda fatta dal giudice sarà letteralmente consagrata nel verbale.

il giudice delegato enuncia nel processo verbale tutto ciò ch' egli fa, sia per avere degli schiarimenti sui punti di diritto dei quali il tribunale lo ha incaricato di prender conoscenza, sia per assistere i periti nel disimpegno della visita. Durante la operazione del giudice delegato, i periti noteranno quegli appuntamenti che possono servir di lume per poter emettere il loro parere.

Nel terminare il processo verbale della visita, il quale all' atto che si chiude ciascun accesso è sottoscritto dalle parti presenti, da' periti, dal giudice e dal cancelliere, si dichiara che i periti si sono ritirati in tal luogo, o sono rimasti soli sul luogo istesso per deliberare intorno al loro parere; ciò che deve esser fatto solamente fra di essi. Questi compilano difatti la loro relazione nella forma di cui parleremo nel seguente capitolo, che viene da essi depositata nelle mani del giudice delegato, qualora egli si ritrovi ancora sulla faccia del luogo; oppure nella cancelleria del tribunale, se il lavoro de' periti non sia terminato prima che il giudice abbia compiuta la di lui missione.

Parlando de' periti nel capitolo seguente, vedremo che i medesimi prima di dare la loro opinione, nel dar principio alla loro relazione devono comprovare la presenza o la mancanza delle parti, come pure le deduzioni ed i rilievi delle medesime; dopo di che rimangono soli per emettere il loro parere. Ma quando una visita è fatta coll' assistenza de' periti, le operazioni che precedono il loro parere, essendo eseguite alla presenza del giudice delegato, vengono comprovate nel processo verbale di questo magistrato. In tal caso, la relazione de' periti comprende soltanto il loro parere, senza che ivi si faccia menzione di que' preliminari che dovrebbero precederla. Del resto

poi, ciò che concerne i periti è regolato nello stesso modo come se non vi fosse l' intervento del giudice, e giusta quanto saremo per ispiegare nel seguente capitolo.

Il giudice delegato deve specificare nell' originale del suo processo verbale i giorni impiegati nel viaggio, quelli per la operazione e pel ritorno, come è prescritto dall' articolo 298 (392) del Codice di procedura.

Il patrocinatore della parte più diligente leva in seguito la spedizione del processo verbale, e la notifica a' patrocinatori delle altre parti; in conseguenza non si fa notificazione alcuna a quella parte che non ha costituito patrocinatore in causa. *Ivi art.* 299 (393).

V' hanno alcuni che opinano che la ordinanza del giudice delegato in dove è determinato il giorno e l' ora della operazione debba notificarsi alla persona o al domicilio della parte che non ha costituito patrocinatore, convengono però che non debba esser notificato il processo verbale, se la stessa parte a quell' epoca è tuttavia senza patrocinatore: ma perchè una tale differenza? egli è chiaro che la stessa ragione che vi ha per significare alla parte contumace il risultato della operazione, milita anche per dover indicare alla medesima il giorno e l'ora in cui ha luogo la operazione di cui trattasi. Se la stessa parte contumace non merita che gli sia comunicato il processo verbale, stante la sua ostinazione a non comparire, per la stessa ragione merita la medesima ostinazione che non gli debba essere notificata l' ordinanza che fissa il giorno e l' ora dell' operazione.

Che che ne sia, il processo verbale della visita non si notifica se non mediante atto di patrocinatore, e per conseguenza non vien comunicato alla parte che non lo abbia costituito. Finalmente, tre giorni dopo la seguita

notificazione di questo processo verbale, mediante un semplice atto, si può fare istanza perchè abbia luogo la udienza; ciò vuol dire che non è permesso di notificare alcuna scrittura, sotto il pretesto di trar profitto dalla fattasi operazione: basta che le parti sieno sentite all'udienza nelle loro discussioni.

CAPITOLO III.

Del rapporto de' periti.

Dal latino *peritus* che significa colui che è esperto e conoscente deriva la voce, *perito*, colla quale s'indica una persona capace di dare un equo parere su di una materia che concerne l'arte da lui conosciuta.

Accade spesse volte che il tribunale per avere degli schiarimenti intorno ad alcuni fatti, o per determinare il valore di qualche oggetto, gli sia necessario il parere di persone intelligenti: in questo caso egli ordina che costoro esaminassero la cosa in controversia, e ne facessero rapporto al tribunale: il complesso di una tale operazione chiamasi *perizia*.

Per esempio, se accade che prima de' dieci anni accordati dalla legge rovini il muro che sostiene il colmo del tetto di una casa, e che il rispettivo proprietario voglia intentare l'azione di garantia contro l'intraprenditore che l'ha costrutto, la controversia che insorge in questo caso si aggira sulla conoscenza, se l'accidente deriva da un vizio di costruzione, o da causa estranea all'operato dell'intrapreditore. Così pure accade talvolta che il proprietario di uno stabile reclami de' risarcimenti pei guasti a lui cagionati da' vicini per imprudenza o col-

l' intenzione di nuocere: trattasi quindi di verificare in che consiste il danno, e di farne la stima.

In ambedue questi casi, ed in moltissimi altri, è necessario che i giudici abbiano degli schiarimenti intorno ad oggetti estranei alla loro cognizione: in tal caso non si può far a meno di domandare il giudizio delle persone intelligenti di quell' arte a cui ha analogia l' oggetto della controversia.

La importante materia che concerne i rapporti dei periti è di un uso sì frequente, ed è applicabile a tanti oggetti, che dovrebbe esser conosciuta da tutte le classi della società, giacchè non v' ha quasi alcuno che non occorresse soventi di dover ricorrere al giudizio de' periti, o di adempierne le funzioni.

A fin di procedere perciò con ordine nella materia che saremo per trattare, e per conoscere ciò ch' è prescritto nelle cause ch' esigono rapporti di periti, divideremo questo capitolo in cinque articoli: ne' quali parleremo successivamente 1. della nomina de' periti; 2. della ricusa de' medesimi; 3. del loro giuramento; 4. delle loro operazioni; 5. della sentenza emanata dietro il di loro rapporto.

Articolo I.

Della nomina de' periti.

Non vi hanno regole particolari che prescrivono in quali casi si debbano nominare i periti, giacchè ciò dipende soltanto dalla natura della quistione sottoposta alla cognizione del tribunale, che spesso conosce la necessità di dover ricorrere a' lumi, che possono somministrargli

persone dell' arte. Alcune volte una parte domanda che sieno nominati i periti, mentre la parte avversaria vi si oppone: più soventi accade che le parti sieno d'accordo che si esegua una perizia; finalmente, succede soventi che, anche senza richiesta di alcuna delle parti, il tribunale creda necessario di sentire il parere di persone conoscitrici del merito di una quistione. In tutti i casi però la operazione de' periti non può aver luogo senza essere ordinata con una sentenza. *Cod. di proced.*, *art.* 302 (396) (1).

Non basterebbe di enunciare nella sentenza in un modo generale, che i periti daranno il loro parere sopra i fatti che esigono rischiarimenti; è indispensabile che ivi sia chiaramente indicato l' oggetto della perizia. In forza di una tale sentenza è conferita a' periti la facoltà di procedere all' operazione di cui trattasi. Eglino sono tenuti a dare il loro giudizio su quanto si esige da essi, nè il loro parere deve estendersi al di là di ciò che gli fu prescritto. Per evitare adunque che i periti mancassero nell' intero adempimento del loro incarico, o pure oltrepassassero i limiti della facoltà ad essi conferita, il citato articolo ha saggiamente disposto, che nella sentenza devono enunciarsi chiaramente gli oggetti della perizia.

---

(1) La sentenza che nomina i periti destina nel tempo istesso il giudice per ricevere il giuramento: è questi sovente il giudice delegato della causa. Talvolta per un tale atto vien delegato un giudice di circondario, quando lo ricercano le circostanze, e ciò succede specialmente quando per vedute particolari il tribunale nomina un sol perito, e commette ad un giudice del Circondario ove son messi i luoghi da esaminarsi la nomina degli altri due periti, o anche di tutti tre, e di ricevere il giuramento.

Per lo passato ciascuna parte avea la facoltà di nominare un perito; e le due persone scelte dalle parti procedevano insieme alla operazione. Se queste fossero state di diverso parere, si sceglieva un terzo per derimere la parità.

Il Codice di procedura ha voluto rimediare a diversi inconvenienti che risultavano da questo metodo; ed il meno era quello di dover devenire due volte alla nomina de' periti, ed eseguire due volte la operazione: giacchè è facile il conoscere che per lo più succedeva, che nel primo rapporto i periti erano in disparere, per cui dovea ricorrersi al rapporto di un terzo. Secondo l'art. 3o3 (297), la perizia deve farsi da tre periti, a meno che le parti non convengano in un solo: così i periti non riescono giammai di numero pari, e per conseguenza non può aver luogo la divisione di opinione, come accade quando si propongono tra i periti due diversi pareri, che vi ha parità di voti tanto per l'uno che per l'altro (1).

Egli è vero che fra i tre periti ciascuno può essere di diverso sentimento; ma vedremo in seguito che, giusta l'articolo 318 i periti sono tenuti a dimostrare nella relazione i motivi del loro disparere. È questo un metodo spedito per far conoscere a' giudici ciò che essi prima non conoscevano che dopo una duplicata operazione. Trattandosi poi di tre opinioni differenti possono oggi, egualmente che allora, scegliere quello che troveranno più ragionato.

---

(1) I minori però non possono devenire alla nomina di periti di loro elezione, nè domandare al tribunale la destinazione di un solo.

Qualora il tribunale crede a proposito di ordinare che sia fatta una relazione da persone dell' arte, essendo le parti d' accordo sulla scelta di tre periti, si dà alle medesime atto della nomina colla relativa sentenza. Questa nomina di accordo è comprovata cogli atti di procedura, cioè quando la parte che domanda la visita de' luoghi, indica contemporaneamente tre periti, e che l' altra parte aderisce nella risposta alla scelta che si propone. Il modo più semplice di far conoscere che si è d' accordo sulla scelta de' periti, si è quello di farne la dichiarazione alla udienza. In ambedue i casi, il tribunale è tenuto di nominare que' periti che le parti avranno scelto di comune consenso. *Ivi art.* 304 (398).

Se una parte proponesse negli atti del giudizio, o verbalmente alla udienza, che l' operazione sia affidata ad un sol perito da essa indicato, e che la parte avversaria vi aderisca sia in iscritto sia verbalmente, la stessa persona sarebbe di necessità nominata dal tribunale per eseguire da se sola la perizia (2).

Quando viene ordinata una visita, se le parti non si sono accordate sulla scelta de' periti, s' accorda alle medesime nella sentenza di poterne far la nomina nello spazio de' tre giorni sussecutivi alla relativa notificazione, coll' avvertenza che a ciò mancando i periti nominati di

(1) Trattandosi di revisione di perizia può anche il tribunale nominare un sol perito di ufficio (art. 416), senza esservi bisogno del consenso delle parti. Per causa di solo apprezzo d' immobili appartenenti a' minori può anche il tribunale nominare un sol perito, o tre, secondo che richiede la importanza de' beni, e ciò giusta il disposto dell' art. 1031 meno che però non si trattasse di apprezzo e divisione, nel qual caso i periti debbono assolutamente esser tre, giusta l' art. 1047.

ufficio nella stessa sentenza, procederanno alla operazione prescritta. *Ivi*, *art.* 305 (399).

Quindi ogni sentenza che ordina una operazione di tal genere, comprende intrinsecamente la nomina di tre periti, o scelti dalle parti, o nominati di ufficio. In quest' ultimo caso, la nomina de' medesimi è condizionale: essa è poi definitiva, qualora le parti, nello spazio di tre giorni dalla notificazione della sentenza, non si accordino per iscegliere altri tre periti o un solo.

Se le parti avessero dichiarato che acconsentivano a lasciar fare la visita da un solo perito, senza però accordarsi sulla scelta, il tribunale, in vece di tre periti, ne nominerebbe soltanto un solo di ufficio. Una tale nomina sarebbe pure condizionale, e pel caso in cui le parti non avessero fatta la loro scelta nell' intervallo di tre giorni dalla notificazione della sentenza.

La parte più diligente leva copia della sentenza, e la fa notificare con atto di patrocinatore: se i periti ivi nominati sono stati scelti di comune accordo, essa ottiene immediatamente l' ordinanza che fissa il giorno della prestazione del giuramento, di cui parleremo nell' articolo seguente. Ma se i periti furono nominati di ufficio, la parte più diligente fa similmente notificare la sentenza con atto di patrocinatore, e nell' intervallo de' tre giorni dopo seguita la notificazione, se le parti non convengono nella elezione de' periti, rimarranno definitivamente incaricati per la prescritta esecuzione quelli nominati di ufficio.

Se in tale intervallo di tempo però le parti saranno devenute alla nomina de' periti nella via amichevole, debbono farne la loro dichiarazione in cancelleria: allora questi periti restano facoltati ad eseguire la perizia a preferenza di quelli nominati di ufficio.

Sentenza che ordina un rapporto di periti.

Premessi i preliminari di ogni sentenza, la esposizione de' punti di fatto e di dritto, ed i motivi che determinano il tribunale, la parte dispositiva è concepita in questi termini:

» Il tribunale prima di decidere sul merito ordina, che il sig. A. . . . architetto, il sig. B. . . ingegnere idraulico, ed il sig. C. . . agricoltore, tutti e tre periti scelti di accordo dalle parti, dopo di aver prestato il giuramento nelle mani del sig. giudice D. . . all' uopo delegato procederanno alla visita della casa di campagna cui è quistione, sita. . . ad oggetto di verificare, e valutare i lavori fatti dal sig. E. . . nel primo piano della medesima, alle piantagioni del parco annesso, ed a' canali d' irrigazione, avendo presente le domande ed i rilievi delle parti, facendone di tutto rapporto in iscritto, che depositeranno in cotesta cancelleria, dopo di che il tribunale si riserba le ulteriori provvidenze di giustizia: colla riserva delle spese ».

Qualora poi le parti fossero state di accordo per la nomina di un solo perito la sentenza sarà concepita in questi termini:

» Il tribunale prima di decidere sul merito ordina che il sig. A. . . perito nominato di accordo dalle parti, procederà alla visita della casa di campagna ec. »

Nel caso in cui le parti non si sieno accordate sulla scelta de' periti, la sentenza verrà pronunciata come siegue:

» Il tribunale prima di decidere; ordina che i periti scelti dalle parti nello intervallo di tre giorni dalla notificazione della presente sentenza, ed in mancanza i

sig. A. . . , architetto . . . B. . . , ingegnere, e C. . . , agricoltore, tutti e tre periti che restano nominati di uffficio ; procederanno alla visita della casa di campagna, ec. »

Nell' intervallo de' tre giorni decorribili dalla notificazione di questa sentenza, le parti possono convenire sulla scelta de' periti; ciò che si può fare dalle medesime senza aspettare la notifica di cui trattasi : finalmente sono ancora a tempo di convenire sulla scelta de' periti anche prima della scadenza dei tre giorni, fintantochè il giudice delegato per ricevere il giuramento non abbia per anco emessa l' ordinanza onde citare i periti nominati di ufficio. In questi diversi casi, essendo d' accordo le parti, si presentano insieme nella cancelleria per fare la loro dichiarazione concepita come siegue :

Dichiarazione da farsi in cancelleria dalle parti che si sono accordate sulla scelta de' periti.

» Oggi li . . . del mese di . . . si sono presentati nella cancelleria del tribunale . . .

Il signor E. . . , domiciliato . . . , assistito dal signor F. . . , di lui patrocinatore, ed il signor G. . . , domiciliato . . . , assistito dal signor H. . . , di lui patrocinatore, i quali hanno dichiarato, che in esecuzione della sentenza pronunciata il giorno . . . , e per procedere alla visita ed alla stima ordinata in detta sentenza, convengono di nominare nella qualità di periti il signor Z. . . , ingegnere, domiciliato in . . . il signor K. . . , intraprenditore di fabbriche, domiciliato pure in . . . , e il signor L. . . , giardiniere, domiciliato in . . .

» Della di cui dichiarazione si è steso il presente atto, che fu sottoscritto dalle parti, da' loro patrocinatori, e da me cancelliere unitamente.

Sottoscritti E. . .
G. . .
F. . ., patrocinatore.
N. . ., patrocinatore.
M. . ., cancelliere.

Le parti possono essere rappresentate da' loro patrocinatori per fare la dichiarazione di cui trattasi; ma i patrocinatori devono essere muniti di uno speciale mandato di procura, per evitare che le parti disapprovino il loro operato. La scelta de' periti non è un atto necessario della procura; quindi il patrocinatore, mediante la di lui costituzione, non è abbastanza autorizzato a convenire sulla nomina de' periti.

Una parte può fare la sua dichiarazione in cancelleria senza essere assistita dal suo patrocinatore? Senza dubbio anche una dichiarazione fatta in tal modo avrà il suo effetto; ma se il cancelliere non conosce appieno la persona che si presenta, farà bene di non accettarla, se non quando sia assistita da un patrocinatore addetto a quel tribunale. Mediante questa cautela il cancelliere resta discaricato da qualunque risponsabilità, giacchè allora il patrocinatore è colui il quale garentisce che la dichiarazione è realmente sottoscritta dalla parte da lui rappresentata.

ARTICOLO II.

Della ricusa dei periti.

Ricusare un perito significa dichiarare che si fa opposizione alla di lui nomina: ciò deriva dalla parola latina *recusare*.

Quest' articolo è diviso in tre paragrafi, ne' quali verrà dimostrato: 1. per quai motivi si può ricusare un perito; 2. quando ed in qual modo si propone la ricusa; 3. come si procede nell' emanazione della sentenza concernente la ricusa.

§. I.

Dei motivi per cui si possono ricusare i periti.

Secondo l' articolo 310 (404) del Codice di procedura i periti possono essere ricusati per gli stessi motivi pe' quali vengono allegati sospetti i testimoni (1). In effetti un perito che dà il suo parere sopra di un oggetto che l' autorità giudiziaria sottopone al di lui esame è rispetto alle parti, nella stessa condizione di un testimonio interpellato dal tribunale a dire ciò che sa intorno ad un fatto di cui egli ha conoscenza. Applichiamo adunque al perito gli stessi motivi pei quali viene allegato a sospetto un testimonio: questi sono indicati dallo stesso Codice all' articolo 283 (378).

(1) I periti nominati di accordo dalle parti non possono essere ricusati, se non siano sopravvenute giuste cause dopo la loro nomina, ed avanti il giuramento, come in seguito si farà osservare.

1.° La parentela o affinità di un perito con una delle parti, fino al grado di cugino figlio di cugino germano inclusivamente, è un motivo di ricusa.

Ognuno sa cosa è parentela: l'affinità consiste in quel vincolo che vi ha tra una persona ammogliata, ed i parenti del di lui coniuge. Il fratello di mia moglie, nel grado di affinità, è considerato mio fratello, che volgarmente dicesi cognato; così pure mio zio è zio di mia moglie per affinità, il cugino di uno de' coniugi e per affinità cugino anche dell'altro, insomma i consanguinei di uno de' due coniugi sono affini in egual grado dell'altro coniuge.

Un perito adunque nominato di ufficio che sia parente o affine di una delle parti può essere ricusato.

2.° Intendasi lo stesso, se il perito è consanguineo o affine col coniuge di una delle parti. In conseguenza il perito potrà essere ricusato qualora sia parente colla moglie di una delle parti, o pure se la moglie del perito è parente colla moglie di una delle parti.

Allorchè la parentela o l'affinità del perito col coniuge di alcune delle parti esiste in linea retta, in linea collaterale nel grado di fratello e sorella, di cognato e cognata, può sempre aver luogo la ricusa. La stesso intendasi quando una tale parentela o affinità non oltrepassi, in linea collaterale, il grado di cugino figlio di germano; ma al di là del grado di fratello e sorella, di cognato e cognata, è d'uopo che il coniuge del perito o della parte sia tuttora vivente; e nel caso che sia morto, è d'uopo che sieno superstiti i figliuoli o i nipoti.

Per esempio, la moglie del perito è cugina germana della moglie di una delle parti, la ricusa è ammissibile. Ma ciò non avrà luogo, se la moglie di una delle parti

sia morta, a meno che non sieno superstiti i figli o i nipoti. Per la stessa ragione, qualora fosse morta la moglie del perito, la ricusa non è ammessa, se non nel caso che fossero superstiti i figli nati di questo matrimonio, o i nipoti da costoro discendenti.

Non forma ragione poi che il coniuge da cui deriva la parentela o l' affinità sia separato di beni e di corpo: la ricusa è nullostante ammisibile, giacchè il matrimonio sussiste.

3.° L' erede presuntivo o il donatario di una parte può essere ricusato nella qualità di perito, ove però questa intervenga come una parte interessante.

Se poi una delle parti fosse erede presuntivo o donatario del perito, pare che non debba aver luogo la ricusa, giacchè la legge parla soltanto del caso contrario. Nullostante, siccome la ragion di ricusa deriva dal poter sospettare parzialità nel parere del perito, presumendosi che abbia una particolare affezione pel di lui erede presuntivo, qualunque sia il grado di parentela, o per colui verso del quale si è stato liberale; noi crediamo che il motivo di ricusa possa anche essere ammesso, eccetto il caso in cui i giudici, per fondate ragioni, credessero conveniente di rigettarlo.

4.° Può essere ricusato un perito che avesse mangiato o bevuto colla parte, e a di lei spese, dopo pronunciata la sentenza con cui fu nominato. Se poi egli avesse mangiato colla parte istessa ad una tavola, in cui ciascuno paga per se, non può darsi luogo alla ricusa, stantecchè, giusta lo spirito della legge, un perito che mangia e beve con una delle parti è sospettato di parzialità, è ben chiaro però che ciò può supporsi nel caso soltanto che la relativa spesa sia fatta dalla stessa parte.

Supponendosi che il perito si trovi in pensione presso una delle parti; e viceversa, che il perito tenga in pensione la medesima, la ricusa, a tutto rigore, non dovrebbe ammettersi, stantecchè, in ambedue i casi, il perito non mangia a spese della parte. I giudici però prenderanno in considerazione le circostanze onde decidersi ad escludere un perito che avesse una relazione troppo intima con alcuna delle parti.

5.° È chiaro che colui il quale avesse dato fuori certificati su de' fatti relativi alla causa facendo conoscere la sua opinione, può essere ricusato se fosse nominato nella qualità di perito.

6.° A più forte motivo non merita che si abbia confidenza in un perito che fosse posto in istato di accusa; o che sia stato condannato ad una pena, sia questa afflittiva o infamante, o semplicemente correzionale trattandosi di furto.

7.° Sarebbe cosa strana poi il non ammettere la ricusa proposta contro quel perito che fosse addetto al servizio di alcuna delle parti; il sospetto di parzialità è abbastanza fondato. Si può essere addetto al servizio di qualcuno nella qualità di domestico, come sarebbe un cuoco, uno staffiere, un cocchiere; si dicono domestici ancora quelli che sono incaricati nel disimpegno d'incumbenze non servili, per le quali però vengono prezzolati, come un segretario, un maestro di casa, un agente, ec. vale a dire tutti coloro, che seggono a tavola, e mangiano a spese del padron di casa.

Questi diversi motivi di ricusa proponibili contro i periti, sono inferiori nel numero a quelli che si possono allegare contro i giudici: si domanda perciò se le altre cause per le quali si può ricusare un giudice, si possono allegare contro un perito.

Chi opina per la negativa, adduce che la ricusa è un mezzo di rigore il quale deve essere limitato ai soli casi preveduti dalla legge; che la dignità de' giudici esigeva che si dovessero accrescere i motivi di loro ricusa, più di quelli che possono allegarsi per escludere i testimoni o i periti.

Altri però si attengono all' affermativa e fanno riflettere, che per dare un giudizio il quale dovesse servir di norma per la decisione di una causa, si richiede che il perito debba agire con imparzialità al pari de' giudici. Non è vero che la ricusa sia un mezzo di rigore: essa è stabilita dalla equità naturale, che non permette in una controversia di riportarsi al giudizio di una persona che possa supporsi prevenuta da parzialità. La intenzione della legge si è, che nessuno possa adempiere l' incumbenza di perito, se contro lui venga allegato uno de' motivi di ricusa indicati dalla medesima; ma essa non si oppone che sia ricusato un perito sul quale, in vista di particolari circostanze, cadesse sospetto di parzialità. Noi opiniamo quindi, anche coll' autorità di celebri giureconsulti, che debba lasciarsi alla prudenza de' giudici il decidere se un motivo di ricusa non contemplato dalla legge sia ammessibile. Per conseguenza noi opiniamo, che siano applicabili ai periti que' motivi di ricusa che si possono allegare contro i giudici. Tali motivi sono contemplati dall' articolo 378 (470) del Codice di procedura. Indicheremo quindi que' motivi di cui non parlano gli articoli 283 e 310 (378, 404) i quali riguardano soltanto i testimoni ed i periti; e ciò per dimostrare che non si può con ragione affidare l' incumbenza di perito a colui contro del quale si può allegare uno de' motivi non compresi in detto

Codice, dovendosi questi considerare come inerenti alla natura di quę' motivi di cui abbiamo parlato.

8. Non può giammai darsi il caso che il tribunale si rimetta al giudizio di un perito, che avesse interesse in una controversia della stessa natura di quella per cui fu nominato per dare degli schiarimenti. Si avrebbe altresì la medesima presunzione di parzialità, se in una causa eguale fosse interessato il perito o la di lui moglie, ovvero i loro parenti o affini in linea retta.

9. Se una delle parti fosse giudice di un tribunale presso del quale pendesse una causa che riguardasse il perito o la di lui moglie, o i loro consanguinei o affini in linea retta, il sospetto di parzialità sarebbe molto a temersi.

10. Ciò avrebbe luogo parimenti, se il perito o la di lui moglie, o uno de' loro consanguinei ed affini in linea retta, fosse creditore o debitore di una delle parti.

11. Vi è sufficiente sospetto di parzialità, se il perito, la sua moglie, o pure alcuno de' loro consanguinei o affini nel decorso di cinque anni precedenti avesse avuto luogo un processo criminale tra una delle parti.

12. Un giudizio civile pendente tra il perito o la di lui moglie, o tra alcuno de' loro consanguinei o affini in linea retta, renderebbe ancora sospetto di parzialità il perito, ciò ha luogo però quando la causa sia stata intentata dalla parte prima della nomina del perito, o che sebbene già terminata, fosse ciò seguito entro il semestre precedente l'allegazione di sospetto.

13. Può essere ricusato un perito che fosse curatore, tutore, o tutore surrogato di una delle parti.

14. È parimenti ammessibile il motivo di ricusa contro

un perito che fosse amministratore di qualche stabilimento, società e direzione, la quale sia parte in causa.

15. Se il perito nominato fosse parente o affine in un grado proibito dalla legge, sia del tutore, del tutore surrogato o del curatore di una parte, o di un amministratore di uno stabilimento, società o direzione, avente interesse nella causa, non vi sarebbe luogo a temere parzialità, a meno che il parente o l' affine del perito avesse un interesse personale nella contestazione cui trattasi.

16. Egli è poi della massima evidenza che colui il quale avesse sollecitato, o raccomandato una delle parti, o pure colui avesse somministrato le spese per la causa, non può essere nominato nella qualità di perito.

17. È altresì giusto che venga ricusato un perito che nella stessa causa fosse stato sentito come testimonio.

18. L' inimicizia capitale fra il perito ed una delle parti è altresì un fondato motivo di ricusa. La legge però non prescrive con quali distintivi si riconosce la inimicizia capitale; resta dunque alla prudenza de' giudici di decidere, quando tali motivi vengon dedotti per ottener la ricusa di un perito.

19. Finalmente, se dopo la nomina di un perito, oppure qualche tempo prima, purchè non siano decorsi più di sei mesi, una delle parti fosse stata ingiuriata, o minacciata dallo stesso perito, tanto in iscritto che verbalmente, è ammissibile la ricusa del medesimo. È da riflettersi però che se si conosca, che le ingiurie siano state dirette al perito da una delle parti a sol' effetto di ottenerne poi la ricusa, un tal motivo non sarà certamente ammessibile.

§ II.

Quando ed in qual modo vien proposta la ricusa.

Quando ciascuna parte aveva la facoltà di nominare il suo perito, si potevano allegare de' motivi di ricusa contro il perito della parte avversaria; ma non gli si dava ascolto qualora avesse proposta la ricusa contro il perito da essa stessa nominato. Oggi quando i periti vengono scelti rispettivamente dalle parti, si presume che le medesime si sieno accordate nella scelta di tutti. In conseguenza, com'è prescritto dall' articolo 309 (402) del Codice di procedura, non si ammette ricusa che contro i periti nominati di ufficio: non è quindi permesso di ricusare alcuno de' periti scelti d'accordo dalle parti, giacchè si presume che sia stata conosciuta la loro imparzialità, malgrado i motivi di diffidenza che le parti istesse potevano avere. In modo che non può ciascuna di esse dopo aver nominato un perito, domandarne la ricusa.

Nullostante, se un motivo di ricusa fosse prodotto contro un perito dopo la di lui nomina, e non si potrebbe opporre alle parti che libera era la scelta da esse fatta, per la ragione che all' atto della nomina non potevano le parti conoscere il motivo che le induce a domandarne la ricusa, stantecchè questo fosse fondato sopra un fatto posteriore alla nomina. Il citato articolo, coll' ammettere in questo caso la ricusa, prescrive che debba essere proposta prima della prestazione del giuramento, perchè lasciandosi adempiere dal perito una tale formalità, senza allegare il sospetto a cui egli ha dato luogo dopo la di lui nomina, si presume che le parti rinuncino al diritto

di ricusa che loro compete: supponendo che la confidenza che in lui si ha è superiore al timore che possa comportarsi con parzialità.

Rispetto ai periti nominati di ufficio, la ricusa proposta dalle parti è ammissibile, stantecchè le medesime non ebbero parte nella scelta; ma è d' uopo che ciò si faccia prima della prestazione del giuramento. È facile la ragione del disposto con tale legge; essa non vuole che la ricusa serva di pretesto alla parte che volesse rallentare il corso della procedura, poichè considera che dal giorno in cui sono i periti nominati, sino a quello in cui prestano il giuramento, vi è tempo sufficiente d' informarsi se v' è ragione a chiederne la ricusa (1).

Non parlandosi in detto Codice del caso in cui si facesse luogo ad un motivo di ricusa contro i periti dopo la prestazione del giuramento, si presenta una questione, ed è, se allora possono essere ricusati, siano essi stati scelti dalle parti, o nominati di ufficio.

A sostegno della negativa si dice che l' articolo 309 (403) ha disposto che la ricusa per motivo sopraggiunto dopo la nomina de' periti, devesi proporre prima della prestazione del giuramento; dal che s' inferisce, che adempiuta una tale formalità, non può ammettersi ricusa

---

(1) L' atto di ricusa dev' esser comunicato al patrocinatore, senza esservi bisogno che ne sia data conoscenza al perito onde faccia la sua dichiarazione; come si praticherebbe per la ricusa di un giudice, il quale per essere un pubblico funzionario, la sua dichiarazione è di qualche peso agli occhi della giustizia. La ricusa contraddetta sarà giudicata sommariamente alla udienza in seguito di un semplice atto. La causa vien comunicata al pubblico ministero, e questi darà le sue conclusioni.

contro il perito, al quale è già conferita una facoltà irrevocabile.

Alcuni, al contrario, opinano che la disposizione di cui trattasi pare che abbia soltanto preveduto il caso in cui sopraggiunga un motivo di ricusa tra la nomina e la prestazione del giuramento, ma che la stessa disposizione non ha parlato, nè direttamente nè indirettamente, de' motivi di ricusa che sopraggiungono dopo la prestazione del giuramento. Da ciò si conchiude che questo caso è rimesso alla prudenza de' giudici: essi quindi possono ammettere una ricusa fondata su giusti sospetti di parzialità, qualora il perito vi avesse dato luogo dopo la prestazione del giuramento, e prima di procedere all' operazione affidatagli. Il giuramento perciò non può essere una eccezione d' inammissibilità contro le parti: queste non erano in grado di opporsi ad una tale formalità, giacchè il perito nulla per anco aveva fatto che potesse renderlo sospetto.

La parte che abbia motivo di ricusa a proporre, deve farlo entro tre giorni dalla loro nomina. *Ivi*, *art.* 309 (403).

Nel caso in cui i periti sieno stati nominati di ufficio in una sentenza, colla quale è lasciata alle parti la facoltà di scegliere altri periti nello spazio di tre giorni dalla notificazione di questa sentenza; è cosa evidente, che il termine conceduto per proporre la ricusa decorre soltanto dal giorno in cui i periti nominati di ufficio siano definitivamente incaricati della operazione, per non essere le parti devenuti ad una nomina di accordo.

Non v' ha dubbio che questo termine è stabilito soltanto per le ricuse i di cui motivi sono anteriori alla nomina de' periti; giacchè, se contro uno di essi venga al-

legato un motivo di ricusa, oltre il termine di tre giorni dopo la di lui nomina, nulla si oppone a sostituirne un altro. Il termine per istituirne domanda decorre fino alla prestazione del giuramento: se il perito lo prestasse senza opposizione, si presumerebbe che la rispettiva parte avesse rinunciato al diritto di ricusarlo.

Ma qualora il motivo di ricusa sopraggiunga dopo la prestazione del giuramento, si avrà la facoltà di proporla fintantochè non abbia luogo il primo atto per proseguire il giudizio. Per lo più quest' atto è la prescritta operazione: non opponendosi alla esecuzione della medesima, o facendosi un atto qualunque, la ricusa proposta da alcuna delle parti diviene inammessibile.

Nel caso poi che il motivo di ricusa contro un perito sopraggiunga nell' atto in cui è dato principio all'operazione, la ricusa di cui trattasi può essere proposta nel processo verbale de' periti, i quali, se scuoprono la verità del fatto sul quale è fondata la ricusa, sospendono l' operazione, finchè non venga nominato un altro perito. Qualora l' allegato motivo di ricusa non fosse riconosciuto, i periti possono sospendere le loro operazioni, finchè il tribunale non abbia deciso, oppure continuarle secondo la natura delle circostanze, salva alle parti la facoltà di discutere sulla proposta ricusa all' atto che la relazione de' periti sia presentata al tribunale per l' analoga omologazione; nel qual caso i giudici avranno que' riguardi che saranno di ragione, pei motivi di ricusa che si potevano proporre prima che i periti si accingessero all' operazione (1).

---

(1) La legge col prescrivere il termine contro il quale deve prodursi la eccezione de' periti ha avuto in mira il dar freno alle op-

La ricusa si propone dalla parte col mezzo di un semplice atto di patrocinatore, ma è essenzialmente necessario che sia sottoscritta dalla parte istessa o da un suo procuratore specialmente autorizzato. Nel caso che l' atto di ricusa sia firmato da un procuratore, ivi si fa menzione del mandato di procura: alcune volte questo è riportato in copia nel principio dell' atto istesso. Del resto, il patrocinatore è tenuto di comunicarlo ogniqualvolta ne sia richiesto (1).

Quest' atto deve contenere i motivi della ricusa contro il perito, e le prove su cui è fondata, o l' offerta di giustificarlo col mezzo di testimoni. *Articolo citato*. In ma-

---

posizioni dilatorie che si avrebbero potuto produrre; infatti senza un termine prefisso si sarebbe dato un larghissimo campo alla parte che volesse allungare la procedura, ammettendo le ricuse anche in fine della perizia. I magistrati perciò debbono rarissime volte ammettere tali eccezioni, per non dipartirsi dallo spirito di questa legge, e non accordarle se non quando siano al sommo convinti, che rigettando tale domanda sarebbero per avere una relazione dettata dal solo spirito di parte: essendo poi tre i periti nominati ordinariamente per ciascuna perizia, ben si conosce, che anche rigettando la eccezione prodotta fuor di tempo per uno di essi si possono avere de' schiarimenti sufficienti dal rapporto scritto da tre. Ammessa poi la ricusa, tutte le spese che derivano da una tale eccezione non prodotta a tempo saranno in ogni caso a carico della parte che la produsse.

(1) Dovendo avanzarsi domanda di ricusa contro un perito fra 'l prescritto termine di tre giorni, e richiedendosi che l' atto di ricusa sia firmato dalla parte, ne risulta che se questa sia domiciliata molto lontana dal luogo ov' è il tribunale, il patrocinatore dev' essere molto accorto di notificarlo: giacchè una tale circostanza può dar luogo all' ammissione della ricusa anche elassi i tre giorni.

teria di ricusa è quindi ammessa la prova testimoniale; il che è conforme all' articolo 1348 (302) del codice Napoleone, in vigor del quale è permessa la prova per mezzo di testimoni, ogniqualvolta la parte requirente non abbia potuto procurarsi la prova in iscritto del fatto di cui vuole dimostrarne la esistenza.

Atto di ricusa.

« L' anno ec. . .

« Ad istanza del signor A. . . si notifica al signor B. . . . , patrocinatore del signor C. . . . che il detto signor A. . . . ricusa il signor D. . . . , uno de' periti nominati di ufficio con sentenza del dì . . . . nella causa fra le dette parti. Il motivo di tale ricusa si è, che il detto perito, posteriormente alla di lui nomina, ha mangiato insieme colla parte avversaria nella di lei casa di abitazione; ciò che l' istante si offre di provare col mezzo di testimoni in caso di negativa.

« In conseguenza il detto signor A. . . dichiara che procederà perchè sia pronunciato sulla presente ricusa, all' effetto che venga nominato di ufficio un altro perito.

Sottoscritti A. . .
E. . . patrocinatore.

La sottoscrizione del patrocinatore certifica che l' atto di ricusa è stato firmato dalla parte.

Alcune volte la parte incomincia l' atto colla dichiarazione che ricusa il perito, ed in seguito il patrocinatore aggiunge il di lui atto di notificazione, come nel seguente esempio.

« L' anno ec. . .

« Io sottoscritto dichiaro che viene da me ricusato il signor D. . . . , uno de' periti nominati di ufficio con sentenza del giorno. . . pronunciata nella lite insorta tra me ed il signor C. . . Il motivo di questa ricusa si è che il detto signor D. . . è cugino figlio di cugino germano della moglie della parte avversaria; ciò che offro di provare col mezzo de' documenti, in caso di negativa. . .

Sottoscritto A. . .

« L' anno ec. . .

« Ad istanza del signor A. . . , Si notifica al signor B. . . , patrocinatore del signor C. . . l' atto di ricusa sopra enunciato; e che in conseguenza il signor A. . . procederà perchè sia pronunciato sopra la proposta ricusa , all' effetto che venga nominato di ufficio un altro perito.

Sottoscritto . . . patrocinatore.

Una tale ultima formola di ricusa è la più adattata, principalmente quando l' atto sia steso dal procuratore della parte , e che i motivi di ricusa debbano essere enunciati più estesamente.

In qualunque modo sia steso l'atto di ricusa , se ne fanno due copie , firmate ambedue dalla parte o dal suo procuratore , le quali vengono presentate agli uscieri di udienza del tribunale. Uno di questi notifica l'atto al patrocinatore dell'altra parte , e fa su i due esemplari la sua dichiarazione di averne lasciato uno a questo patrocinatore; indi restituisce l'altro esemplare al patrocinatore della parte che ha proposta la ricusa.

Si desume dall' articolo 71 (48) della tariffa per le tasse giudiziarie, che il patrocinatore cui è notificato un atto di ricusa può farne la risposta. Non occorre però che questa sia sottoscritta dalla parte in di cui nome è fatta; basta che il patrocinatore prenda colla medesima gli opportuni mezzi, onde non venghi rigettata la opposizione ch' egli s' incarica di fare in nome del suo cliente.

Risposta ad un atto di ricusa.

« Ad istanza del signor C. . . ho dichiarato al signor E. . ., patrocinatore del signor A. . .,

« Che il detto signor C. . . protesta di nullità l' atto del giorno . . . notificato ad istanza del signor A. . ., e contenente la ricusa del signor D. . ., perito nominato di ufficio con sentenze del giorno . . ., dichiarando che l' allegato motivo è privo di fondamento.

« In effetti il signor D. . . non è parente della moglie del signor A. . . È vero che vi passava parentela tra il detto perito e la prima moglie del detto signor A. . .; ma siccome questa è trapassata senza prole superstite, l' affinità più non sussiste, in conformità del disposto dall' articolo 283 (378) del Codice di procedura. Dichiara in conseguenza al detto signor C. . ., che si debba procedere alla perizia, non ostante la proposta eccezione da riguardarsi come non avvenuta ».

Sottoscritto B. . ., patrocinatore.

Questa risposta è notificata al patrocinatore della parte che ha proposta la ricusa, nello stesso modo dell' atto precedente.

Una relazione di periti può essere ordinata in contumacia contro una delle parti che non abbia costituito patrocinatore. La sentenza è allora notificata alla persona o al di lei domicilio. Dopo il termine di giorni otto accordati per la opposizione, non essendo comparsa la parte contumace, la scelta de' periti non poteva esser fatta dalle parti; per conseguenza i periti nominati di ufficio rimangono definitivamente incaricati della operazione. Alcuni giorni dopo sopraggiunge un motivo di ricusa contro uno dei periti: in qual modo procederà l'attore per ottenere la nomina di un altro perito?

Alcuni sono di parere che non si debba più oltre far caso della parte che non comparisce dietro la notificazione della sentenza contumaciale, fatta alla persona o al domicilio: indicano quindi il modo che deve tener l'attore nel procedere. Munito questi dell'originale della notificazione di cui trattasi, propone i motivi di ricusa mediante un'istanza, appiedi della quale il presidente del tribunale ordina che la medesima sia comunicata al regio procuratore, atteso che trattasi di ricusa; ed in questa ordinanza è fissato il giorno in cui sarà pronunciato sull'oggetto della domanda. Nel giorno prefisso, dietro il rapporto fatto al tribunale, e dopo aver intese le conclusioni del pubblico ministero, la ricusa è rigettata o ammessa; nel secondo caso, colla stessa sentenza vien nominato di ufficio un altro perito.

Nella opinione contraria, quantunque la sentenza sia stata notificata alla persona o al domicilio della parte contumace, e che questa abbia lasciato trascorrere il termine dell'opposizione senza comparire, sarebbe necessario che le fosse notificato, col mezzo di un usciere, l'atto di ricusa, e ciò alla persona o al di lei domicilio. Lo stesso

atto dovrebbe contenere la citazione per la comparsa all'udienza, e ciò fra un termine conveniente in riguardo alla distanza del domicilio della parte, per veder pronunciare sulla proposta ricusa, all'effetto che sia nominato di ufficio un altro perito. Quest' ultima opiuione non ci sembra la più ragionevole.

§ III.

Della sentenza che viene pronunciata sulla ricusa de' periti.

Allorchè l' atto di ricusa e la corrispondente risposta sieno state reciprocamente notificate, la parte più diligente domanda l' udienza con un semplice atto, dovendo essere un tale incidente giudicato sommariamente. *Codice di procedura*, *articolo* 301 (405).

Non è stabilito alcun termine per la risposta all'atto di ricusa; quindi, se la parte a cui la medesima fu notificata, non risponde nel giorno successivo, niente impedisce alla controparte domandarne la prossima udienza senz' attendere dilazione alcuna.

Secondo l'art. 83 § 4 (177 § 4) tutte le controversie, che riguardano ricusa debbono esser comunicate al pubblico ministero; in modo che non può pronunciarsi sentenza sia preparatoria, interlocutoria, o definitiva relativamente ad una eccezione prodotta contra un perito, senza che il pubblico ministero sia inteso.

Qualora il motivo di ricusa non venga giustificato, i giudici possono ordinare la prova testimoniale; ed in questo caso si procede sommariamente, *ivi*. Quindi la sentenza che ingiunge l' esame de' testimonj deve esprimere i

fatti che sono da verificarsi, ed indicare il giorno e l'ora in cui i testimoni devono essere sentiti alla udienza. *Ivi*, *art.* 407 (500).

Quando la ricusa è tale da ottenerne una decisione definitiva, sarà o ammessa o rigettata. Se la ricusa è ammessa, nella sentenza istessa si nomina di ufficio un nuovo perito senza lasciare alle parti la facoltà di surrogarne altro di accordo. *Ivi*, *art.* 313 (407).

Se la ricusa è rigettata, la parte che l'ha proposta è condannata a' danni ed interessi che risultassero di ragione. Anche il perito, ha dritto di essere indennizzato de' danni ed interessi; ma allora cessa di prestare il suo uffizio. *Ivi*, *art.* 314 (408).

Nel caso in cui il perito domandasse risarcimento dell'ingiuria ricevuta per una ricusa mal fondata, lo stesso giudicato che rigetta la ricusa nomina di ufficio un altro perito in sostituzione di quello che è divenuto parte nell'incidente.

Alcune volte i motivi allegati sono di tal natura da non ledere la riputazione del perito: egli non è dunque in istato di riclamare contro la ricusa; quindi, se la medesima è rigettata, questo perito rimane incaricato dell'operazione insieme agli altri periti non ricusati.

Qualunque sentenza che verta sopra una ricusa di periti è esecutiva non ostante appello. In conseguenza, se col medesimo si ammette la ricusa, la perizia si eseguisce provvisoriamente dal perito nominato di ufficio; e qualora la ricusa venga rigettata, il perito ricusato precede interinalmente cogli altri alla visita de' luoghi. *Ivi*, *art.* 312 (406).

Nullostante l'operazione eseguita provvisoriamente, avrà il suo effetto, secondo che sarà in grado di appello

confermato o rivocato il giudicato della prima istanza. Se la sentenza è confermata, l'operazione rimane definitivamente approvata; e qualora fosse rivocata la sentenza di cui trattasi, si considera come non avvenuta l'operazione de' periti.

Sentenza che rigetta la ricusa.

» Considerando che non si sono giustificati i motivi di ricusa, e che la medesima avendo ritardata la decisione della contestazione, in danno all'attore:

» Il tribunale rigetta l'atto di ricusa, notificato il giorno . . . ad istanza del signor E. . ., contro il signor D. . ., uno de' periti nominati di ufficio con sentenza del giorno . . .: ordina quindi che il detto signor D. . . debba procedere, unitamente agli altri due periti, alle operazioni ingiunte da detta sentenza; e condanna il detto signor E. . . a' danni ed interessi verso il signor B. . ., ed alle spese del presente incidente.

Sentenza che rigetta la ricusa, ed accorda il risarcimento de' danni ed interessi in favore del perito.

» Considerando che non si sono giustificati i motivi di ricusa, e che questi sono ingiuriosi pel signor D. . ., perito ricusato:

» Il tribunale rigetta l'atto di ricusa, notificato il giorno . . ., ad istanza del signor E. . ., contro il signor D. . ., uno de' periti nominati di ufficio con sentenza del giorno . .; e pronunciando sulla domanda del detto signor D. . ., in risarcimento dell'ingiuria ad esso

fatta col detto atto di ricusa, condanna il detto signor E. . . nella somma di franchi . . . a causa di danni ed interessi verso il detto signor D. . ., la qual somma, di consenso dello stesso signor D. . ., sarà distribuita ai poveri di questo Comune: ed in surroga del signor D. . . nomina di ufficio il signor F. . . nella qualità di perito. il quale, previa la prestazione del giuramento avanti il signor A. . ., giudice da noi delegato a questo effetto, procederà alla operazione ingiunta dalla sentenza del giorno . . ., unitamente agli altri due periti nominati di ufficio nella medesima: condanna altresì il detto signor E. . . alle spese del presente incidente ».

Sentenza che ammette la ricusa.

» Considerando che dai documenti prodotti a sostegno della ricusa di cui trattasi risulta che il signor D. . . è cugino figlio del germano del signor B. . .

» Il tribunale avendo preso in considerazione l' atto notificato ad istanza del signor E. . . per ricusare il signor D. . ., uno de' periti nominati di ufficio con sentenza del giorno . . ., nomina in surroga il signor T..., intraprenditore di fabbriche, il quale procederà all' operazione ingiunta con detta sentenza, unitamente a' signori G. . . ed H. . ., altri periti nominati. Le spese riservate ».

I giudicati che si pronunciano sopra ricuse di periti, sono essi senza eccezione soggetti ad appello? O sarà d' uopo il distinguere, se la perizia sia stata ingiunta in una controversia soggetta ad appello, oppure di tal natura da esser decisa inappellabilmente? Non v' è a fare

alcuna distinzione: di qualunque entità sia l' oggetto della causa principale, per l' istruzione della quale sia stato ordinato un rapporto di periti, la questione incidentale di ricusa è sempre suscettibile di appellazione. La ragione si è, che la ricusa riguarda soventi la riputazione del perito contro cui è diretta; anche alloraquando i fatti che si allegano non intacchino l' onore. Per esempio, si ricusa un perito perchè è parente di alcuna delle parti: questo motivo non intacca direttamente la riputazione del perito: ciò non ostante si presume che il medesimo sia dilicato a segno da non lasciar credere ch' egli abbia accettata la nomina ad onta che gli fosse manifesto il motivo di ricusa: molto più poi gl' interessa di veder rigettata una ricusa, se a sostegno della stessa si allegano dei fatti di altra specie, come quello di aver mangiato con una delle parti posteriormente alla nomina. Giacchè la ricusa intacca sempre in qualche modo la riputazione del perito, essa non può essere giammai giudicata inappellabilmente dal tribunale di prima istanza, sebbene la causa principale non sia suscettibile di appello. In effetti la riputazione è cosa inapprezzabile essenzialmente, non deve perciò trattarsi di un valor tale da poter essere giudicata col primo grado di giurisdizione. Il Codice di procedura, articolo 391 (484), lo decide formalmente rispetto alla ricusa de' giudici, e la stessa ragione milita anche per la ricusa dei periti.

In qual modo adunque si deve procedere per l' appellazione da un giudicato che ammette o rigetta la ricusa di un perito?

Uno scrittore di molto merito opina che in questo caso sia applicabile ciò che viene ingiunto dal Codice per l' appellazione di un giudicato concernente la ricusa di

un giudice: in conseguenza vuole che debbasi attenere alla disposizione dell' articolo 392 (585) e seguenti, che sono relativi alla ricusa de' giudici.

Noi non saremo per adottare una tale opinione: anzi sosterremo, che l' appello di un giudicato concernente la ricusa di un perito debba essere trattato come gli appelli che riguardano tutte le altre materie. Ciò che fu prescritto dal Codice di procedura in un modo generale per qualunque appellazione, è obbligatorio essenzialmente per tutt' i giudicati suscettibili di subire un secondo grado di giurisdizione, senza distinzione di materie. Se si debban seguire alcuni metodi particolari, ciò non ha luogo che in quei casi indicati dalla legge, come sarebbe quello della ricusa proposta contro i giudici, quello della nullità di procedura nel pignoramento degli immobili, ed alcuni altri. Non è permesso adunque, sotto il pretesto di analogia, il dipartirsi da' metodi generalmente prescritti nelle controversie, per seguire le forme che sono particolari a certe materie espressamente indicate. Le eccezioni sono limitate ai soli casi preveduti; e la regola che permette di applicare una decisione a tutti gli altri casi eguali, ha luogo soltanto allorchè trattasi di principii generali, e di oggetti su cui la legislazione nulla abbia disposto. Qui il metodo di appellazione e d' istruzione in materia ordinaria è formalmente stabilito dal Codice di procedura; non si può quindi scostarsene, se non che nelle materie espressamente prescritte dalla legge. La ricusa de' giudici è una eccezione di questa natura, mentre quella de' periti non deve considerarsi come una eccezione alla regola generale: sarebbe dunque una manifesta infrazione della legge il creare una eccezione per quest' ultimo oggetto; eccezione che la legge stessa non vuole.

Del resto, v' hanno altresì fondate ragioni per conoscere che l'appello relativo alla ricusa de' periti in niente è simile a quello concernente la ricusa de' giudici. Difatti, in prima istanza, la procedura per ricusare un perito s' intenta tra le parti della causa, come tutti gli altri incidenti ordinarii, come abbiamo poc' anzi dimostrato. Per qual ragione adunque, dopo aver seguito nel primo grado di giurisdizione le procedure usitate, dovrassi poi allontanarsene allorchè si è in grado di appello, ove la causa è la stessa? La legge non ha ciò ingiunto espressamente, per non ridire una cosa inutilmente senza motivo. Quindi per le appellazioni dei giudicati concernenti la ricusa de' periti è necessario di attenersi alle regole generali della procedura, come è prescritto di osservarla nel giudizio di prima istanza.

La cosa non è poi la stessa rispetto alla ricusa dei giudici: questa s' istruisce in un modo tutto particolare, stante la eccezione stabilita specialmente per questa sorta di cause. La ricusa del perito si propone mediante un semplice atto notificato, mentre quella del giudice è proposta con un atto passato in cancelleria. La parte a cui è notificata la ricusa di un perito può notificare con un altro atto la risposta alla controparte; mentre la ricusa di un giudice, si comunica al medesimo, e non alla parte: più, è necessario che questo venga sottoposto all' esame del tribunale, che può rigettarlo, o ingiungerne la comunicazione al giudice allegato. In una parola la ricusa di un perito s' istruisce tra le parti, come ogni altro incidente della causa, quindi non vi ha ragione alcuna per iscostarsi dalla via ordinaria della procedura. Al contrario, la ricusa di un giudice s' istruisce tra il medesimo e colui che lo ha ricusato, ed ogni procedura fra le parti resta so-

spesa fino a che una tale eccezione non sarà discussa: si tratta quindi di un incidente che non è punto soggetto alle regole comuni, e pel quale la legge ha stabilito un metodo particolare per giungere a quello scopo che si era prefisso.

In vista di tali riflessioni è facile a comprendersi, che il metodo di procedere nella ricusa di un giudice non ha alcuna somiglianza colla istruzione concernente la ricusa de' periti. Non è quindi applicabile a quest' ultima materia ciò che fu per ispeciale eccezione stabilito per la prima. Questa è soggetta ad una via straordinaria di procedura nel grado di prima istanza, è dunque necessario che l' appello sia regolato nel modo analogo. La sentenza pronunciata sopra la ricusa di un giudice non si eseguisce giammai provvisoriamente: ecco dunque perchè era necessario stabilire delle forme speditive per l' appellazione. La ricusa de' periti, al contrario, è soggetta in prima istanza alle forme comuni per tutte le altre cause; non sarebbe adunque conveniente che in caso di appellazione si dovesse scostarsi dalla prima via di procedura, quando che non lo prescrive alcun testo della legge. D' altronde ogni sentenza pronunciata sopra una ricusa di periti è di pieno diritto provvisoriamente esecutoria, non è quindi necessario di usare straordinarie cautele per sollecitarne la decisione in grado di appello.

ARTICOLO III.

Del giuramento de' periti.

Nella sentenza che ingiunge la perizia si destina il giudice per ricevere il giuramento de' periti. Può però il

tribunale ordinare giusta l'art. 305 (399) del Codice di procedura che i periti prestino il giuramento dinanzi il giudice del circondario in cui deve eseguire la perizia: Ciò viene accordato allorchè il domicilio de' periti sia più vicino al luogo in cui devesi eseguire la visita, che alla residenza del tribunale; tale è lo spirito della legge giusta il disposto dall'articolo 1035 (1112) applicabile a questo proposito nella maggiore sua estensione. Ivi, fra le altre cose, trovasi espresso, che qualora trattasi di ricevere un giuramento, o di fare una operazione qualunque ordinata da un giudicato, in caso di lontananza delle parti, o di distanza de' luoghi in questione, i tribunali possono delegare un tribunale vicino, un giudice ed anche un giudice di circondario, secondo che i casi lo esigono; possono anche autorizzare un tribunale a nominare o uno de' suoi membri, o un giudice di circondario per procedere alle ordinate operazioni.

Dopo il termine di tre giorni dalla notificazione della sentenza, allorchè sia stata resa intese le parti, o spirato il termine accordato per la opposizione, allorchè la sentenza fu pronunciata in contumacia, la parte più diligente presenta un' istanza al giudice delegato per ottenere un' ordinanza; vien questa concessa, ed in essa vien fissato il giorno e l' ora in cui i periti nominati debbano prestare il giuramento, e perchè i medesimi sieno incaricati definitivamente della operazione ingiunta dalla sentenza di cui trattasi.

Nei differenti casi in cui i periti sono nominati definitivamente dalla sentenza che ingiunge la visita; per esempio, allorchè le parti all' udienza hanno dichiarato di essersi accordate sulla scelta de' medesimi, non è necessaria alcuna dilazione per ottenere dal giudice dele-

gato l' ordinanza che concerne il giuramento. Notificata che sia la sentenza con atto di patrocinatore, giacchè nella ipotesi si tratta di una sentenza pronunciata intese le parti, l' istanza può essere presentata al giudice delegato per ricevere il giuramento de' periti. Parimenti, allorchè le parti, posteriormente alla emanazione della sentenza, abbiano nominato i periti mediante dichiarazione fatta alla cancelleria, l' istanza tendente a far fissare il giorno e l' ora del giuramento può esser presentata senza veruna dilazione: basta solamente che la sentenza, la quale in tal caso fu di necessità resa in contraddittorio, sia stata notificata con atto da patrocinatore a patrocinatore.

Qualora la sentenza che ingiunge la visita sia stata pronunciata in contumacia, è chiaro che l' istanza per la prestazione del giuramento non può essere presentata se non quando sia spirato il termine dell' opposizione. Finchè la parte contumace è ancora in tempo, può formare la sua opposizione, ed allora non può eseguirsi la sentenza contumaciale: la causa è nuovamente portata all' udienza, e con un secondo giudicato s' immettono le parti ne' rispettivi diritti, e si stabilisce il modo di procedere, qualora venga nello stesso giudicato ingiunta una relazione di periti.

Può accadere che sieno stati citati a comparire più interessati, e che un solo abbia incorsa la contumacia; si dovrà, in questo caso, ritenere come resa in contraddittorio la sentenza rispetto a coloro che sono comparsi, e pronunciata in contumacia contro colui che non si è presentato? Può una sentenza avere questi due diversi caratteri? In qual modo le disposizioni che stabiliscono una via spedita, allorchè la perizia sia stata ordinata con sentenza resa in contraddittorio, possono accordarsi colle di-

sposizioni che rallentano il corso della procedura, quando la operazione di cui trattasi sia stata ingiunta con una sentenza contumaciale?

L'articolo 153 (247) del Codice di procedura ha provveduto in un modo generale al caso in cui, comparendo alcune parti sieno contumaci le altre. Col primo giudicato si dichiara in contumacia la parte che non comparisce. L'effetto della contumacia si riunisce, e la sentenza di riunione si notifica alla parte contumace con intimazione a comparire nel giorno in cui la causa dovrà riproporsi. Questo giudicato di riunione, semplicemente preparatorio, si notifica al patrocinatore della parte contumace, se questa ha costituito patrocinatore, oppure alla persona o al domicilio se fu pronunciato contro la parte non avente patrocinatore.

Se dopo questa seconda intimazione comparisce la parte contumace, la causa è giudicata in contraddittorio con tutte le parti. Qualora la parte contumace persista a non comparire, la sentenza aggiudica il favore della contumacia, ed ha lo stesso effetto come se fosse pronunciata in contraddittorio, per cui la parte contumace non può fare veruna opposizione. Se quindi sia stata ingiunta una relazione di periti prima di decidere in merito la causa, si notifica questo giudicato al patrocinatore della parte che è comparsa, e al domicilio di quella che ha incorsa la contumacia. Dopo il termine di tre giorni dalla notificazione e citazione fatta alla parte contumace, aggiungendovi un giorno per ogni quindeci miglia di distanza se la parte è domiciliata molto lontana, le parti non essendosi accordate sulla scelta de' periti, quelli nominati di ufficio rimangono definitivamente incaricati dell'operazione, e quindi si può procedere per la prestazione del loro giuramento.

Per la qual cosa, sia che tutte le parti compariscano, sia che una di esse abbia incorsa la contumacia, quando lo stato della procedura permette di procurarsi la ordinanza del giudice delegato, la parte più diligente gli presenta un' istanza accompagnata dalla spedizione della sentenza che ingiunse la perizia e dall' originale della seguita notificazione. Il giudice emette appiedi dell' istanza la di lui ordinanza, colla quale si permette di citare i periti affinchè comparissero innanzi a lui per la prestazione del giuramento nel giorno ed ora indicati.

Allorchè fosse stato delegato un giudice di un altro tribunale, l' istanza deve essere presentata da un patrocinatore addetto a quel tribunale di cui è membro il giudice delegato. Se il tribunale più vicino ai luoghi litigiosi fosse stato autorizzato a destinare uno de' suoi membri per ricevere il giuramento de' periti, l' istanza, firmata da un patrocinatore addetto allo stesso tribunale, verrebbe rimessa al presidente, unitamente alla sentenza che ingiunge la perizia; e dietro il di lui rapporto avrebbe luogo una ordinanza emessa in piè dell' istanza, la quale viene restituita alla parte requirente. In seguito di una tale ordinanza ottenuta da questo tribunale, colla quale è semplicemente destinato un giudice delegato, si presenta a questi un' altra istanza, alla quale, oltre i precedenti allegati, vi si unisce la domanda presentata al medesimo tribunale, contenente in piè l' ordinanza con cui fu destinato il giudice delegato. Questi emette appiedi della seconda istanza che gli vien presentata l' ordinanza che indica il giorno e l' ora per la prestazione del giuramento.

Qualora sia stato delegato un giudice di circondario o direttamente dalla sentenza che ordina la perizia o dal

tribunale autorizzato da una tale sentenza a delegare uno de' suoi membri, non è necessario di presentare veruna istanza in iscritto, giacchè presso i giudicati di circondario non vi sono addetti i patrocinatori, nè v' ha alcun altro ufficiale incaricato di redigere gli atti della procedura; cosicchè tutte le istanze di qualunque specie esse si fossero si avanzano verbalmente innanzi al giudice di circondario; gli si presentano i documenti in sostegno di tale istanze, ed egli ci pronuncia. Qualora, nel caso di cui trattasi, l' oggetto della domanda tenda ad ottenere una intimazione a comparire ed un' assegnazione di giorno e di ora, il giudice di circondario dietro la presentazione della sentenza con cui fu delegato, rilascia una cedola di citazione ai periti, acciò si presentino nel giorno ed ora ch' egli determinerà per la prestazione del giuramento avanti di lui. Questa cedola è notificata nel modo ordinario delle citazioni a comparire avanti i giudici di circondario.

La ordinanza e la cedola, in vigor della quale i periti sono citati a comparire per la prestazione del giuramento, non è notificata ad alcuna parte; ciò ch' è conforme al disposto dall' articolo 307 (401) del Codice di procedura: in conseguenza l' atto della prestazione del giuramento non è necessario che si facci alla presenza delle parti.

Alcuni pratici però credono che sia utile di citare la parte avversaria, acciò si trovi presente alla prestazione del giuramento se gli aggrada. Essi dicono, che senza una tale precauzione la parte non può sapere il giorno e l' ora in cui avrà luogo la operazione; ciò che deve essere indicato nel processo verbale della prestazione del giuramento. In secondo luogo, aggiungesi, se le parti,

dietro questo avviso, si presentano allorquando ha luogo la prestazione del giuramento, si risparmia la citazione che deve loro esser fatta per trovarsi presenti alla perizia.

Noi opiniamo diversamente, e siam d' avviso che non si debba assolutamente fare intimazione alle parti perchè sieno presenti alla prestazione del giuramento: la tariffa delle tasse non ammette quest' atto di citazione, per cui rimarrebbe a carico personale del patrocinatore. Non è stabilito il modo con cui le parti debbano essere avvertite del giorno in cui sarà prestato il giuramento, perchè ciò fu creduto inutile: volendosi dare però un tale avviso, ciò si farà nella via amichevole e senza spese.

Non è vero che si risparmi un atto di citazione, giacchè in ogni caso una è indispensabile, sia quella per trovarsi presenti alla prestazione del giuramento, sia quella per assistere alla visita de' periti: facendosi la prima citazione, non si ha la certezza che si dovrà omettere la seconda, poichè s' ignora se la parte si troverà presente, al contratrio, avendo luogo soltanto quest' ultima citazione, si è certo che la medesima sarà sufficiente; ecco adunque l' unico espediente economico e legale (1).

Se alcuno de' periti, all' atto che si cita a comparire davanti il giudice delegato, risponde che non accetta

---

(1) L' art. 401. dice: che ottenuto l' ordine del giudice, la parte più diligente citerà i periti a prestare il loro giuramento. Il sig. Lanzellotti nelle sue note a Pigeau opina «che se le parti ed i periti si presentano volontarii non v' è bisogno di citazione e notificazione». Ma se poi una delle parti non comparisca, dovrà allora avanzarsi nuova istanza. Per evitar ciò, e non incorrere in atti nulli noi crediamo, che una tale citazione sia indispensabile, tanto più che la legge non vi fa alcuna eccezione.

la nomina, l' usciere a cui è fatta una tale dichiarazione, ne fa menzione appiedi dell' atto: in questa guisa la parte requirente ha cognizione del rifiuto dall' originale della citazione. Alcune volte può accadere che il perito non si trovi in casa allorchè l' usciere si presenta colla citazione, e questi vi supplisce col partecipare il di lui rifiuto alla parte da cui fu citato, o al patrocinatore che la rappresenta. Del resto, qualora una parte sia informata che uno de' periti non accetta la nomina, può immediatamente concertarsi colla parte avversaria per la scelta di un altro perito, altrimenti vien questi nominato di ufficio dal tribunale. Non è accordato alcun termine per una tale sostituzione: in conseguenza ciascuna delle parti sempre che gli piaccia, può domandare l' udienza, ed ottiene una sentenza colla quale vien nominato di ufficio un altro perito in sorroga di quello che non ha accettato l' incarico. *Ivi articolo* 316 (410).

Può darsi il caso altresì che un perito non si curi di avvertire che egli non accetta la nomina, e creda che sia sufficiente il non presentarsi, per la esecuzione dell' atto pel quale venne citato. Allora le parti ne hanno cognizione quando compariscono per trovarsi presenti alla prestazione del giuramento, oppure possono informarsene dando lettura al processo verbale esistente in cancelleria. Informata una parte che uno de' periti non è comparso avanti il giudice delegato, può tentare di concertarsi colla parte avversaria per la scelta di un altro perito: se ha luogo un tale accordo, se ne fa la dichiarazione in cancelleria; e tosto che se ne ottiene la spedizione, si fa uso dell' ordinanza emessa dal giudice delegato, acciò il nuovo perito venga alla prestazione del giuramento. Allorchè le parti non si sieno accordate per la scelta di un

altro perito, una di esse può senza alcuna dilazione domandare l' udienza acciò venga nominato un perito di ufficio. *Ivi.* (1)

I periti che si presentano, prestano il loro giuramento avanti il giudice delegato; questa formalità è comprovata dal processo verbale, nel quale si fa menzione altresì delle parti che si presentano, e di quelle che non sono comparse. Dopo un tal' atto i periti stabiliscono tra di essi il giorno e l' ora che debbono procedere alla operazione, e questa indicazione sarà consagrata nel processo verbale. Se le parti sono presenti restano sufficientemente avvertite di un tale appuntamento, nè v' è bisogno di alcuna citazione per trovarsi sul luogo. *Art.* 315 (409) (2).

Domanda al giudice delegato per la prestazione del giuramento.

« Al signor A. . . , giudice del tribunale di . . .

« Espone il signor B. . . , che in vigor di sentenza

---

(1) Non essendovi prescritto termine di quanto l' atto di citazione deve precedere l' epoca del giuramento, si deduce che essa sia sempre valida, purchè dia il tempo a' periti di comparire. Può darsi però il caso che un perito non comparisca, perchè ritrovavasi assente allorchè le fu notificata la ordinanza; la parte diligente, che precedentemente dovrà essere accorta in prevedere tali casi, se mai si ritroverà ottenuta già l' ordinanza, potrà avanzare una seconda domanda al giudice delegato per la destinazione di altra giornata, dandogli conoscenza del perchè non potè aver luogo la prima.

(2) Nel caso poi che le parti o i loro patrocinatori siano assenti, saranno citate le parti per mezzo di un atto di patrocinatore a trovarsi presente nel giorno e nell' ora indicata da' periti. *Art.* 409.

del giorno . . . , di cui si unisce la spedizione (1). Voi foste delegato per ricevere il giuramento de' signori C. . ., D. . . ed E. . . , periti nominati di ufficio, i quali son definitivamente incaricati dell' operazione, non essendosi le parti accordate per la scelta in tempo utile.

« Domanda perciò il detto signor B. . . che vi compiacciate, destinare il giorno e l' ora che essi signori periti possono prestare nelle vostre mani il giuramento di fedelmente eseguire l' ingiunta operazione.

« A dì . . .

Sottoscritto F. . . patrocinatore.

In piè di quest' istanza il giudice delegato emette la di lui ordinanza in questi termini:

Ordinanza.

« Destiniamo il giorno . . . . che sono li . . . del mese di . . . alle ore . . . antimeridiane nella sala del tribunale civile, per l' oggetto enunciato nell' istanza sopra segnata (2).

« A dì . . .

Sott. A. . . , giudice delegato.

---

(1) Tanto il nostro Autore, che il sig. Pigeau ed altri prescrivono di unire la spedizione della sentenza a tale domanda, altri però non ritrovano necessario inserirvela, basta però che vi sia menzionata.

(2) Alcuni aggiungono la destinazione dell' usciere per mezzo del quale dovrà notificarsi un tal' atto; soggiungendo: *s' intimi per l' usciere. . .*

Prima che si pubblicasse la tariffa, si poteva dubitare se il giudice dovesse stendere processo verbale dell'atto con cui emetteva la di lui ordinanza. Coloro che opinavano per l'affermativa, adducevano per esempio la formalità prescritta dalla legge per l'esame de' testimonii, allorquando il giudice delegato emette l'ordinazione per sentire i medesimi. Altri, all'opposto, erano di parere, che quando trattasi di una formalità, ciò ch'è prescritto espressamente per un caso, non si può applicare ad un altro. Sopra tutto quando una tale formalità non si trovava necessaria nella occasione di cui si tratta.

Una tale questione è stata decisa col decreto relativo alla tariffa delle spese giudiziarie. Ivi è ben accordata una vacazione al patrocinatore che interviene al processo verbale dell'esame de' testimonii onde comprovare che fu emessa la ordinanza che permette di poter citare i testimonii; ma non si parla di vacazione allorchè trattasi di comprovare che fu emessa l'ordinanza relativa alla comparsa de' periti: dal che si deduce, che per l'atto di tale ordinanza non si stende processo verbale. Difatti, se si riflette che per istabilire l'epoca da cui deve decorre il termine accordato per l'esame de' testimonii, è necessario che si comprovi essersi aperto il relativo processo verbale, si comprenderà essere indispensabile che ivi si faccia menzione che il giudice delegato ha rilasciato l'ordine di citazione de' testimonii a comparire pel giorno ed ora dal medesimo fissati. Al contrario, è facile poi a conoscersi che non occorre una tale formalità allorchè trattasi di stabilire un giorno in cui i periti debbono prestare il loro giuramento, giacchè all'atto del medesimo non è necessaria la presenza delle parti. Conchiuderemo adunque che col compilare un processo verbale pel rilascio dell'ordi-

nanza che fissa il giorno e l'ora della prestazione del giuramento, s' incorre in una procedura irregolare, per la quale non sarebbe accordata alcuna tassa a favore de' patrocinatori e della cancelleria, atteso che la tariffa non accorda veruna tassa ad un atto di questa sorta.

Intimazione a' periti per la prestazione del giuramento.

Dopo che si è fatta copia della domanda presentata al giudice delegato e da questi decretata, l' usciere stende l' atto d' intimazione in questi termini:

« L' anno ec.

« Ad istanza del sig. A. . . patrocinatore del sig. B. domiciliato . . . ed in virtù della ordinanza di cui sopra se n' è riportata copia.

« Il sottoscritto K. . . , usciere, domiciliato . . . ; ho citato i periti signor C. . . domiciliato . . .

« Il signor D. . . domiciliato . . . ,

« Ed il signor E. . . domiciliato . . .

« A comparire nel giorno. . . del corrente mese . . ., alle ore . . . antemeridiane, nella sala del tribunale civile di . . . avanti il sig. giudice A. . . , ad oggetto di prestare il giuramento di fedelmente eseguire l' operazione ad essi ingiunta con sentenza del giorno . . . nella causa fra . . . .

« Copia del presente atto, non che la copia della accennata istanza ed ordinanza è stata da me sottoscritto usciere lasciata al rispettivo domicilio de' suddetti tre periti consegnandole a persone loro familiari come han detto

a' quali ho anche dichiarato, che il signor F. . . , patrocinatore, continuerà a procedere per l'istante.

» Specifica . . .

Sottoscritto K. . . , usciere.

Allorchè sia stato delegato un giudice di circondario per ricevere il giuramento de' periti, si fa verbalmente istanza perchè sia fissato il giorno e l'ora, producendo i documenti in vigor de' quali fu a ciò autorizzato lo stesso giudice; e questi allora rilascia una cedola di citazione del tenore seguente.

Cedola del giudice di circondario.

« Noi G. . . , giudice del circondario di . . . ad istanza del signor B. . . che ci ha presentata la spedizione della sentenza pronunciata il giorno . . . dal tribunale di . . . , in vigor della quale siamo delegati a ricevere il giuramento de' periti ivi nominati, e l'originale della notificazione di detta sentenza, citiamo i signori C. . . D. . . ed E. . . a comparire avanti di noi nel giorno . . . alle ore . . . antemeridiane nel locale di nostra residenza, sito . . . , per ivi prestar giuramento di fedelmente eseguire l'operazione ingiunta da detta sentenza.

» La presente cedola, rilasciata questo giorno . . . , sarà immediatamente notificata da uno de' nostri uscieri.

Sott. G. . . , giudice di circondario.

Questa cedola è rilasciata alla parte requirente, che la rimette ad un usciere del giudicato di circondario: questi vi aggiunge appiedi l'atto d'intimazione in questi termini:

» L'anno ec. . .

» Io I. . . , usciere presso il giudicato del circondario. . . , come da Real decreto . . . , domiciliato, contrada . . .

» Ho notificato e lasciato copia della presente cedola di citazione a' sopra menzionati signori periti, cioè al signor C. . . domiciliato in questo Comune, strada . . . , sig. D. . . domiciliato pure in questo Comune, strada . . . ; consegnandole a persone loro familiari come han detto; altro simile esemplare ho consegnato personalmente al signor E. . . nella di lui casa, sita in questo Comune, strada . . .

Sottoscritto I. . . usciere.

Tre copie d' intimazione vengono fatte dall' usciere: ciascuna contiene tanto la cedola, che l' atto di notifica, e queste sono intimate alle persone indicate nell' originale.

Processo verbale per la prestazione del giuramento.

« L' anno . . . il dì . . . alle ore . . . nella sala del tribunale civile di . . . , avanti di noi A. . . , giudice delegato con sentenza pronunciata il giorno . . . , a ricevere il giuramento de' periti nominati in forza di detta sentenza, ed assistito dal signor L. . . , cancelliere.

« È comparso il signor F. . . , patrocinatore del signor B. . . , il quale ha detto che in vigore di nostra ordinanza del dì . . . , emessa appiè della istanza a noi presentata, registrata ec., che verrà unita al presente

processo verbale, il detto signor B. . . con atto dell' usciere K. . . del dì . . . reg. ec., e di cui ha prodotto l' originale, ha fatto citare i tre periti mentovati in dette istanza ed ordinanza, a comparire quest' oggi alle ore . . . antemeridiane innanzi a noi per la prestazione del loro giuramento. In conseguenza ci ha fatto istanza di ricevere un tal giuramento e si è firmato.

Sottoscritto F. . ., patrocinatore.

» Contemporaneamente sono comparsi i suddetti signori periti C. . ., D. . . ed E. . ., i quali ci hanno detto di essere pronti ad eseguire quanto fu prescritto dalla nostra ordinanza ed intimazione.

» Delle quali comparse ed istanze noi abbiamo dato atto ai medesimi.

» In conseguenza abbiamo ricevuto da ciascuno di essi signori periti il giuramento di bene, fedelmente e secondo i dettami di loro coscienza eseguire le operazioni ingiunte dalla mentovata sentenza, di cui si è fatta ai medesimi lettura. I predetti periti ci hanno contemporaneamente dichiarato che nel dì . . ., alle ore . . . antemeridiane, si trasferiranno nel luogo litigioso sito . . . per dar principio alle loro operazioni.

» Di tutto ciò ne abbiamo steso il presente processo verbale, il quale è stato sottoscritto dal predetto signor F. . ., patrocinatore, come pure dai detti signori periti unitamente a noi ed al nostro cancelliere.

Sott. F. . ., patrocinatore.
C. . . D. . . E. . ., periti.
A. . ., giudice delegato.
L. . ., cancelliere.

Se oltre l' attore comparisca la controparte, prima di parlare de' periti, ne sarà fatta menzione nel seguente modo:

» È comparso altresì il signor N. . ., patrocinatore del signor P. . ., il quale ha dichiarato d' essere comparso per assistere alla prestazione del giuramento de' predetti periti, e si è firmato.

Sottoscritto N. . ., patrocinatore.

In conseguenza lo stesso patrocinatore firma come l' altro, nella fine del processo verbale. Si fa però osservare, che una tale formalità non è assolutamente necessaria, basta che ciascuno sottoscrivi la di lui comparsa. Nullostante è da lodarsi il metodo di chiudere il processo verbale colla firma delle parti e de' loro patrocinatori.

Nel caso che uno de' periti non sappia o non possa scrivere, se ne fa menzione nel medesimo processo verbale.

ARTICOLO IV.

Della operazione dei periti.

Quest' articolo è diviso in cinque paragrafi, nei quali si parlerà successivamente, 1. della citazione che si fa alle parti per assistere alla perizia; 2. della redazione de' rapporti de' periti; 3. di una formola di rapporto; 4. del deposito della relazione; 5. della tassa dei periti, tanto presso i tribunali che ne' giudicati di circondario.

§. I.

Della citazione che si fa alle parti per assistere alla perizia.

Nel processo verbale della prestazione del giuramento i periti indicano il luogo, giorno ed ora in cui eseguiranno la loro operazione. Secondo *l' art.* 315 (409) del Codice di procedura le parti o i loro patrocinatori che sono intervenuti alla prestazione del giuramento in forza di tale indicazione si hanno come notificati. Per le parti poi che non sono comparse giusta il disposto nello stesso articolo, saranno citate con atto di patrocinatore, a trovarsi presenti nel luogo, giorno ed ora indicati dai periti.

Qualora, per un motivo qualunque, non possa aver luogo la visita de' periti nel giorno prefisso, la parte requirente si accorda con essi nella via amichevole per nuovamente fissare il giorno e l' ora della operazione; e ne rende intese le altre parti con atto di patrocinatore, dandone avviso altresì a quelle che intervennero alla prestazione del giuramento, essendo assolutamente necessario in tal caso che sieno citate le parti (1).

(1) L' articolo 410. del Codice di procedura condanna alle spese divenute inutili, ed a' danni ed interessi quel perito, che dopo aver prestato il giuramento, mancherà di adempiere alla sua commissione; ad oggetto dunque di dimostrare, in caso di contestazione, che la mancanza non sia avvenuta per colpa de' periti, è necessario che il differimento le sia legalmente notificato, o pure che la parte diligente nel giudizio rilasci a' periti una dichiarazione nella quale enuncii l' oggetto per cui resta sospeso l' accesso pel giorno determinato, e si chiami garante in faccia a' periti medesimi per i danni che forse risultassero da tal mancanza.

Se poi la sentenza che ordinò la perizia fu resa in contumacia contro una parte non avente patrocinatore, sarà necessario che le sia fatta citazione alla persona o al domicilio, perchè intervenga alla operazione dei periti?

Molti pratici sono di parere che una tale citazione è indispensabile, perchè trattasi di eseguire una sentenza. Essi adducono per esempio ciò che ha luogo per l'esame de' testimoni, il quale se fu ingiunto contro una parte non avente patrocinatore, a' termini dell' articolo 261 (356) del Codice di procedura, si cita la stessa parte al di lei domicilio, perchè assista all' esame suddetto nel giorno prefisso dal giudice delegato.

Altri poi sono di contrario parere, e sostengono che una formalità ingiunta espressamente per una procedura, non deve estendersi per una procedura di altra specie, allorchè il bisogno non lo richieda. Quindi la disposizione dell' articolo 261 (356) è restrittiva nel solo caso che concerne l'esame de' testimoni; e per ciò che riguarda le perizie si deve precisamente atteuersi letteralmente all' articolo 315 (409), a senso del quale non si possono citare le parti per intervenire alla visita, se non quando esse abbiano costituito i loro patrocinatori, e che non sieno intervenute alla prestazione del giuramento. Se i legislatori avessero avuto intenzione che su questo punto si dovesse tenere lo stesso metodo stabilito per l'esame de' testimoni, e che le parti non aventi patrocinatore fossero citate al loro domicilio, avrebbero ciò espresso nell' articolo 315 (409) come hanno fatto nell' articolo 216 (356): è chiaro adunque che i medesimi non hanno voluto stabilire una eguale procedura per questi due differenti casi. Nè v'è ragione di dover supplire in questo caso al silenzio della legge, atteso che essa ha posto una

notabile differenza tra l'esame de' testimoni ed una perizia, differenza molto facile a riconoscersi. Difatti la presenza della parte, contro di cui fu ingiunto l'esame de' testimoni, è in certo modo necessaria per far contenere nei giusti limiti quelli che osassero di alterare la verità de' fatti. D'altronde le interpellazioni le quali, ad istanza delle parti, vengono fatte ai testimoni dal giudice delegato, contribuiscono non poco alla conoscenza della verità, ciò che interessa moltissimo all'autorità giudiziaria. Poichè dunque in tal caso uno de' mezzi per iscoprire la verità è quello di sentire le deposizioni de' testimoni in presenza delle parti, così è assolutamente necessario che v'intervengano anche le parti che hanno incorsa la contumacia, ciò che non si pretenderebbe in altro caso.

Alla visita de' periti non è necessaria la presenza delle parti contumaci; giacchè ivi trattasi principalmente di esaminare fatti esistenti indipendentemente da ogni spiegazione. È vero che la legge permette alle parti di recarsi coi periti sulla faccia de' luoghi; ma essa non esige assolutamente la presenza delle medesime. Ecco la ragione per cui non è detto che la parte non avente patrocinatore sia avvisata del giorno e dell'ora indicata dai periti: essa non merita alcun favorevole riguardo, attesa la sua ostinazione a non comparire; tanto più che, malgrado l'assenza della medesima, l'autorità giudiziaria non incontra veruu ostacolo per giungere alla scoperta del vero.

Ciò che formalmente ci convince poi che la intenzione della legge non è di stabilire un egual metodo per la procedura nell'esame de' testimoni con quella che concerne le relazioni de' periti, quanto sia sul punto di cui parliamo, giova l'osservare che la tariffa ha sottoposto

a tassa l' atto di citazione alla parte, o al di lei domicilio, non avente patrocinatore, ed alla quale si voglia far sapere il giorno e l' ora in cui saranno sentiti i testimoni; ma in detta tariffa non vi si scorge verun atto di citazione alla parte che non ha costituito patrocinatore, allorchè trattasi di avvisarla del giorno e dell' ora in cui avrà luogo la visita dei periti. Dal che si conchiude, che allorquando la procedura sia giunta a quel punto in cui i periti debbano eseguire la loro operazione, senza che la parte contumace abbia costituito patrocinatore, la tariffa di accordo colla legge non vuole che venga dato alcun avviso alla parte che ostinatamente persiste a rendersi contumace.

D' altronde questa parte n' è stata sufficientemente avvisata. La sentenza in contumacia che ordina la perizia, fu già notificata alla parte o al di lei domicilio dall' usciere destinato: si è lasciato trascorrere il termine stabilito per la opposizione; i periti non furono richiesti per la prestazione del giuramento che quando la parte contumace mostrando il suo silenzio mostra aderire alla sentenza. Si è dunque a sufficienza osservata la regola che prescrive di non poter procedere all' esecuzione di una sentenza, se non quando sia notificata, e se questa fu resa in contumacia, prima della scadenza del termine stabilito per la opposizione: quindi, dopo aver osservato ciò che prescrive su questo punto il Codice di procedura, si eseguirebbe la sentenza, senza darne ulteriore avviso, giacchè la legge non permette ch' entri in tassa una seconda notificazione.

Citazione per intervenire all' operazione de' periti.

« L' anno . . . il mese . . . il dì . . .

« Ad istanza del signor E. . .

« Si dichiara al signor B. . . , patrocinatore del signor C. . . . che in conformità del processo verbale del giorno . . . , per la prestazione del giuramento, i periti . . . , hanno stabilito di trasferirsi nel giorno . . . di questo mese, alle . . . ore antemeridiane, alla casa del predetto signor E. . . , situata in questo Comune, strada . . . ad oggetto di adempiere a quanto le fu prescritto colla sentenza del dì . . .

« In conseguenza si rende avvisato il detto signor B.., di trovarsi sulla faccia del luogo unitamente al signor C. . . se gli aggrada; dichiarandogli che si procederà alla visita anche in assenza de' medesimi ».

Sottoscritto D. . . , patrocinatore.

Una tale citazione è fatta alla parte avente patrocinatore, ma che non è intervenuta, nè in persona nè col mezzo del suo patrocinatore, alla prestazione del giuramento de' periti.

§. II.

Della redazione de' rapporti.

I periti, dopo la prestazione del loro giuramento, si trasferiscono su i luoghi litigiosi nel giorno ed ora indicata: le parti possono intervenirvi sole, o assistite dai loro patrocinatori: ben inteso che in quest' ultimo caso

la spesa è a carico della parte che ciò richiede, giacchè giusta l'art. 92 (62 § 12) della tariffa, non entra in tassa alcuna vacazione a favore del patrocinatore che assiste alla visita de' periti; se non quando egli ne sia stato espressamente richiesto dalla parte, e colla condizione che dovrà ripetere dalla medesima l'importo di queste vacazioni.

Se alcuno de' periti, dopo di aver prestato il giuramento, mancasse di adempiere alla ricevuta commissione, non potrebbe eseguirsi la operazione nel giorno prefisso. Qualunque fosse il motivo di sua assenza, le parti possono concertarsi per la scelta di un altro perito: esse ne fanno in seguito la dichiarazione in cancelleria ad oggetto che il tribunale confermi la scelta che hanno fatta; altrimenti la parte più diligente può immediatamente domandare l'udienza, onde far nominare un perito di ufficio. Dopo di ciò la parte più diligente leva dalla cancelleria la copia dell'atto di dichiarazioue fatta in consenso dalle parti per la nomina del perito surrogato, oppure soltanto la copia della sentenza, se questi venne nominato di ufficio: in seguito si procura l'ordinanza del giudice delegato per la prestazione del giuramento dello stesso perito, la quale, di concerto cogli altri due periti, indica nel processo verbale il giorno e l'ora in cui avrà luogo la visita de' luoghi litigiosi. Dopo di che si citano le parti che hanno costituito patrocinatore e che non intervennero alla prestazione del giuramento: finalmente i periti si trasferiscono sul luogo nel giorno ed ora indicati.

Ciò che poc' anzi abbiamo detto doversi fare nel caso in cui alcuno de' periti mancasse d'intervenire al-

l'atto della visita, avrebbe luogo altresì se gli altri due periti, o tutti e tre insieme, ricusassero di adempire alla ricevuta commissione.

Qualora non fosse imputabile al perito il motivo di sua mancanza, le parti possono concertarsi che l'operazione sia rimessa ad un altro giorno, in cui il perito assente non abbia alcun impedimento. Anzi di più il tribunale potrebbe rigettar la surroga di un altro perito, se la mancanza del perito non intervenuto fosse giustificata, e dovesse cessare prontamente la causa dell' impedimento. La sentenza con cui fosse rigettata la domanda concernente la nomina di un altro perito, esporrà i motivi riconosciuti dal tribunale per la mancanza del perito, e la sicurezza che i medesimi potranno in seguito diuniti adempiere all' incarico ricevuto indicando il giorno e l' ora della operazione. Le parti intervenute in questo giudicato sarebbero sufficientemente avvisate per trovarsi presenti all' operazione; quelle che non fossero intervenute e che avessero costituito patrocinatore in causa saranno citate con atto di patrocinatore a trovarsi presente all' operazione.

Un perito, che dopo di aver prestato il giuramento mancasse di adempiere alla ricevuta commissione, senza una valida ragione (1) può essere condannato dal tri-

(1) Sarà considerata valida una ragione, quando il perito facesse conoscere, che per circostanze imperiose sopravvenute senza sua colpa sia stato obbligato a mancare d' intervenire ne' luoghi designati nel verbale. Se le parti trascurano d' informare precedentemente i periti dell' oggetto della loro visita, non sarà per questi una valida ragione per esimergli dal trasferirsi sul luogo, giacchè a tanto si può adempiere sul luogo istesso. Molto meno può militare a favor di questi

bunale, che gliene ha dato l' incarico, a tutte le spese divenute inutili per la di lui mancanza, come sono appunto quelle necessarie per trasferire la operazione in altro giorno, o per ottenere la nomina di altro perito; ed anche al risarcimento de' danni ed interessi, se un tal ritardo è causa di alcun pregiudizio. *Codice di procedura*, *articolo* 316, § 2 (410).

È da ritenersi che l' azione da intentarsi contro un perito che non adempie alla ricevuta commissione, dopo di avere prestato il giuramento, non è di competenza del tribunale a cui è soggetto il di lui domicilio, giusta la regola generale nelle materie civili; ma bensì, in vigore di una particolare eccezione, è di competenza del tribunale da cui fu nominato un tal perito. *Ivi*.

Riuniti i periti sul luogo della controversia, nel giorno e nell' ora indicata, tanto la sentenza che ha ordinata la perizia, quanto le carte necessarie devono essere passate nelle loro mani. Alcune volte accade che queste carte si rimettano precedentemente ai medesimi, in modo che essi se ne trovano preventivamente muniti; ciò ha luogo, per esempio, allorchè una delle parti non può assistere alla operazione, per cui passa antecedentemente ai periti quelle carte che crede opportune per istruzione de' medesimi (1).

---

la ragione di non essergli state anticipate le spese di viaggio, trattandosi di accessi in luoghi lontani; dato il giuramento debbono essi condursi sul luogo. In molti casi di tal natura avverati presso di noi il tribunale non ha deciso diversamente.

(1) I periti prima d' incominciare le loro operazioni debbono farsi presentare l' originale della citazione fatta alla parte non pre-

Che che ne sia, i periti danno principio al processo verbale, in cui, prima di tutto, comprovano la presenza delle parti, e l' assenza di quelle non intervenute: in secondo luogo, fanno menzione delle carte presentate dalle parti all' atto della operazione o anteriormente: in seguito fanno menzione dei rilievi e delle domande che le parti credono convenienti di fare (1): dopo di ciò dichiarano in quale stato si trovi l' oggetto della controversia, ed indicano le differenti operazioni da essi eseguite in adempimento dell' incarico ingiuntogli colla sentenza (2).

---

sente alla prestazione del giuramento, perchè assista alla perizia; se questa non sia stata notificata alla controparte, i periti non potranno fare le loro operazioni, le quali non sarebbero riconosciute dalla legge, giusta l'art. 409. Essi allora indicheranno di ritornar nel luogo istesso in altro giorno determinato, sempre che gli sia dato conoscenza di essersi adempito ad un tal' atto. Una tale circostanza sarà menzionata nel loro rapporto. Lo stesso ha luogo se non gli venghi presentato l' originale della sentenza. Come infatti potrebbero essi adempiere ad un incarico, che non ne conoscono il merito?

(1) I rilievi possono essere verbali, ed in carta libera che vale lo stesso, o comunicati legalmente; giacchè la legge niente prescrive del modo come questi debbono prodursi. Noi crediamo però, che quante volte le parti non volessero questi intimarli legalmente, sia di bene che nell'atto istesso che gli sono comunicati verbalmente i periti gli trascrivino, e li facciano firmare dalla parte che li produce, per esimersi dalla taccia a cui in seguito potrebbero esser sottoposti, di avere cioè malamente interpetrati i loro rilievi verbali, o di non avervi dato ascolto.

(2) Se i periti trasferitisi sul luogo, dopo aver attesa l' ora di continuazione, le parti o i loro patrocinatori non compariscono, essi adempiranno ciò non ostante la loro commissione. Ma se poi la sentenza che ordina la perizia o altre carte necessarie non gli siano state passate, per cui essi restano inabilitati all' adempimento

Soventi accade che i periti sono autorizzati a ricevere delle dilucidazioni da persone estranee; per esempio ad interpellare i vicini ad oggetto di conoscere lo stato de' luoghi in controversia prima del fatto che diede luogo alla perizia. Queste interpellazioni debbono essere consagrate nel processo verbale, e qualora le parti facessero opposizioni a coloro da' quali i periti assumono tali informazioni, una tale circostanza non sarà omessa nel loro rapporto. Non è perchè si voglia necessariamente dar forza

---

delle operazioni ingiuntegli dal tribunale; essi allora redigeranno processo verbale di una tale circostanza, che intimeranno a' patrocinatori della causa; e se le parti non destineranno di accordo un altra giornata per far ritornar sul luogo i periti, mettendogli in istato di poter adempiere alla loro commissione, per aver costoro il dritto alle competenze ad essi dovute, faranno rapporto al tribunale, nel quale enuncieranno l' accaduto. Un tal verbale da redigersi sul luogo sarà concepito nel seguente modo:

» L' anno . . . il giorno . . . alle ore . . . nel Comune di . . . e propriamente nel luogo denominato . . . noi sottoscritti periti A. . . B. . . C. . . destinati dal tribunale di . . . con sentenza del dì . . . per eseguire una perizia in questo luogo; prestammo il giuramento nelle forme volute dalla legge nelle mani del sig. giudice D. . . all' uopo delegato, con aver dichiarato nel verbale che all' uopo fu redatto che in questo sopra indicato giorno ed ora ci saremmo trasferiti in questo luogo . . . pel disimpegno del nostro incarico. Essendovici infatti pervenuti abbiamo atteso fino alle ore . . . senza che sia comparso alcuno degl' interessati, e non essendoci state passate le carte necessarie, onde conoscere e poter effettuire il nostro incarico, siamo restati inabilitati al disimpegno dello stesso. Del che ne abbiamo formato il presente verbale per le conseguenze di dritto.

Sottoscritti A. . .
B. . .
C. . .

di pruova a queste dichiarazioni, ma esse possono servire di schiarimento a' giudici, i quali ne terranno quel conto che crederanno.

In certi casi, durante il corso di simili operazioni, si presentano alcune difficoltà che non è di competenza de' periti il superarle; essi allora rimetteranno le parti alla via giudiziaria per le analoghe provvidenze altrimenti sospendono il loro travaglio dichiarando che proseguiranno allorquando sia stato deciso il punto controverso. In questo caso, la parte diligente domanda che l' incidente sia discusso nella camera de' *referati*, o all' udienza, secondo la natura della controversia; ed allorchè la medesima sia decisa, la stessa parte rimette la copia del giudicato ai periti, i quali le danno atto di tale presentazione nel loro processo verbale, ed indicano contemporaneamente il giorno e l' ora in cui riprenderanno la interrotta operazione.

In vigore di ciò, la parte medesima fa notificare con atto di patrocinatore l' emessa decisione alla parte contraria, con intimazione a comparire sul luogo nel giorno e ora indicata dai periti, onde proseguire la visita (1).

---

(1) Può darsi il caso che nel corso delle operazioni necessarie per l' adempimento di una perizia trapassi uno de' periti. Allora la parte diligente avanzerà istanza al tribunale per ottenerne la surroga; ciò che gli verrà concesso. Le operazioni del nuovo perito incominceranno dal giuramento. Nasce una difficoltà; dovendo il perito surrogato portarsi alla visita de' luoghi in quistione è necessario che vi ritornino gli altri due o pur no? Noi opiniamo che questi non possono ritornar sopra luogo, se non ne siano legalmente chiamati dalle parti. Infatti il perito surrogato al quale debbano esser passati tutt' i necessarii documenti, nella visita de' luoghi altro non fa, che rivedere ciò che fu precedentemente dagli altri osservato: in sostegno di questa opinione può in qualche modo

Qualora non si potesse terminare la operazione con un solo accesso, i periti indicano il giorno e l'ora in cui ritorneranno sul luogo; e così di seguito, finchè sia terminato l'esame dell'oggetto litigioso. Non è poi necessario di reiterare le citazioni alle parti per i successivi accessi, atteso che, giusta la disposizione dell'articolo 1034 (1110) del Codice di procedura, l'indicazione del giorno ed ora fatta dei periti tien luogo di citazione per le parti, ed anche per quelle che non intervennero alla prima convocazione per assistere alla relazione de' periti.

Terminato il processo verbale, i periti dichiarano che altro non rimane a farsi se non che a pronunciare il loro parere; e se ciò può farsi nell'accesso istesso, i periti si radunano in un luogo appartato, o invitano le parti a lasciargli soli. Qualora non abbiano il tempo di emettere il loro parere immediatamente, indicano il giorno e l'ora in cui si raduneranno per adempiere alla seconda parte della loro commissione.

---

applicarvisi l'articolo 416 del Codice di procedura, ove trattandosi di revisione non è prescritto che i primi periti ritornino sul luogo, essendo sufficiente che il perito revisore chieda a' precedenti quelle notizie che crederà opportune, tanto più che l'oggetto della visita sul luogo è la conoscenza di que' fatti già precedentemente riconosciuti da' periti. Se poi, allorchè i periti si riuniscono per emettere il loro parere, insorgesse difficoltà sulla verità di qualche fatto, allora tutti riuniti ritorneranno sul luogo, invitando le parti ad intervenirvi, se gli aggrada, indicando in modo generale, che essi ritornano sul luogo per meglio rattificare lo stato de' fatti. In tal modo la parte non resta caricata di pagare due volte a' periti la stessa operazione, o al più non pagherà che una sola vacazione, quanto può importare il riscontro in un sol punto, e ciò quante volte non vi sia incorsa negligenza per parte de' periti giusta l'art. 109 della legge de' 29 decembre 1828.

Da ciò si scorge che un rapporto di periti è diviso in due parti. La prima è il processo verbale che si stende, come abbiamo veduto, alla presenza delle parti che intervengono; l'altra è la discussione che si fa tra i periti per emettere il loro parere; e ciò ha luogo senza l'intervento delle parti. Esse però sono chiamate, allorchè occorra di avere degli schiarimenti: ciò fatto, le parti si ritirano per lasciare ai periti la piena libertà di deliberare (1).

---

(1) Uniformandoci alla procedura di consuetudine presso di noi, i rapporti de' periti, allorchè la perizia sia eseguita senza l'intervento del giudice, come quasi sempre succede quando queste vengono ordinate con sentenza del tribunale, debbano essi andar compilati nel seguente modo:

Premettere alla operazione de' periti una esposizione sommaria dell' oggetto della controversia; riportare la dispositiva della sentenza, colla dichiarazione di essersi adempito all' atto del giuramento, indicando il luogo, il giorno, e l'ora in cui questo ebbe luogo: dichiarando in seguito il giorno in cui essi periti si condussero sopra luogo, quali operazioni si fecero, le parti che v' intervennero, i rilievi e le osservazioni che queste li comunicarono, ed il luogo, giorno ed ora in cui si unirono per la redazione del rapporto.

Compilato in tal modo la introduzione, seguirà la descrizione de' luoghi controversi, o la misura delle fabbriche in contestazione, o altro secondo il disposto nella sentenza. La descrizione degli immobili dev' essere esatta e precisa, specialmente se si trattasse di apprezzo per oggetto di vendita o di divisione, distacco, utile dominio ec. non solo per evitare le frodi che potrebbero usarsi da gente di mala fede, ed i litigi che potrebbero risultare allorchè si entrasse nel possesso di una cosa, le di cui particolarità non fossero state precedentemente dettagliate, ma ancora per far conoscere le basi della stima; le quali a prescindere da altre ragioni possono variare col cambiamento che potessero subire le parti di un immobile.

La descrizione ha luogo o sopra beni rustici o urbani. In

Quando tutti e tre i periti sono di uniforme sentimento, il loro giudizio non è soggetto a veruna eccezione.

---

ambi i casi in primo luogo s' indica il sito ov' è messo il fondo, e la sua confinazione.

Trattandosi di fondi rustici, siegue alla confinazione, la figura del fondo, la natura del terratico, la classe a cui appartiene, lo stato di coltivazione, i comodi che vi sono annessi; ed essendovi mobili, come fusti, tinacci ec. se ne indica il numero, la misura, e la capacità, ed in fine la estensione del fondo, col precisare se è cinto da siepe, muro ec. se terminato o no, dichiarando la lunghezza del passo di cui si è fatto uso nella misura.

Per la descrizione de' fondi urbani, dopo la confinazione, viene indicato in quanti piani ciascuno di essi è ripartito, ed ove ha l' aspetto principale. S' incomincia la descrizione del pianterreno, descrivendone i membri uno per uno; ed in ciascuno di essi s' incomincia col descriverne la porta d' ingresso; essendovi in questa delle particolarità, come stipiti o soglie di pietra viva, di marmo ec. debbono anche accennarsi: indi si descrive l' uscio, con indicarne il numero de' battenti, il suo stato, le sue ferrature: si passa quindi nel primo membro; se ne descrive il pavimento, la covertura, lo stato delle pareti, i commodi che ci sono, il numero de' vani che vi corrispondono, la loro posizione, gli usci, le serrande, le invetriate; con indicarne, lo stato, le ferrature, la esistenza o mancanza de' vetri, le ringhiere, e le altre particolarità. Si prosiegue al secondo membro con i medesimi principii; contrassegnando con un numero d' ordine ogni abitazione; terminata la di cui descrizione s' indica il nome dell' inquilino, e la pigione che ne corrisponde, col parere se ritrovasi o no regolare.

Descritto il casamento nel perimetro esterno riserbasi per ultimo l' ingresso principale, il quale va egualmente descritto col suo androne, cortile, ufficii, e stanze terranee. Si passa quindi alla scala, che va descritta fino al primo piano, indicandone il numero delle rampe, de' scalini e de' riposi, il materiale di cui son composti, il loro stato ec. Indi si passa al primo piano, se ne indica

Ma se sono stati di diversa opinione debbono osservarsi due regole :- la prima cioè di ridurre per quanto è pos-

---

il numero delle abitazioni in cui trovasi ripartito, e di ognuna se ne fa la descrizione dettagliata.

Ultimata questa parte si descrive la scala fino al secondo piano; indi le abitazioni in cui questo trovasi ripartito, e così si prosiegue fino a' tetti, a' terrazzi che ne formano la covertura : descrivendo de' primi la forma, l' armatura, lo stato, le loro grondaie che raccolgono la pioggia, se questa discende a terra per mezzo di stillicidio o tubi interni, o canali esterni : de' secondi se trovansi o no muniti di parapetto, come vi si monta, il loro stato, le particolarità che lo accompagnano, ed ove e come versano le loro acque.

Nella descrizione delle finestre, de' balconi, logge ed altro s' indica con precisione quelle che per ricevere lume inducono servitù in un fondo contiguo, anzi per queste se ne nota la misura, l' altezza del parapetto, o della veduta legale, la proiezione del davansale, della cornice ec. Come ancora essendo un fondo contiguo soggetto allo stillicidio, se ne indica la estensione superficiale che raccogliendo le piogge le versa in detto fondo, il modo come sono raccolte, e punto preciso in cui vengono versate.

De' giardini se ne descrive la situazione, il numero degli alberi, la loro specie, le spalliere, i pergolati, i sentieri, le nicchie, i getti d' acqua, il modo come son composti e manutenuti. È necessario esser diligentissimo in questa parte, tanto più, che qualora le parti risentissero alcun danno per causa di frode, dolo, o massima negligenza commessa da' periti, essi saranno tenuti (giusta la legge de' 29 Decembre 1828 sulla espropriazione, *art.* 109) nel proprio nome a' danni, interessi e spese, anche coll' arresto personale. Qualora poi i periti scientemente attestino fatti falsi in giudizio, o dolosamente diano falsi pareri saran puniti col primo grado de' ferri, giusta il disposto dell' art. 194 del Codice penale.

Se la perizia ha per oggetto innovazioni contestate in un punto della casa, va generalmente accennato ciò che non entra in controversia, e minutamente dettagliato lo stato de' luoghi che formano

sibile le opinioni a due, poichè allora, essendo tre i periti, una delle due riunirà per conseguenza maggioran-

---

l'oggetto del litigio. Se trattasi di riconoscenza, apprezzo, o misura di lavori eseguiti; va il tutto con precisione indicato.

Compilata in tal modo la parte descrittiva, che formerà la prima di un rapporto, regolata sempre con un numero d'ordine, si passerà alla seconda parte. Conterrà questa il parere, classificato secondo i diversi articoli della sentenza, e ragionato nel modo il più chiaro. Trattandosi di servitù, o di dritti, si citeranno i titoli, gli articoli della legge, le consuetudini da cui i periti si sono fatti guidare. Se si tratta di apprezzi, faranno conoscere i principii su de' quali han creduto devenire al capitale assegnato, facendo conoscere i pesi di cui ciascun fondo trovasi gravato, ed il capitale che vi corrisponde.

Trattandosi di apprezzo per vendita, (giusta l'art. 110 della legge menzionata sulla espropriazione) se i periti nell'eseguire l'apprezzo crederanno che il fondo possa più facilmente trovare oblatori dividendolo, potranno in tal caso formarne l'apprezzo in dettaglio, e fra le condizioni della vendita avranno cura di esprimere fra l'altro i dritti e le obbligazioni reciproche delle diverse porzioni di un medesimo immobile che si venda indiviso. *Ivi art.* 37. La stessa legge però vuole che nel tempo medesimo sia valutato il fondo per intero, affinchè il tribunale intese le parti determini se il fondo debba vendersi intero o diviso.

Allorchè poi si tratta di divisione, il rapporto sarà classificato in tre parti: la prima si verserà nella parte descrittiva degl'immobili, la seconda nella loro valuta, la terza poi nel partaggio. Nella formazione delle quote si deve evitare per quanto sia possibile di smembrare i fondi e di dividerne le coltivazioni (Cod. civ. *art.* 751) e deesi fare in modo che entri in ciascuna quota la medesima quantità di mobili, d'immobili, di dritti o di crediti delle stesse specie e dello stesso valore, per quanto potranno conciliarsi tali condizioni. La ineguaglianza delle quote si compensa con una somma equivalente, o in rendite o in danaro. *Ivi*, *art.* 752.

Se lo stabile non potrà comodamente dividersi, sarà ciò men-

za di voti; e la seconda, che devono indicare i motivi del dissenso, senza specificare le opinioni individuali. *Codice di procedura*, *articolo* 318 (412).

Una tale disposizione è fondata sulla massima, che i giudici non sono obbligati di uniformarsi al sentimento de' periti; giacchè il tribunale li consulta solamente per avere gli opportuni schiarimenti, ed ha perciò la facoltà di farne quell' uso che crede il più conveniente.

Egli è necessario perciò che i giudici sappiano i motivi delle diverse opinioni per cui furono tra loro discordanti i periti; e per allontanare ogni prevenzione che potesse far preponderare al voto di un qualche perito di maggior nome, fa di mestieri che i giudici non sappiano da chi sia stata emessa ciascuna individuale opinione.

Qualora i tre periti fossero divisi soltanto in due opinioni, una delle quali ottener deve necessariamente la plu-

---

zionato da' periti, ed il tribunale ne ordinerà le vendita all' incanto. *Ivi art.* 743. e 746.

Finalmente quando le parti avessero prodotti de' rilievi, se il contenuto de' medesimi si riduce ad osservazioni, che si credono necessarie sottomettersi a' periti per mettergli nello stato di emettere con sicurezza maggiore il loro parere, la risposta a' medesimi sarà compresa nel ragionamento del parere istesso. Se poi riguardino particolarità non estranee al disposto della sentenza, saranno questi trattati nell' ultima parte. Il perito dichiarerà poi la sua incompetenza, allorchè gli si domanda con i rilievi de' pareri sopra principii di dritto, o sopra circostanze estranee o in opposizione col prescritto nella sentenza.

Quando un rapporto contenghi più pareri sopra diversi oggetti, si farà in ultimo un riassunto dell' esposto precedentemente, ove sarà indicato brevemente il semplice parere, richiamando sempre i ragionamenti su de' quali precedentemente furono poggiati. Il metodo di un numero d' ordine ne renderà speditissimo il riscontro.

ralità de' voti, debbono essi indicare i motivi di ciascuna delle due opinioni, oppure basterà che si enuncino semplicemente motivi di quella che ha ottenuto la pluralità de' voti?

Alcuni pratici sono di parere, che quando si è stabilita una opinione a pluralità di voti, basta che i periti la riferiscano semplicemente. Ecco, dicono essi, ciò che ha di mira la legge collo stabilire che i periti devono presentare un solo giudizio a pluralità di voti: la stessa disposizione prevede in seguito il caso in cui ciascuno dei periti abbia adottato una particolare opinione; in questa circostanza, essendo impossibile di stabilire un'opinione a pluralità di voti, si debbono indicare i motivi di ciascun parere diverso.

Secondo altri pratici, basta che i periti non siano di unanime sentimento, per essere tenuti ad indicare i motivi di ciascuna individuale opinione, sia che vi abbia maggiorità di voti per una delle medesime, sia che ciascun perito abbia adottato una particolare opinione. In entrambi i casi, i periti sono di diverso parere: la legge che esige i motivi del dissenso, non ha specificato che ciò debba aver luogo soltanto allorchè tutti e tre i periti sieno stati di diversa opinione. I periti sono quindi tenuti ad enunciare i motivi di ciascuna opinione, sia che questa abbia ottenuta la maggiorità di voti, sia che ciascun perito abbia adottata un' opinione diversa dagli altri; cioè ogni qualvolta i periti non sieno tutti dello stesso parere.

Questi riflessi sono fondati sulla massima, come si disse, che i giudici non hanno l' obbligo di conformarsi al sentimento de' periti: essi possono anche adottare quella opinione che ha ottenuta minori voti, oppure conformarsi al sentimento di uno de' periti, o anche escludere

ciascuna opinione individuale. Per esimersi dall' obbligo d' indicare i motivi di quel parere che ha meno voti, converrebbe che i giudici fossero tenuti ad adottare quello che ne ha ottenuto la pluralità, giacchè allora non si avrebbe bisogno di sapere il motivo che indusse il perito a dissentire dagli altri due: ma siccome il tribunale non è giammai vincolato dal giudizio de' periti, benchè questo fosse a pluralità di voti; ne segue che egli ha diritto di sapere i motivi delle opinioni individuali de' periti, ogni qualvolta questi sieno tra di loro discrepanti.

Per lo passato si eleggevano due periti, se questi fossero stati di diversa opinione, ciascuno presentava separatamente il proprio giudizio, sebbene la prima parte della relazione, da noi chiamata processo verbale, fosse stata compilata collettivamente dai periti. Al presente, giusta l' articolo 318 (412), non si fa che una sola relazione, e per conseguenza si stende un solo processo verbale, dietro il quale segue il giudizio de' periti; ed in questa seconda parte della relazione s' indicano i motivi del dissenso, qualora i tre periti sieno stati di diversa opinione.

La relazione deve stendersi dai periti sul luogo stesso della controversia; ma è quasi sempre difficile completare sul luogo un tal travaglio, essi allora, notati i necessarii appuntamenti nell' atto dell' accesso, determineranno il luogo, giorno ed ora che si riuniranno per la redazione del rapporto; e di ciò ne sarà fatta menzione nel rapporto medesimo (1). Questa si scrive da uno de' periti,

(1) Questa conferenza che hanno fra essi i periti ad oggetto di fissare il loro parere e rediggere il rapporto, che volgarmente chia-

ed è da tutti sottoscritta. Ove niuno de' periti sappia scrivere, il cancelliere del giudice di circondario del luogo ove si è eseguita la perizia scrive la relazione, e la sottoscrive. *Ivi*, *art.* 317 (411) (1).

---

miamo, *congresso*, o *debà*, deve aprirsi colla intesa delle parti, giacchè avendo costoro il dritto di fare quelle osservazioni che credono, prima che il rapporto sia compilato, non essendo questo redatto sul luogo, è chiaro che resta ad essi la facoltà di produrre de' rilievi fino a che essi si riuniscono per ultimare la loro commissione; tanto è ciò vero, che la tariffa giudiziaria, *art.* 62 §. 12 tassa a' patrocinatori una vacazione allorchè assistono alla relazione de' periti, indipendentemente da quelle ad essi dovute per l' assistenza durante l'accesso. *Ivi* § 11. Se le parti intervengono nel luogo che i periti avran designato di riunirsi per la compilazione del rapporto potranno produrre per l' ultima volta tutte quelle osservazioni che crederanno, giacchè, elasso tal tempo, il rapporto sarà considerato compilato, giusta l' art. 411, malgrado non ancora sia depositato, e tutte le osservazioni e rilievi debbono esser prodotti sino al giorno destinato per una tale conferenza.

(1) Un tale articolo è stato con molta regolarità riformato nel nostro Codice, ove vien prescritto, che: Se tutti o *alcuno* de' periti non sappia scrivere, la relazione verrà scritta e firmata dal cancelliere del giudice di circondario del luogo nel quale i periti avranno operato. Sarà in oltre sottoscritta da quelli o da quel perito che sappia scrivere. Nel Codice francese fu disposto che il rapporto dovesse essere scritto da uno de' periti, nell' articolo sopra citato però non è altro prescritto, se non che questo sia *compilato* da uno de' periti; ed ecco perchè il tribunale non ha dritto di ricusare un rapporto scritto di alieno carattere, e che sia solamente firmato da' periti.

§. III.

Esemplare di un rapporto di periti.

Prima di tutto presenteremo per intiero l'esemplare di una relazione; in seguito dinoteremo le modificazioni cui può essere soggetta, secondo la natura delle circostanze.

Formola di un rapporto di periti.

« A' Signori Presidente e Giudici del Tribunale di . . .

« Oggi . . . del mese di . . . dell'anno . . . alle . . . ore antemeridiane, noi, E. . . , architetto, domiciliato . . . F. . . , ingegnere, domiciliato . . . , e G. . . , intraprenditore di fabbriche, domiciliato . . . , tutti e tre periti nominati con sentenza del giorno . . . . pronunciata da codesto tribunale tra il signor A. . . , possidente, domiciliato . . . , ed il signor C. . . , intraprenditore di fabbriche, domiciliato . . . , all'oggetto di riferire il nostro parere sull'oggetto della controversia enunciata nella predetta sentenza; dopo di avere prestato il giuramento nelle mani del signor H. . . , giudice delegato, come risulta dal processo verbale del dì . . . , ci siamo trasferiti sul luogo ove esiste una casa di proprietà del signor A. . . , sita, strada . . . , n. . . ; essendo colà giunti ad ore . . . antemeridiane,

« Si è presentato il signor A. . . , assistito dal signor B. . . , di lui patrocinatore, il quale ci ha rimessa la copia della sentenza che trattasi di eseguire, debitamente registrata, e notificata nelle forme, come pure

l' originale della citazione fatta con atto di patrocinatore al sig. C. . . del dì . . . per assistere quest' oggi all' operazione di cui siamo incaricati. I medesimi ci hanno fatto quindi istanza di procedere alla visita, e si sono sottoscritti.

Sott. A. . . . .
B. . . , patrocinatore.

» È comparso altresì il signor C. . . , il quale ci ha detto che egli si presenta in esecuzione della mentovata sentenza e dietro la fattagli citazione, dichiarando di non opporsi che si proceda alla visita ingiuntasi, per cui ci ha rimesso il contratto da esso fatto col detto signor A. . . per la costruzione della casa di cui trattasi, il qual contratto è per iscrittura privata, del dì . . . , debitamente registrata; e si è sottoscritto.

Sottoscritto C. . .

» Delle quali comparse, produzioni di documenti, e domande noi abbiamo dato atto alle parti; alla presenza delle quali noi abbiamo proceduti alla visita della detta casa, nel modo come segue.

» La casa di cui trattasi sembra da poco costrutta, e le parti convengono ch' essa fu terminata da circa sei mesi. Questa è di larghezza venti metri nella facciata, per otto, e l' elevazione dei muri di facciata è di dodici metri. Il muro che si prolunga fino al comignolo del tetto verso levante, trovasi rovinato, per quanto si estende dalla cima sino alla metà dell' altezza all'incirca. Pare che la caduta di questo abbia cagionato la distruzione di circa due terzi

dell' armatura, e del coperto formato di tegole. Le parti convengono che la ruina di questo muro fu improvvisa; ma una parte pretende che ciò derivi da difetto di costruzione, mentre l'altra attribuisce questo accidente a terre che ivi furono ammonticchiate, ed in troppo quantità appoggiate al dorso di questo muro.

» A tal proposito, il signor C. . . ci ha fatto osservare che le terre ivi riposte, e che avevano fatto urto contro il muro, giungevano all' altezza di tre metri: ci ha quindi richiesto di far menzione di una tale circostanza nella nostra relazione; ciò che abbiamo al medesimo accordato, previa ricognizione della verità del fatto.

« Il signor A. . . , dal canto suo, ci ha fatto istanza di verificare che i materiali di quella parte del muro rovinata erano caduti esteriormente; dal che egli inferisce, che le terre appoggiate al dorso esteriore del muro non potevano cagionare la sua caduta; giacchè, se il medesimo avesse ceduto alla spinta delle terre ivi riposte, sarebbe caduto dalla parte opposta.

« Dopo di aver ben esaminate tutte le circostanze concernenti lo stato attuale della casa, dopo di esserci muniti di tutt' i documenti e delle note necessarie per avere gli opportuni schiarimenti, abbiamo dichiarato che nel giorno . . . . del corrente mese alle ore . . . . pomeridiane, ci riuniremo nell' abitazione del signor F. . . . uno di noi periti, onde deliberare sull' oggetto della perizia, e pronunciare il nostro parere, senza l' intervento delle parti, non occorrendo ulteriori rischiarimenti, avendo già sentiti i rilievi che le parti hanno creduto a proposito di farci (1). Trattenutici sulla faccia del luogo sino

(1) Non si può impedire alle parti d' intervenirvi: vedi la nota alla pag. 118.

alle ore . . . pomeridiane, abbiamo chiuso il presente processo verbale, il quale venne scritto dal perito signor F. . ., che ne rimase depositario. Le parti comparse, come si è detto di sopra, si sono unitamente a noi sottoscritte.

Sott. A. . . . .
B. . . . . , patrocinatore.
C. . . . .
E. . . , F. . . , G. . . , periti.

» Il giorno poi . . . del mese di . . . dell' anno . . . , noi periti qui sopranominati, ci siamo riuniti alle . . . ore pomeridiane nella suddetta abitazione del signor F. . . , dove senza l' intervento delle parti nè de' loro patrocinatori abbiamo conferito intorno alla causa da cui possa esser derivata la ruina del muro da noi visitato, come si è detto di sopra, e per calcolare l' entità de' lavori da farsi, sia per la ricostruzione di questo stesso muro, sia per ripristinare le altre parti dell' edifizio distrutte in conseguenza di tale caduta. Essendo noi tutti e tre di uniforme sentimento, diamo qui i motivi del nostro parere.

» 1.° È certo che il muro di cui trattasi è ruinato per difetto di costruzione; sì perchè la grossezza di questo muro giusta le regole dell' arte doveva essere di cinquanta centimetri almeno, e non è che di quarantadue centimetri nella parte più solida: come ancora perchè, non poggiando questo muro a verun edifizio, il medesimo doveva essere, dalla parte esteriore, sostenuto da due pilastri risaltati sulla grossezza del muro. Finalmente, costruendosi questo muro, si doveva far uso di maggior quantità di cementi, e di quelli della maggiore attività; mentre sembra che si sia fatto uso di gesso e terra mescolate.

» Rispetto alle terre appoggiate al dorso di questo muro, esse non giungono ad altezza tale che abbiano potuto fare alcuna spinta, molto più se si riflette che il muro rovinò nella parte superiore. Sembra dunque che un tale accidente provenga soltanto dalla poca solidità data al muro di cui trattasi, per cui non potè sostenere il peso dell' armatura e del coperto.

« 2.° Passando in seguito alla spesa necessária per la ricostruzione del muro e del tetto rovinato con esso, noi abbiamo concordemente opinato, che per dare a questo muro la conveniente solidità è necessario costruirvi due pilástri che vi fanno da urtanti come si è detto, ponendo in opra la necessaria quantità di buon cemento. La spesa per tali riparazioni potrà ammontare a franchi ... La ricostruzione dell' armatura del tetto colla covertura di tegole corrispondente può valutarsi franchi . . . , ciò che forma in tutto la somma di franchi . . . ; ben inteso che si dovrà far uso di que' materiali già impiegati che si trovano attualmente in buono stato.

» 3.° Circa poi all' escomputo dovuto al signor A... pel non uso della cosa locata, considerando che sono già trascorsi tre mesi dalla caduta del muro, e che un eguale spazio di tempo vi si richiede per la ripristinazione degli oggetti distrutti, noi opiniamo concordemente, che l' affitto della casa in quistione, avuto riguardo alla posizione, può importare per ciascun anno franchi . . . ; di modo che l' escomputo dovuto per i sei mesi ammonta a franchi . . .

» Essendoci trattenuti sino alle ore . . . pomeridiane per l' oggetto della presente relazione, la medesima è stata scritta dal signor F. . . , altro di noi si è incaricato di

depositarla in cancelleria, e noi ci siamo sottoscritti (1).

Sott. E. . . , F. . . , G. . . , periti.

---

(1) La formola proposta dal nostro Autore, quasi simile a quella del Pigeau e di altri è in qualche modo diversa dal metodo sanzionato dalla nostra consuetudine, la quale riduce ad un solo tutti gli atti sopra riportati; compilando un tal rapporto nel seguente modo.

» L'anno . . . ec.

» I periti A. . . architetto, B. . . ingegnere, C. . . intraprenditore.

» A' signori Presidente e Giudici del Tribunale civile di . . . sedenti nella prima camera.

» Essendo ruinato parte del muro che reggeva il tetto della casa del sig. D. . . . sita . . . di recente costruzione, costui con atto del dì . . . citò l'intraprenditore signor E. . . di comparire innanzi cotesto tribunale per sentirsi condannare a riparare a sue spese tali guasti, che si dissero avvenuti per sua colpa, per essere un tal muro cioè da lui costrutto di poco grossezza, e con cattivi cementi, e ad indennizzargli pel non uso della casa, derivato da tali guasti.

» Per parte del sig. E. . . si produsse in risposta; che la caduta di un tal muro era derivata dalla spinta prodotta da alcune terre riposte sul dorso del muro in quistione, e che ec. . . .

» Il tribunale intese le parti pronunciando interlocutoriamente ordinò con sua sentenza in data del dì . . . che noi sottoscritti periti ec. . . (*si trascrivi la sentenza*).

» Con atto infatti del dì . . . . fummo citati noi sottoscritti a prestare il giuramento nelle mani del signor Giudice ec. . .

» Adempitosi da noi ad un tal atto nell'indicato giorno coll'intervento de' signori D. . . E. . . . ec. come dal verbale ec. . . . . determinammo conferirci sul luogo in quistione il dì . . .

» Nel giorno stabilito ci trasferimmo nell' indicato luogo, ove intervennero . . . (*si fa menzione delle parti e patrocinatori in-*

Questo esemplare è sufficiente per dimostrare come debbano spiegarsi i periti, ed in qual modo si comprovi nel rapporto la comparsa delle parti, e si faccia menzione delle domande e rilievi di queste, e di tutte quelle circostanze che concernono l' oggetto della visita e che possono variare secondo la diversa natura della controversia.

Qui abbiamo supposto che una sola delle parti sia assistita dal suo patrocinatore; ma se l' altra parte lo fosse stata similmente, se ne farebbe egualmente menzione. Giova però il far riflettere che non entra in tassa alcuna competenza dovuta ai patrocinatori che assistono alle relazioni de' periti. Essi possono intervenirvi a richiesta delle parti, contro le quali possono soltanto reclamare l' onorario della vacazione, come è disposto dall' articolo 92 (62) della tariffa.

---

tervenuti, *de' documenti e rilievi esibiti ec.*). Ivi osservammo il muro in quistione, e quanto altro si credè da noi per devenire all' esatto adempimento dell' incarico ricevuto; ed alla presenza delle parti destinammo riunirci il giorno . . . in casa del sig. F. . . . per la redazione del rapporto.

» In tal giorno intervennero i signori D. . . E. . . ec. i quali ec. . . Concedati quindi i medesimi compilammo il presente rap-

» La casa in quistione è sita . . . confina . . . si compone. . . dalla parte di Levante evvi un muro che sosteneva il colmo del tetto ora in parte ruinato, di misura . . . (*parte descrittiva*)

Siegue a questa la seconda parte che conterrà la esposizione del parere, rispondendo a' diversi articoli della sentenza.

Indi la terza, nella quale vien risposto alle osservazioni, ed a' rilievi delle parti, articolo per articolo.

Specifica.

Sottoscritti E. . .
F. . .
G. . .

Nel premesso esempio abbiamo supposto altresì che ambe le parti compaiano avanti i periti; ma se una delle medesime non vi si presentasse, l'altra farebbe istanza che l'operazione si eseguisca tanto in presenza che in assenza: quindi i periti, dando atto di comparsa e di domanda alla parte intervenuta, si esprimerebbero in questo modo:

» Dopo di aver aspettato sino alle ore . . . , il signor C. . . non è comparso, nè alcuno in di lui nome, e perciò abbiamo proceduto alla visita della detta casa alla presenza del signor A. . . assistito dal di lui patrocinatore, ed in contumacia del signor C. . .

Allorchè i periti debbano sentire persone estranee alla controversia, le loro dichiarazioni sono a un dipresso comprovate in questi termini:

« Il signor A. . . ha detto che le terre ammonticchiate al dorso del muro, vi erano state riposte soltanto dopo la sua caduta, e su questo fatto ci ha richiesto di ascoltare i vicini. In conseguenza, fatto chiamare il signor H. . . domiciliato nella casa contigua a quella del signor A. . ., dietro nostra interpellazione, ha dichiarato di non aver punto veduto che presso questo muro vi esistessero terre prima che rovinasse; ed ha sottoscritta la presente dichiarazione.

Sottoscritto H. . .

« Un altro vicino, il signor I. . ., essendo venuto per far visita al signor A. . ., fu da noi interpellato se sapesse a qual epoca sia stata riposta la terra nel luogo

in cui trovasi attualmente: egli ci ha dichiarato non ricordarsi quando sieno state riposte le terre presso il muro di cui è questione, ma che certamente la maggior quantità delle medesime non vi fu portata se non dopo la caduta del muro; ed il detto signor I. . . ha firmata la di lui dichiarazione.

Sottoscritto I. . . .

» In vista di ciò, il signor C. . . ci ha risposto che non si può aver alcun riguardo alla testimonianza delle predette due persone, per essere la prima parente del signor A. . ., e la seconda troppo intimo amico del medesimo, avendo queste spesse volte nella settimana mangiato insieme nella di lui casa; ed il detto signor C. . . si è sottoscritto.

Sottoscritto C. . .

Si ritenga poi che i periti non possono ricevere altre dichiarazioni che quelle delle parti, a meno che non fossero state autorizzati con sentenza a ricevere le dichiarazioni delle persone estranee (1): ed anche in tal caso queste ultime dichiarazioni non sono così autentiche come le deposizioni ricevute in un esame di testimoni. I giudici pertanto saranno molto circospetti nel farne uso, riguardandole come rischiarimenti utili in certe circostanze, non dovendo le medesime aver forza di pruove.

---

(1) Il tribunale riserba sempre per se tali pruove, nè mai presso di noi un tal'esame è commesso a' periti.

Finalmente, si è supposto nell' esempio di cui si è parlato, che i periti sieno stati di uniforme sentimento; ma può accadere che abbiano luogo due pareri, ed anche che ciascuno de' tre periti sia di diversa opinione. Se nel deliberare si adottino due opinioni soltanto, i periti indicheranno quella che ha ottenuta la pluralità de' voti, e daranno null' ostante i motivi su cui è fondata ciascuna opinione, senza però indicare da chi sia stata emessa. Allora i periti, invece di enunciare ch' essi sono di uniforme sentimento, si spiegheranno in questo modo:

» Due pareri si sono manifestati fra di noi periti: uno di questi riunisce la pluralità de' voti, e tende a dichiarare che il muro è caduto per difetto di costruzione, e non per la spinta delle terre riposte al dorso del muro nella parte inferiore. Un tal parere è fondato sulle seguenti ragioni . . . , ec.

» L' altro poi attribuisce in parte il sinistro accidente alle terre che il proprietario ha fatte riporre al dorso del muro. Le ragioni ch' egli ne adduce in sostegno del suo parere sono, che, . . . ec.

» Da ciò ne risulterebbe che il signor C. . . sarebbe tenuto a pagare soltanto la somma di franchi . . . , cioè la metà della indennizzazione stabilita dal parere che ha ottenuta la pluralità de' voti.

» Essendoci trattenuti sino alle ore . . . pomeridiane per l' oggetto del presente rapporto, ec. »

Qualora i periti avessero emesso individualmente tre diverse opinioni, tentano di ridurli a due; e ciò avendo luogo, si esprimono nel modo che abbiamo detto. Ma se ciascun perito insiste nella propria opinione, e non ne vuole

adottare alcuna delle altre due, non è possibile di formare un giudizio che riunisca la pluralità de' voti; ed in questo caso s' indicano i motivi del dissenso, senza specificare le opinioni individuali; e ciò si esprime in questi termini:

» Noi tre sottoscritti siamo stati di diverso parere: uno di noi sostiene che il muro sia caduto per difetto di costruzione, per la ragione che, . . . ec.

» L' altro al contrario, opina che le terre che il proprietario ha fatto riporre al dorso di questo muro sieno state unicamente la causa dell' accidente; ed eccone i motivi: . . . ec.

» Il terzo perito finalmente crede che la semplice ispezione de' luoghi non basti per poter conoscere la vera causa dell' accidente; che il difetto di costruzione non è di quella entità, da attribuirgli esclusivamente la caduta del muro; che l' epoca in cui le terre furono riposte al dorso di questo muro nella parte inferiore, la quantità delle medesime ed il modo con cui furono ivi scaricate; somministrerebbero quegli schiarimenti, che ora non si hanno, per poter determinare la vera causa della caduta del muro. Il perito che ha adottata una tale opinione fa istanza al tribunale per un esame di testimoni, ad oggetto di conoscere le diverse circostanze ch' ebbero luogo nell' epoca in cui furono scaricate le terre lungo il muro di cui trattasi.

» Per la compilazione del presente rapporto ci siamo trattenuti sino alle ore . . . pomeridiane ».

§. IV.

In qual modo e dove vien deposta la relazione de' periti.

L' originale della relazione, giusta l' articolo 319 (413) del Codice di procedura, dev' essere deposto nella cancelleria del tribunale che ha ordinato la perizia. Non v' ha dubbio che spetta ai periti di depositare la loro relazione: si domanda però, se dovranno i periti tutti e tre insieme depositare in cancelleria l' originale della relazione (1).

Per lo passato faceva di mestieri che i periti si presentassero alla cancelleria per depositare la relazione, onde confermare con giuramento che il loro giudizio era conforme alla verità. Al presente questa formalità, introdotta soltanto dall' uso, più non ha luogo; un solo giuramento

---

(1) La legge non prescrive il termine che si accorda a' periti per ultimare e depositare il loro rapporto; quindi non essendo questi premurati dalle parti, sia qualunque il ritardo, non potranno mai essere responsabili dell' effetto che ne derivasse. Non è così però quando nella sentenza che ordina la perizia vien prescritto il termine a' periti fra 'l quale dovranno adempiere alla loro commissione; come per lo più succede trattandosi di apprezzo per espropria, giacchè colla menzionata legge sulla espropriazione, *art.* 109 è chiaramente prescritto « che i periti i quali per loro colpa o negligenza e senza un legittimo impedimento non compiano le operazioni dell' apprezzo fra 'l termine stabilito saranno tenuti nel proprio nome al ristoro de' danni, interessi e spese, anche coll' arresto personale ». È perciò regolare, che se mai i periti nell' intraprendere la operazione conoscano, che troppo ristretto è il termine accordatogli, ne avanzino istanza al tribunale, il quale prolungherà questo termine per quanto crederà regolare.

si richiede da' periti, e questo deve precedere l' operazione; quando perciò il loro travaglio è ultimato essi non debbono che depositarlo in cancelleria senza esservi bisogno di nuovo giuramento. *Ivi*, *articolo* 319 (413).

Ne segue da ciò, che non è necessaria la comparsa de' tre periti in cancelleria pel deposito della relazione, basta che un solo perito vi si presenti per effettuire il deposito. Giova pertanto che ultimato il travaglio, determinino i periti fra di loro chi debba depositarlo; facendone menzione nello stesso rapporto: allora questi rimane risponsabile verso gli altri dell' originale che gli è stato affidato, fintanto che non l' abbia deposto alla cancelleria.

Qualora il rapporto sia stato scritto dal cancelliere del giudice di circondario del luogo in cui si è fatta la perizia, è chiaro che il medesimo rimane essenzialmente incaricato di fare questo deposito: egli quindi presenta alla cancelleria del tribunale l' originale della relazione; ed in caso di distanza dal luogo di residenza dello stesso tribunale, la spedisce col mezzo della posta, o altrimenti, ed in quelle forme suscettibili di provare una tale consegna (1). Quel perito destinato per depositare la relazione può farla pervenire nell' indicato modo alla cancelleria del tribunale, qualora per la distanza da questo non sia in grado d' intraprenderne il viaggio, o ne risulti una spesa troppo gravosa per le parti.

Alcuni opinano che quando il tribunale che ha ordinato la perizia abbia delegato un tribunale più vicino

(1) Non avendo precisato la legge chi debba depositare un rapporto scritto dal cancelliere, non è giusto dedurne che a questi spetta esclusivamente adempiere ad un tal atto.

al luogo della controversia, sia per nominare i periti, sia per destinare un giudice a ricevere il loro giuramento, in questo caso gli stessi periti debbano presentare l'originale della relazione al cancelliere che ha assistito il giudice delegato, il quale rimane incaricato di spedire questa relazione unitamente al processo verbale della prestazione del giuramento.

Ma a ciò si risponde, che la minuta del processo verbale rimane presso il cancelliere che lo ha steso, ed il quale ne rilascia la spedizione alla parte che ha provocata la perizia: e quindi lo stesso cancelliere non è punto tenuto a spedire alcun atto al tribunale che ha ordinata la medesima perizia; pur non ostante se i periti si vedessero imbarazzati circa il modo a prendere onde far pervenire il loro rapporto nella cancelleria, ove deve restar depositato; il cancelliere che ha redatto il processo verbale del loro giuramento può ciò eseguire per effetto di compiacenza, senza che vi sia obbligato.

La parte che procura la perizia anticipa per lo più le spese per le vacazioni dovute a' periti, ed anche quelle per lo deposito in cancelleria, qualora essi, in caso di lontananza, non potessero depositarlo personalmente. Nullostante se dopo fatta la perizia, non si curassero le parti di corrispondere a' periti le competenze ad essi dovute, questi non sono obbligati a tenere presso di loro l'originale della relazione per un intervallo indefinito di tempo. Quindi i medesimi possono anche senza richiesta delle parti depositare alla cancelleria l'originale di cui trattasi, e far istanza che dal presidente vi siano tassate in piè le competenze che ad essi sono dovute. Si rilascia perciò un mandato esecutivo contro la parte che ha richiesto la perizia; e

se questa è stata ordinata di officio, contro la parte che ne ha sollecitata l'esecuzione. *Ivi*, *art.* 319 (413).

Allorchè il cancelliere del giudice di circondario abbia assistito al rapporto de' periti, le di lui competenze vengono tassate in piè del medesimo, e gli si rilascia pure un mandato esecutivo per la somma che gli è dovuta.

Qualora una delle parti avesse pagate o depositate le spese per le vacazioni de' periti, e questi tardassero o ricusassero di presentare la loro relazione, possono essere citati a comparire entro il termine di tre giorni davanti il tribunale da cui furono incaricati; senza che vi sia bisogno di alcuna autorizzazione per decidere se un tal caso sia o no urgente per cui possa citarsi con tal breve termine. Il Codice di procedura *art.* 320 (414) ritiene per urgente un tal caso, ed è perciò che permette citarsi i periti a comparire tra 'l termine di tre giorni; in modo che non è necessario di ottenerne il permesso dal presidente, è la legge stessa che in simili circostanze fissa un tale breve termine.

Questo periodo di tre giorni si aumenta di un giorno per ogni tre miriametri (15 miglia) di distanza tra il domicilio de' periti e la residenza del tribunale davanti il quale sono citati: così pure il giorno della intimazione e quello della scadenza non si computa mai nell' anzidetto termine di tre giorni, ad esempio dei termini generali fissati per tutte le citazioni fatte alla persona o al domicilio. *Ivi*, *art.* 1033 (1109).

Colla predetta citazione a comparire si conchiude che gli stessi periti sieno condannati, anche coll' arresto personale, a depositare l' originale della relazione, ed alle spese del giudizio a cui diè luogo il loro rifiuto

o ritardo. Sopra questo incidente il tribunale provvede sommariamente e senza alcun' altra istruzione di processo. *Ivi*, *articolo* 320 (414) (1).

Qualora nella stessa relazione uno de' tre periti fosse stato incaricato di fare il deposito di cui trattasi, e la causa del ritardo fosse a lui solo imputabile, l' arresto personale dovrà essere unicamente pronunciato contro il medesimo. Parimenti, se il cancelliere del giudice di circondario avesse stesa la relazione, ne rimane incaricato per la presentazione: potrebbe quindi esser messo in causa coi periti, e sottoposto direttamente alla stessa condanna dell' arresto personale pel deposito della relazione, eccetto che l' avesse consegnata ad uno de' periti, che nel processo verbale si fosse incaricato di presentarla.

Ecco perchè è molto necessario di esprimere nella relazione a chi si affida l' originale coll' incarico di depositarlo nella cancelleria.

---

(1) *Modello di citazione da farsi a' periti per fargli condannare al deposito del loro rapporto.*

» L' anno . . . ad istanza del signor . . . domiciliato . . . io A. . . usciere presso il tribunale civile di . . . ho citato i signori B. . . domiciliato . . . C. . . domiciliato . . . D. . . domiciliato . . . Tutti e tre periti nominati con sentenza pronunciata il dì . . . nella causa tra . . . a comparire fra 'l termine di tre giorni nella seconda camera del tribunale civile per sentirsi condannare solidalmente, anche coll' arresto personale a' termini dell' art. 414 del Codice di procedura a depositare nella cancelleria di cotesto tribunale il rapporto della perizia ad essi commessa colla enunciata sentenza. Conchiude in oltre che siano condannati alle spese, ed a tutt' i danni ed interessi che derivano da un tale ritardo.

» Tre copie della presente citazione sono state da me lasciate ec.

Il deposito della relazione è comprovato mediante un atto che si stende in cancelleria, e la spedizione di quest' atto fa prova della presentazione di cui trattasi, e ne discarica specialmente il perito incaricato.

Possono i periti essere costretti a presentare la relazione, malgrado che non si sieno per anco pagate o depositate le spese per le loro competenze?

Alcuni opinano affermativamente, atteso che non si possono tassare in piè del rapporto le competenze dovute ai periti, se questo non è presentato; che il mandato esecutivo rilasciato per tale pagamento è un titolo sufficiente in vigor del quale i periti possono usare i mezzi di dritto per farsi pagare.

Altri poi opinano diversamente, ed adducono, che i periti non sono tenuti a dover procedere contro le parti; che il lavoro da essi fatto è il pegno naturale del pagamento a loro dovuto, che perciò non sono in mora pel deposito del rapporto, finchè non hanno la certezza di conseguire il pagamento delle loro vacazioni. Ma qualora nulla si volesse sborsare ai periti prima che le loro competenze sieno tassate dal presidente, si può allora depositare la somma ch' essi domandano, colla condizione che venga loro rilasciata dopo che il presidente avrà tassate le loro competenze in piè del rapporto (1).

---

(1) L' articolo 413 formalmente decide che le competenze dovute a' periti saranno tassate dal presidente in piè del rapporto, e ne sarà lasciato mandato esecutivo contro la parte che avrà domandata la perizia, e ne avrà procurata la esecuzione, nel caso che sia stata commessa di ufficio. Dopo tali disposizioni con qual dritto potranno i periti pretendere il deposito dell' importo delle loro competenze?

Atto di deposito della relazione de' periti.

» Oggi li . . . è comparso nella cancelleria del tribunale di . . . l' architetto signor F. . . , il quale ha depositato un volume di carte scritte n. . . contenente l' originale di un rapporto colla data del dì . . . eseguito tanto da esso che dal signor E. . . , e dal signor D. . ., tutti e tre periti nominati con sentenza pronunciata il giorno . . . tra i signor A. . . , e C. . . contenute . . .

» In conseguenza l' originale della predetta relazione, debitamente registrata, fu unita all' originale della mentovata sentenza per rilasciarne la spedizione a chi sarà di ragione.

» In fede di che il presente atto di deposito è stato steso, e sottoscritto dal suddetto signor F. . . , e da me infrascritto cancelliere del tribunale.

Sott. F. . . . , perito.
L. . . , cancelliere.

Qualora i periti non avessero conseguito il pagamento delle loro vacazioni e le spese di viaggio, l' istanza ch' essi fanno pel rimborso dovutogli dev' essere enunciato nell' atto di deposito: il cancelliere quindi, dopo di aver fatta menzioue che la relazione rimane unita alla sentenza, prosiegue in questi termini:

» Il predetto signor F. . . fa istanza tanto per sè medesimo, quanto in nome degli altri due periti dai quali fu incaricato espressamente nella detta relazione, che le competenze loro dovute sieno tassate dal signor

presidente, e che se ne rilasci un mandato esecutivo contro il signor A. . . il quale ha richiesta la perizia.

» In fede di che il presente atto, ec. (1).

Qualora, nel caso di cui abbiamo parlato, l' operazione sia stata ordinata di ufficio, si enuncia nell' atto di deposito che venga rilasciato un mandato esecutivo *contro il signor A. . . che ne ha sollecitata la esecuzione.*

Si può rilasciare un solo mandato esecutivo in favore de' tre periti, compresovi ciò ch' è dovuto al cancelliere del giudice di circondario, allorchè egli sia intervenuto alla visita: null' ostante ciascuno che ha diritto a tale

---

(1) Non essendo prescritto che una tale dichiarazione debba farsi in cancelleria, presso noi si procede diversamente, con farne cioè domanda al presidente, dopo depositato il rapporto. Una tale istanza sarà concepita in questi termini:

» Al signor Presidente del tribunale di . . .

» I periti A. . . B. . . C. . . . l' espongono, come avendo eseguita una perizia ad istanza del signor D. . . ordinata con sentenza di cotesto tribunale del dì . . . . nella causa fra 'l suddetto D. . . ed il signor E. . . il dicui rapporto trovasi depositato in cancelleria fin dal dì . . . domandano perciò che gli sia omologata la specifica delle loro competenze importante. . .

Sottoscritti A. . .
B. . .
C. . .

Il presidente ritira dalla cancelleria l' originale del rapporto, ed in piè del medesimo si appone la sua omologazione, rilasciandovi il mandato esecutivo contro chi l' avrà richiesta, o sollecitata.

pagamento può domandare separatamente un mandato esecutivo sino alla concorrenza della somma dovutagli.

Nel caso che il cancelliere del giudice di circondario del luogo in cui fu fatta la perizia sia stato chiamato per compilare e scrivere la relazione, e che niuno de' periti sia stato incaricato di presentarla, spetta al cancelliere di farne il deposito nel modo pocanzi accennato.

Qualora, a motivo di lontananza, non si possa nè da uno de' periti, nè dal cancelliere del giudice, fare il deposito della relazione, sarà questa inviata col solito mezzo.

Se il tribunale di Parigi, per esempio, ordinasse di procedere alla visita di una casa situata a Bordeaux, il tribunale di questa città sarebbe delegato o a nominare i periti, o a destinare un giudice per ricevere il giuramento de' medesimi. Eseguita che fosse l' operazione, sarebbe strano il pretendere che uno de' periti intraprendesse un così lungo viaggio per depositare il rapporto alla cancelleria del tribunale di Parigi. Se ne fa quindi la trasmissione col mezzo della posta e de' messaggeri: i registri di questi stabilimenti ne fanno prova della consegna, ed il cancelliere a cui è indirizzato il quaterno ne rimane solo risponsabile. Appena questi ha ricevuto l' originale del rapporto, è in dovere di unirlo all' analoga sentenza; e la parte diligente ha cura che sia eseguita una tale formalità.

Relativamente poi al rilascio del mandato esecutivo, ciò non può aver luogo che dietro una istanza legale. Se quindi i periti non si presentano personalmente, e se non sono pagati, devono costituire un procuratore il quale farà istanza perchè vengano tassate le loro competenze in piè del rapporto, e sia rilasciato il mandato esecutivo.

§ V.

Delle competenze dovute a' periti (1).

Le competenze de' periti sono tassate in ragione delle vacazioni impiegate: *vacazione* dicesi l' occupazione di tre ore. *Tariffa delle spese giudiziarie*: *art.* 30 § 3.° ed *art.* 134.

Ogni vacazione cominciata sarà calcolata come vacazione intera, qualunque sia la sua durata al di sotto delle tre ore. Non saranno calcolate più di tre vacazioni per ciascun giorno. *Art.* 10, cioè due nel mattino, ed una nelle ore pomeridiane. *Art.* 152.

Allorchè la perizia è stata nominata da un giudice di circondario, le indennità de' periti di arti meccaniche, coltivatori, o agrimensori adoperati dal giudice di circondario saranno fissate dal giudice medesimo, secondo il merito della perizia: esse però non potranno in alcun caso eccedere i carlini 15, nè essere minore de' carlini tre. Le spese di viaggio saranno tassate nel modo medesimo che pe' testimonii. *Art.* 30 § 2.°

Ed è perciò che i periti suddetti allorchè debbono

---

(1) Si è creduto da noi inutile la traduzione di un articolo, il quale niente può interessarci; giacchè la *tariffa delle spese giudiziarie nelle materie civili* essendo prescritta col decreto de' 31 agosto 1819 ogni istruzione la quale riguardi il modo, come son tassati gli onorarii ne' tribunali fuori regno in niente è applicabile presso di noi, ed è perchè abbiamo ritrovato più conveniente riportare gli articoli di una tale tariffa con i quali vengono prescritte le competenze dovute a' periti nominati da' nostri tribunali, anzichè radurre il regolamento francese riportato dal nostro Autore.

recarsi ad una distanza maggiore di un miglio dall' abitato del comune ove sono domiciliati avranno la indennità di grana 6 per ogni miglio percorso, sia per andare, sia per ritornare.

Le indennità di perizia agli architetti ed altri periti di arti liberali nominati dal giudice di circondario saranno tassate alla ragione di carlini 8 per ogni vacazione di tre ore, senza che possono calcolarsene più di tre in ciascun giorno. *Art.* 30 § 3.

Essi non avranno diritto ad indennità particolare di vacazione per la prestazione del giuramento, e per la formazione della perizia, mentre questi due atti sono compresi nel processo verbale dell' accesso. *Ivi* (1).

Le indennità di viaggio agli architetti ed altri periti di arti liberali, in caso di accesso alla distanza al di là di un miglio dall' abitato del proprio comune, saranno calcolate alla ragione di grana 12 per ogni miglio; senza però che possa eccedersi per questo titolo la somma di carlini 20; compresa la gita ed il ritorno. *Ivi.*

Le indennità a' periti saranno tassate dal giudice del circondario che ha assistito alla perizia . . . *Ivi* § 4.

Le indennità fissate sono dovute nelle cause del valore al di sopra di ducati 20, giacchè nelle cause di un

---

(1) Allorchè la perizia si esegue coll' intervento del giudice del circondario, il giuramento ed il rapporto sono compresi nel processo verbale dell' accesso, durante la formazione del quale han luogo questi due atti. Da una tale dichiarazione si deduce; che non essendovi processo verbale, per non esservi nella perizia l' intervento del giudice, e formando il giuramento, la visita, e la redazione del rapporto tante operazioni separate, le vacazioni dovute saranno partitamente tassate.

valore inferiore le indennità saranno tassate in ragione della metà su' termini stabiliti negli enunciati numeri. *Art.* 30 § 6.

I periti nominati da' collegii giudiziarii, quando faranno operazione della loro arte ne' comuni in cui sono domiciliati, o alla distanza di un miglio dall' abitato de' medesimi comuni avranno per ciascuna vacazione di ore tre.

Nelle capitali delle provincie o valle, gli architetti e gli altri periti di arti liberali carlini 16.

I periti di arti meccaniche, i coltivatori, e gli agrimensori carlini 6.

Negli altri luoghi, gli architetti e gli altri periti di arti liberali carlini 12.

I periti di arti meccaniche, i coltivatori, e gli agrimensori, carlini 4. *Art.* 134.

Quando debbono recarsi in un luogo distante al di là di un miglio dall' abitato del proprio comune, avranno tanto per la gita, quanto per lo ritorno, a causa di spese per lo viaggio, compresevi le cibarie, le seguenti indennità:

Gli architetti e gli altri periti di arti liberali nelle capitali delle provincie o valli, carlini 4 per ogni miglio; senza però che possa eccedersi la somma di ducati 6 per ciascuna giornata di viaggio.

E negli altri luoghi carlini 3 per ogni miglio; purchè però non ecceda la somma di ducati 4 per ogni giornata di viaggio. *Art.* 135.

I periti di arti meccaniche, i coltivatori e gli agrimensori avranno da per tutto carlini 2 per ogni miglio; senza però che essi possono percepire cosa alcuna al di là

di carlini 30 per ciascuna giornata di viaggio. *Ivi*, *art.* 135 (1).

I periti esigeranno anche il diritto di due altre vacazioni, cioè una per la prestazione del giuramento e l'altra per lo deposito della loro perizia, oltre le spese di viaggio, che saranno tassate nel modo stabilito coll' articolo precedente nel caso che siano domiciliati in altro comune distante più di un miglio dal comune in cui risiede il tribunale. *Art.* 136.

Fuori degli emolumenti stabiliti di sopra, i periti non potranno chiedere cosa alcuna per spese di viaggio e cibarie, nè per essersi serviti dell' opera di scrittori, misuratori, e portacatene, nè per qualsisia altro titolo: dovendo queste spese restare tutte a loro carico. *Ivi.*

---

(1) Le indennità di migliatico non comprendono che le spese di viaggio e le cibarie; quindi saranno ancora dovute al perito le vacazioni pel tempo occupato nel viaggio istesso; nè vale l'opporre che la legge non ha ciò precisato. Infatti l'articolo 9 della stessa tariffa, allorchè parla degli accessi dei giudici, chiaramente dice, che *nelle vacazioni sarà sempre calcolato il tempo della gita e del ritorno*: e nell' articolo 123 parlando delle indennità dovute a' patrocinatori in caso di accesso fuori l' abitato, dicesi che ad essi spetteranno per le spese di viaggio e cibarie una indennità di carlini 4 per ogni miglio; *e per indennità di trattenimento durante il viaggio esigeranno l' importo di quattro vacazioni per ogni giornata impiegata nel viaggio.* Dopo essersi dunque precedentemente più volte dichiarato, che nella indennità di viaggio non si comprendono che le sole spese, sarebbe stato inutile il replicarlo in quest' ultimo articolo; e come potrebbe poi supporsi che la legge accordasse quattro vacazioni al giorno al patrocinatore durante il tempo occupato in un viaggio, ed al perito non glie ne accordasse alcuna mentre poi le indennità riduconsi allo stesso per amendue? A' periti però giusta l' articolo 153 non glie ne spettano che tre.

I periti noteranno in piedi della perizia il numero delle vacazioni occupate, e delle miglia percorse al di là di un miglio dell' abitato del proprio comune (1); ed il presidente del tribunale civile tasserà l' importo delle vacazioni e le spese di viaggio de' periti. Quante volte riconosca eccessivo il numero delle vacazioni notate da' periti, ne farà la riduzione. *Art.* 137.

Per l' assistenza a' periti e per la redazione della loro perizia, nel caso che uno di essi o tutti non sappiano scrivere, il cancelliere avrà due terzi delle vacazioni concedute ad un perito. *Art.* 16 (2).

---

(1) Dal migliatico dunque percorso da un perito dovrà dedursene un miglio; giacchè la tariffa non gli accorda la indennità, se non calcolata al di là di un miglio dall' abitato.

(2) Diverse quistioni di non tanto facile soluzione potrebbero proporsi nel determinare gli onorarii dovuti al cancelliere giusta il disposto nel sopra riportato articolo, a seconda del quale, *il cancelliere avrà due terzi delle vacazioni concedute ad un perito*. Nasce la prima difficoltà in conoscere quali vacazioni gli son dovute. Trattandosi di un accesso locale il di cui rapporto venghi redatto sul luogo istesso, non v' è osservazione a fare, ma fuori di un tal caso, non frequente, si va incontro a non poche questioni. Le vacazioni dovute ad un perito per l' adempimento di una perizia si dividono in due classi; l' una comprende il tempo impiegato nelle osservazioni e riconoscenze locali, l' altra quelle che gli son dovute per la redazione del corrispondente rapporto; oltre quelle che spettano a' periti pel tempo occupato nella gita e nel ritorno da' luoghi controversi lontani dall' abitato oltre un miglio, che comprender si possono in una terza classe. Tutte dunque, o quali di queste spettano al cancelliere? Se costui avrà reso assistenza a' periti sopra luogo gli saranno dovuti i due terzi delle vacazioni tutte dovute ad un solo, ma se questi in altro non si sarà occupato che nella redazione, o per meglio dire nello scrivere il rapporto, giusta l' art.

ARTICOLO V.

Della sentenza che viene pronunciata dietro il rapporto de' periti.

Depositata la relazione de' periti nella cancelleria del tribunale che l' ha ordinata, la parte più diligente ne

---

411 delle *leggi di procedura*, pare che non gli si dovrebbero che i due terzi delle vacazioni corrispondenti al tempo impiegato per questa sola operazione: nè vale il dire che una tale classificazione non vien fatta dalla legge; essa parla di assistenza e redazione, quindi sotto questo aspetto suppone la occupazione del cancelliere quanto quella de' periti, se questa non è adempita per intera, sarebbe contro i principii della equità dargli lo stesso compenso. Supponiamo infatti il caso che v' è contestazione sulla valuta del taglio di un bosco, un perito che non sappia scrivere nominato di ufficio, solo, perchè uno richiesto dalle parti, si porta sul luogo controverso per lo adempimento del suo incarico; esso occupa due giorni nell' andare, ed altrettanto nel ritorno, e per la numerazione e classificazione degli alberi si trattiene sul luogo altri quattro giorni: si dirige dopo dal cancelliere competente, come dicemmo, per la redazione del rapporto, travaglio che non oltrepassa le tre ore, quale ingiustizia sarebbe quella che il perito il quale è stato occupato per otto giorni ricevesse in compenso il terzo di ciò che si darebbe al cancelliere per la occupazione di tre ore?

Nasce una seconda quistione. Per la esecuzione di una perizia il tribunale nomina un architetto, e delega il giudice del circondario ove sono siti i luoghi controversi a nominare due periti locali, i quali uniti all' architetto visiteranno i luoghi, e ne faranno rapporto al tribunale; all' architetto perchè nominato dal tribunale gli spetteranno gli onorarii di un valore diverso di quello dovuto a' periti di arte meccanica nominati dal giudice; su quali di queste si debbono calcolare quelle dovute al cancelliere, supposto che uno di questi non sappia scrivere? Si ritrovi una media proporzionale,

leva copia e la fa notificare con atto di patrocinatore. Qualora l'altra parte, per un motivo qualunque, volesse altresì avere una copia della relazione, il cancelliere non può ricusarla sotto il pretesto che la parte avversaria abbia già levata la prima copia: questo rapporto appartiene egualmente a tutti coloro che hanno interesse nella controversia.

Che che ne sia, una parte che si sia munita di una copia della relazione e che voglia procedere per la relativa omologazione, o per la nullità, la fa notificare alla parte avversaria con atto di patrocinatore; come formalmente è prescritto dall' articolo 321 (415) del Codice di procedura civile.

Ne segue da ciò, che se la perizia fu fatta in contumacia di una parte la quale non avesse costituito patrocinatore, questa non è chiamata per intervenire all'omologazione della relazione. La sentenza contumaciale che ingiunse la perizia fu notificata con atto dell' usciere

---

e questa determinerà il valore di ciascuna vacazione che al cancelliere istesso sarà dovuta, sempre però per quel numero che corrisponde alla redazione del rapporto.

Finalmente da chi deve erogarsi una tale spesa? Sarebbe ingiusto caricarne la parte: se la redazione del rapporto è parte dell'incarico affidato a' periti, e questi non possono occuparvisi, perchè non sanno scrivere, spetta ad essi compensare quel travaglio, che il cancelliere risparmia ad essi stessi. Per la medesima ragione, se un sol perito non sappia scrivere, gli altri non han dritto a pretendere di essere esclusi dal pagamento della loro rata; giacchè la redazione del rapporto è un travaglio che risparmiano tutti egualmente. Infine un tale onorario ricade al rilascio dovuto da ciascun perito a beneficio del cancelliere de' due noni dell'importo delle vacazioni ad essi spettanti per tale redazione, ciocchè riuniti formano i due terzi prescritti.

incaricato alla persona o al domicilio di questa parte, ed il termine stabilito per la opposizione è già trascorso senza che la medesima sia comparsa avanti l' autorità giudiziaria. Il modo come è punita la sua ostinazione in restar sempre contumace, è col non più farla intesa di quanto risulta in prosieguo di una sentenza contumaciale. Ecco perchè non è avvertita del giorno e dell' ora indicata per la visita nel processo verbale del giuramento; per la stessa ragione, fattasi la perizia, non è la medesima chiamata alla omologazione del rapporto.

È da osservarsi però che qualora la parte contumace avesse costituito patrocinatore prima che si pronunciasse sulla relazione de' periti, si dovrà alla medesima notificare una copia del rapporto con atto di patrocinatore, giacchè cessando in questo caso la parte stessa di essere contumace, è in dritto di fare que' rilievi che crede a proposito sulla eseguita operazione.

La parte più diligente dopo aver notificata la copia del rapporto con un atto di patrocinatore, domanda l'udienza con un semplice atto: a quest' epoca non è permesso di comunicare alcuna scrittura, nemmeno semplici conclusioni, giacchè trattasi solamente di discutere sul merito del rapporto de' periti. *Ivi.*

Qualora i giudici trovassero rischiarimenti bastevoli nel rapporto, possono pronunciare sul merito della controversia nella via definitiva. Al contrario, se l' operazione de' periti non tendesse allo scopo propostosi, il tribunale può ordinare, anche senza esserne richiesto, un' altra perizia da eseguirsi da uno o più periti, che saranno nominati necessariamente di ufficio. *Ivi*, *art.* 322 (416).

Un giureconsulto di sommo merito, che ha commentato

questa disposizione, opina che le parti non possono fare istanza perchè segua una nuova perizia; ed aggiunge, che una domanda per quest' oggetto sarebbe elusoria, e darebbe luogo a spese senza alcuna utilità.

Noi scorgiamo bene nella legge una facoltà data ai giudici di ordinare un' altra perizia, qualora la credessero necessaria, ma non vi troviamo che sia proibito alle parti di poter fare istanza che abbia luogo un' altra operazione. Egli è ben vero che per fare de' rilievi sul rapporto già presentato non si può comunicare veruna scrittura, per cui non si ammette alcuna domanda per iscritto tendente ad ottenere una nuova perizia; ma all' udienza non è proibito ad alcuna delle parti di fare una tale istanza, e da ciò nessuna spesa ne risulta. Difatti la parte che ha richiesta una visita, e che può eccepire di nullità il rapporto de' periti, ha la facoltà di far istanza che segua un' altra perizia.

Si conchiuda dunque, che se il tribunale può ordinare un' altra perizia, quantunque le parti non ne abbiano fatta istanza, le medesime possono rappresentare ai giudici che è d' uopo prevalersi di altri periti. Il vero senso dell' articolo 321 (415) del Codice di procedura si è, che le parti non debbano far uso di questa facoltà se non all' udienza, e giammai per iscritto.

Allorchè sia stata ordinata un' altra perizia, i periti sono sempre nominati di uffizio nella sentenza medesima, senza che le parti avessero la facoltà di convenire tra di loro per la scelta de' medesimi. Il tribunale adunque può nominare uno o tre periti, secondo i lumi che verranno somministrati dal primo rapporto, per avere quei nuovi rischiarimenti che credesse opportuni.

Parimente questi nuovi periti sono autorizzati a do-

mandare ai primi quelle spiegazioni e que' rischiarimenti che sono necessarii. *Articolo* 322 (416). Questa disposizione è puramente facoltativa, e serve ad allontanare ogni sospetto di collusione fra i primi ed i secondi periti, allorchè credono a proposito di conferire insieme (1). Del resto, i nuovi periti non sono obbligati a consultare i primi; possono quindi dispensarsene, o conferire soltanto con uno de' medesimi. Lo stesso si dica di questi ultimi, i quali non sono obbligati a soddisfare alle richieste dei nuovi periti che abbisognassero di schiarimenti. Nullostante, se i primi periti devono soffrire incomodi, o perder tempo, per dare ai secondi le necessarie spiegazioni, se ne farà menzione nel processo verbale, e si pagheranno ai medesimi le vacazioni giusta la tariffa.

È massima che un rapporto di periti serve soltanto per dare ai giudici i necessarii schiarimenti, e non è una regola a cui devono conformarsi i medesimi per la decisione della controversia. Ecco la ragione per cui la legge impone ai periti di enunciare i motivi del dissenso allorchè essi sieno stati di diversa opinione. L' articolo 323 (417) del Codice di procedura è parimenti fondato su questo principio: ivi trovasi perciò espresso, che i giudici non sono obbligati di conformarsi al sentimento dei periti contro la propria convinzione.

---

(1) Essendo autorizzati dalla legge i secondi periti ad interpellare i primi per ricevere quelle notizie che crederanno; ne risulta che non vi occorre una speciale autorizzazione del tribunale per una tale richiesta. I secondi periti poi non essendo obbligati dalla legge ad esporre quali lumi han domandato a' primi, ne risulta di non essere assolutamente necessario menzionare nel loro rapporto una tale particolarità.

Sentenza che approva il rapporto, e condanna il reo convenuto.

» Considerando che risulta dalla relazione de' periti che il muro è caduto per difetto di costruzione;

» Il tribunale, dietro la domanda del signor D. . ., approva la suddetta relazione.

» In conseguenza condanna la parte avversaria B. . . a dover pagare al signor D. . . la somma di franchi . . ., a cui, a dettame de' periti, ascende la spesa per la ricostruzione del muro caduto, come pure dell' armatura e del coperto che ha tratto seco la caduta del muro istesso.

» Condanna inoltre il detto signor B. . . a dover pagare al signor D. . . la somma di franchi . . . a titolo d' indennità pel mancato uso della casa, dall' epoca in cui è rovinato il detto muro; giusta il parere de' periti.

» Condanna finalmente lo stesso reo convenuto nelle spese del presente giudizio liquidate in . . .

» Così giudicato ec. ».

Sentenza che approva il rapporto, e rigetta le conclusioni dell' attore.

» Considerando che risulta dalla relazione di cui trattasi, che il muro in questione è rovinato per una causa che non è imputabile al signor B. . ., reo convenuto;

» Il tribunale, facendo dritto alla domanda del signor B. . ., approva il detto rapporto; in conseguenza rigetta la domanda del signor D. . . dei danni ed interes-

si, tanto per la ripristinazione degli oggetti distrutti, quanto pel mancato uso della casa; e lo condanna inoltre nelle spese, ec.

» Così giudicato ec.

Sentenza che rigetta il rapporto, e condanna l' attore.

» Considerando che il rapporto non presenta alcun fatto da cui possa provarsi che la caduta del muro derivi da difetto di costruzione; che nello stesso rapporto non si parla dell' effetto prodotto dalle terre-riposte al dorso di questo muro, sebbene le parti convengono che ivi esista questo ammasso di terre, e quantunque il signor B. . ., reo convenuto, sostenga che queste terre furono la sola causa della rovina del muro.

» Il tribunale, rigettando la domanda del signor D. . . colla quale chiede la omologazione della perizia, rigetta la domanda principale delle pretese indennità, sia per la caduta del muro non che per l' armatura, ed il coperto, sia pel mancato uso della casa fin dall' epoca in cui ebbe luogo l' accidente di cui è questione.

» Condanna inoltre l' attore nelle spese ec.

» Così giudicato ec.

Sentenza che rigetta il rapporto, ed ordina un' altra perizia.

» Considerando che nel rapporto di cui trattasi non vi sono bastevoli rischiarimenti, in quanto che non vi si trova espresso se il muro rovinato avesse i fondamenti e la grossezza di una sufficiente solidità; se i materiali erano di

buona qualità ; se le terre riposte al dorso di questo muro abbiano potuto fare una spinta tale da cagionarne la caduta.

» Il tribunale non avendo alcun riguardo alla domanda del signor D. . . , tendente ad ottenere la omologazione della perizia , prima di pronunciare , ordina che il signor R. . . , perito da noi nominato di ufficio , dopo aver prestato il giuramento nelle mani del signor V. . . , giudice da noi all' uopo delegato , debba procedere alla visita del muro di cui è quistione , ad oggetto di verificare le dimensioni del medesimo e delle sue fondamenta , e la qualità de' materiali con i quali fu costrutto ; di riferire se la spinta delle terre riposte al dorso di questo muro abbiano potuto alterarne in qualche modo la solidità : avendo presente que' rilievi e quelle domande che le parti crederanno convenienti , con farne di tutto rapporto a cotesto tribunale. Le spese riservate.

» Così giudicato ec.

FINE.

INDICE

CAPITOLO III.

Fine dell' Indice.